


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 17

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85001

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 110. Sentenza 22 marzo - 27 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni in genere - Funzioni amministrative - Ripartizione tra Regioni ed enti locali - Puntuale individuazione, nel termine previsto, con legge regionale delle funzioni trasferite e delegate - Inadempimento regionale - Intervento in via sostitutiva del Governo, con proprio decreto legislativo - Ricorso della Regione Veneto - Omessa acquisizione del previo parere della Regione medesima per l'attivazione del potere sostitutivo - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale nella parte in cui il decreto legislativo impugnato si applica alla Regione Veneto.

- D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge 15 marzo 1997, n. 59).....

Pag. 13

N. 111. Sentenza 22 marzo - 27 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Asserita inclusione nell'espressione «conferimento di funzioni» di nozioni da mantenere distinte - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 128.

Trasporti pubblici - Servizi pubblici di interesse nazionale - Determinazione - Criteri prescelti - Lamentata carenza di omogeneità - Ricorso della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Trasferimento di funzioni agli enti locali - Principio della sussidiarietà ed esercizio del potere sostitutivo statale, in caso di inadempimento regionale - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Lamentata attribuzione al Governo di una (ulteriore) delega legislativa indebitamente conferita dallo stesso legislatore delegato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 7, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi ferroviari di interesse regionale, in concessione o non alle Ferrovie dello Stato - Rapporto tra ricavi e costi - Ricorso delle Regioni Puglia e Lombardia - Mancata copertura finanziaria di eventuali oneri di spesa, con conseguente accollo alla finanza regionale - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni agli enti locali - Diretta attribuzione delle risorse agli enti locali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, prima ancora del conferimento di funzioni con legge regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi di trasporto minimi - Determinazione con legge regionale d'intesa con gli enti locali - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Asserita menomazione delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 16.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Introduzione di regole di concorrenzialità e riassetto del settore indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Insufficienza delle norme impugnate allo scopo dichiarato - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e della legge delega - Interventiva sostituzione della norma impugnata con altra disposizione (non impugnata) - Inoperatività del trasferimento della questione sulla nuova disciplina - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117 e 118

Pag. 19

N. 112. Ordinanza 22 marzo - 27 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare alla trattazione dell'ulteriore udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa dell'imputato e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2 (o comma 2-bis).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 27

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 278. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 20 febbraio 2001.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere (azione di regresso sottoposta a termine di decadenza triennale) - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 31

N. 279. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 20 febbraio 2001.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere (azione di regresso sottoposta a termine di decadenza triennale) - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 33

N. 280. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Cuneo del 13 febbraio 2001.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - Determinazione del valore iniziale dell'area - Rivalutazione del «prezzo di acquisto», in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo - Previsione per i terreni acquistati a titolo oneroso e non anche per i terreni acquistati a titolo gratuito (in virtù di successione o donazione) - Irragionevole disparità di trattamento fiscale - Ingiustificata considerazione come plusvalenze delle variazioni del costo della vita.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 2, parte II, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g), legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 33

N. 281. Ordinanza del g.u.p. del tribunale di Saluzzo del 17 novembre 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Impossibilità per il pubblico ministero di contraddire la richiesta formulata dall'imputato, con esclusione della facoltà di richiedere integrazione probatoria e di impugnare la sentenza di condanna (salva l'ipotesi in cui venga modificato il titolo del reato) - Preclusione per il giudice del potere di respingere la richiesta - Attribuzione all'imputato del diritto di decidere sulle modalità di definizione del giudizio con conseguimento automatico di uno sconto di pena - Contrasto con le finalità dell'istituto - Lesione del principio di indipendenza del giudice - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 438, nel testo introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 101 e 111

» 35

N. 282. Ordinanza del tribunale di Firenze del 30 gennaio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Inutilizzabilità dei verbali di cui si chiede l'acquisizione in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n. 2/2000 - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1.
- Costituzione, art. 3

» 37

- N. 283. Ordinanza del tribunale di Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana del 21 dicembre 2000.

Avvocato e procuratore - Divieto per i praticanti avvocati di esercitare la professione *extra districtum* Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli avvocati, in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di residenza nel capoluogo del circondario del tribunale nonché dei limiti territoriali all'attività procuratoria - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 54/1977 e 61/1996.

- R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 3

Pag. 39

- N. 284. Ordinanza della commissione tributaria regionale di Bologna del 10 aprile 2000.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - Determinazione del valore iniziale dell'area - Previsione di una pluralità di criteri difformi - Riferimento, per i terreni acquistati a titolo gratuito e ceduti senza lottizzazione, al valore dichiarato o accertato dell'atto di acquisto, senza alcuna rivalutazione - Ingiustificata diversità di disciplina sia rispetto ai terreni acquistati a titolo gratuito e lottizzati (per i quali si tiene conto del valore normale alla data di inizio della lottizzazione o delle opere), sia rispetto ai terreni acquistati a titolo oneroso e non lottizzati (per i quali si tiene conto del prezzo di acquisto rivalutato secondo gli indici ISTAT) - Deteriore trattamento fiscale in danno degli eredi che vendano terreni senza lottizzarli - Violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva - Indiscriminata tassazione di plusvalenze fittizie imputabili al fenomeno dell'inflazione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 2 [come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413].
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 44

- N. 285. Ordinanza del tribunale di Milano del 22 gennaio 2001.

Processo penale - Esecuzione - Istanza di sospensione condizionale della pena - Facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. - Preclusione - Lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni equivalenti - Contrasto con il principio di legalità - Compressione del diritto di azione e di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma

» 47

- N. 286. Ordinanza del tribunale - sez. per il riesame di Palermo del 28 novembre 2000.

Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 55

N. 287. Ordinanza del tribunale di Bolzano del 20 ottobre 2000.

Famiglia - Separazione di coniugi - Assegnazione della casa familiare - Trascrizione (ovvero annotazione tavolare) del diritto di abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge - Subordinazione alla condizione dell'affidamento allo stesso dei figli (legittimi) Irragionevolezza Deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al coniuge divorziato - Incidenza sui principi di tutela del vincolo matrimoniale e del lavoro (con riferimento all'ipotesi di casa d'abitazione acquistata con i proventi del coniuge separato) Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989.

- Cod. civ., art. 155, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35, primo comma Pag. 60

N. 288. Ordinanza del tribunale di Pescara del 15 dicembre 1999.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevole disparità di trattamento a favore delle banche rispetto agli altri operatori finanziari ed ai clienti - Irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Contrasto con l'utilità e i fini sociali del credito e del risparmio.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 » 64

N. 289. Ordinanza del tribunale di Pescara del 14 luglio 2001.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevole trattamento di favore per le banche rispetto agli altri operatori economici - Irragionevole deroga alle norme generali sull'anatocismo - Contrasto con l'utilità e i fini sociali del credito e del risparmio.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 » 66

N. 290. Ordinanza del tribunale di Orvieto del 3 marzo 2001.

Sanità pubblica - Regione Umbria - Soppressione della USL n. 4 ed incorporazione nella USL n. 5 - Conseguente previsione della risoluzione di diritto dei rapporti e contratti di lavoro dei dirigenti della USL soppressa (nella specie, rapporto di lavoro di medico dirigente) - Indebita legiferazione regionale in materia di contratti di lavoro privati, riservata alla legislazione statale - Mancanza dei requisiti di generalità ed astrattezza della disposizione censurata Deteriore trattamento dei soggetti incisi dalla disposizione stessa rispetto a tutti gli altri soggetti versanti nella stessa situazione.

- Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 117 » 68

N. 291. Ordinanza del giudice di pace di Recco del 24 gennaio 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il veicolo non appartenga al conducente trasgressore, ma a società commerciale - Sproporzione della sanzione accessoria rispetto a quella principale - Disparità di trattamento - Impossibilità per il giudice di graduare la durata del fermo in rapporto alla gravità dell'infrazione - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3

Pag. 71

N. 292. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 20 dicembre 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma

» 73

N. 293. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 20 dicembre 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma

» 74

N. 294. Ordinanza del tribunale di Imperia del 31 ottobre 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Persona coimputata o imputata in procedimento connesso che abbia reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio del contraddittorio - Violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.....

» 74

N. 295. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 novembre 2000.

Magistratura - Magistrati cessati dal servizio per dimissioni - Riammissione in servizio - Esclusione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto agli impiegati civili dello Stato e ai magistrati amministrativi - Ingiustificato deteriore trattamento dei magistrati dimissionari rispetto a quelli decaduti dal servizio per assenza ingiustificata.

- R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 211.
- Costituzione, art. 3

Pag. 77

N. 296. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 30 gennaio 2001.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Misura del canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale stabilito a norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589 (conv. con modif. in legge 29 giugno 1939, n. 976) - Conseguente irrisorietà del canone così calcolato rispetto al valore di mercato della zona - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di proprietà, svuotato o enormemente compresso dalle disposizioni impugnate, nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di agricoltura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/1984 - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 449/2000.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44

» 79

N. 297. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia del 17 gennaio 2001.

Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Annotazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Non punibilità a titolo di tentativo - Esclusione, altresì, di punibilità a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, disparità di trattamento tra condotte di identico disvalore - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 6 e 9, lett. b).
- Costituzione, art. 3

» 82

N. 298. Ordinanza del tribunale di Milano del 29 dicembre 2000.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Disparità di trattamento rispetto al condannato a pena detentiva per un fatto depenalizzato.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 2 (*recte*: art. 3)

» 85

N. 299. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Terni del 21 settembre 2000.

Tributi in genere - Imposte dirette - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica - Tassabilità con effetto retroattivo, rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Asserita lesione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Irrazionalità - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 171/2000 di manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), commi da 5 a 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Pag. 86

N. 300. Ordinanza del tribunale di Roma del 27 gennaio 2000.

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilità avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali.

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 91

N. 301. Ordinanza del tribunale di Napoli del 6 dicembre 2000.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali nei contratti di mutuo - Pretesa di interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, ma successivamente divenuti usurari (per sopravvenuto abbassamento del c.d. tasso soglia) - Applicabilità, secondo il diritto vivente, della sanzione della non debenza di alcun interesse - Violazione del diritto di agire in giudizio a tutela della posizione creditoria sostanziale - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra creditori, nonché tra posizioni creditorie e debitorie - Contrasto con la tutela del risparmio.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47

In via subordinata: Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali nei contratti di mutuo - Pretesa di interessi corrispettivi originariamente legittimi, ma successivamente divenuti usurari (per sopravvenuto abbassamento del c.d. tasso soglia) - Inapplicabilità (secondo l'interpretazione non condivisa dal giudice *a quo*) di alcuna sanzione - Irragionevole differenziazione di situazioni analoghe, in base alla loro insorgenza temporale.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 93

N. 302. Ordinanza del giudice di pace di Trento del 26 febbraio 2001.

Trasporti pubblici - Provincia di Trento - Disciplina dei servizi pubblici di trasporto - Previsione dell'inapplicabilità delle leggi statali incompatibili Conseguente inapplicabilità, secondo il giudice rimettente, della normativa statale (legge n. 709/1961) relativa all'esenzione dal pagamento del biglietto di viaggio sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane per gli agenti di P.S. - Indebita legiferazione regionale in materia afferente alla pubblica sicurezza, riservata allo Stato - Deteriore trattamento degli agenti di P.S. nel territorio della Provincia di Trento rispetto al restante territorio dello Stato.

- Legge prov. Trento 9 luglio 1993, n. 16, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117

Pag. 97

N. 303. Ordinanza del giudice di pace di Firenze del 24 gennaio 2001.

Circolazione stradale - Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Assicurazione obbligatoria - Tariffe dei premi assicurativi - Divieto di maggiorazione per un anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 70/2000 - Contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla direttiva n. 92/49/CEE del 18 giugno 1992 e dal d.lgs. di attuazione n. 175/1995 - Incidenza sulla libertà dell'iniziativa economica.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70 (convertito in legge 26 maggio 2000, n. 137), art. 2.
- Costituzione, artt. 11 e 41; direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 92/49, artt. 6 e 29; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

» 98

N. 304. Ordinanza del tribunale di Firenze del 6 novembre 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Inutilizzabilità dei verbali acquisiti successivamente alla data del 25 febbraio 2000 Lesione del principio di ragionevolezza.

- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1 (*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1).
- Costituzione, art. 3

» 100

N. 305. Ordinanza del g.u.p. del tribunale di Trapani del 21 febbraio 2001.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività della pena minima editale e della prevista confisca dei beni - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27

» 101

N. 306. Ordinanza del tribunale di Teramo del 25 gennaio 2001.

Caccia - Danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria - Risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Omessa previsione nel caso in cui il cacciatore responsabile del danno risulti assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Disparità di trattamento in raffronto alla disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 19 legge n. 990/1969).

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25.
- Costituzione, art. 3

Pag. 104

N. 307. Ordinanza della Corte di cassazione del 19 ottobre 2000.

ConSORZI Regione Lombardia Riordino dei consorzi di bonifica - Previsione dell'assunzione da parte degli stessi delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 Conseguente generalizzata soppressione di questi ultimi - Indebita legiferazione in materia riservata al legislatore statale, attesa la natura di enti associativi privati dei consorzi di miglioramento fondiario - Violazione del principio di libertà di associazione - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (r.d. n. 215/1933) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Lombardia 28 novembre 1984, n. 59, art. 6, secondo comma.
- Costituzione, artt. 18 e 117

» 105

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 110

Sentenza 22 marzo - 27 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni in genere - Funzioni amministrative - Ripartizione tra Regioni ed enti locali - Puntuale individuazione, nel termine previsto, con legge regionale delle funzioni trasferite e delegate - Inadempimento regionale - Intervento in via sostitutiva del Governo, con proprio decreto legislativo - Ricorso della Regione Veneto - Omessa acquisizione del previo parere della Regione medesima per l'attivazione del potere sostitutivo - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale nella parte in cui il decreto legislativo impugnato si applica alla Regione Veneto.

- D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.

- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 18 maggio 1999, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18 maggio 1999 e depositato il successivo 26 maggio, la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1.1. — Precisato di aver prontamente predisposto un disegno di legge di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, a seguito della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha inteso operare una serie di «conferimenti» di funzioni e compiti agli enti locali, pur non riuscendo a concludere il procedimento legislativo entro il termine previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, la ricorrente censura il decreto legislativo sostitutivo per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 della Costituzione, in quanto nel procedimento di adozione del decreto essa non sarebbe stata sentita, in contrasto con la prescrizione contenuta nella legge di delega. Secondo la Regione, avrebbe dovuto esserle sottoposto almeno lo schema dell'atto ed essa avrebbe dovuto poter rappresentare le ragioni del suo presunto inadempimento; ma ciò non è avvenuto, benché nel preambolo del decreto si affermi espressamente che il medesimo è stato adottato «sentite le Regioni inadempienti». In particolare, non potrebbe essere considerata quale forma di adempimento dell'obbligo di consultazione la lettera che il Ministro per gli affari regionali ha inviato al Presidente della Regione il 24 marzo 1999, limitandosi a comunicare l'intendimento del Governo di procedere alla sostituzione. Né la consultazione della singola Regione inadempiente potrebbe essere surrogata da una qualche consultazione della Conferenza Stato-Regioni, sia perché la legge di delega distingue chiaramente, nelle diverse ipotesi, i due pareri, sia perché il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che disciplina le funzioni della Conferenza, non prevede affatto che questa sia chiamata a pronunciarsi nell'ambito di tale procedimento sostitutivo, che non riguarda tutte le Regioni ma solo quelle che si ritiene non abbiano attuato i trasferimenti previsti dalla legge. In ordine alla mancata consultazione, nel ricorso si chiede alla Corte costituzionale di fare uso dei propri poteri istruttori, al fine di accertare lo svolgimento dei fatti.

Su un piano sostanziale, il decreto legislativo contrasterebbe con i principi e criteri stabiliti dalla legge di delega, con conseguente violazione, oltre che dell'art. 76, anche degli artt. 3 e 119 della Costituzione. Innanzitutto, trattando tutti gli enti autonomi allo stesso modo, sia all'interno della Regione, sia in Regioni diverse, esso si porrebbe in contrasto con il principio di «differenziazione» nell'allocatione delle funzioni, nonché con il principio di adeguatezza in relazione alla idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente. Sarebbe violato il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *i*), della legge n. 59 del 1997, in quanto il decreto legislativo attribuisce alle Regioni funzioni e compiti, stabilendo, all'art. 49, che le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 1999, mentre esso non opera alcuna attribuzione di risorse, non essendo stati ancora adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997.

Mancherebbe poi, secondo la ricorrente, il presupposto stesso per la sostituzione, cioè l'inadempimento: l'obbligo per la Regione sorgerebbe infatti soltanto in presenza di un decreto legislativo che, in conformità della legge di delega, ponga tutte le condizioni per poter essere tradotto nell'ordinamento regionale, mentre il decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'effettività dei conferimenti di funzioni al trasferimento delle risorse, con la conseguenza che la mancanza delle risorse determinerebbe anche l'illegittimità dell'intervento sostitutivo. La Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *i*), della legge n. 59 del 1997 è tenuta a operare il conferimento di funzioni agli enti locali rispettando il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei relativi costi, e lo stesso art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 dispone che contestualmente al conferimento delle funzioni si attribuiscono agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. L'art. 55, primo comma, dello statuto della Regione Veneto impone analoga contestualità. In assenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione si trova nella impossibilità di osservare tali principi, e lo stesso disegno di legge regionale attuativo del decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'esercizio delle funzioni conferite alla individuazione delle risorse finanziarie necessarie (art. 13, comma 1, del disegno di legge n. 462): neppure l'approvazione di tale progetto avrebbe potuto impedire l'intervento sostitutivo, in quanto con esso non si ripartiscono tra Regione ed enti locali funzioni attualmente esercitabili; né esso riuscirà a sostituire le disposizioni cedevoli del decreto legislativo n. 96 del 1999, se quest'ultimo è da intendere come effettivo riparto di compiti.

Sarebbe inoltre violato, a detta della ricorrente, il carattere politico-rappresentativo dell'autonomia regionale (e, quindi, gli artt. 115, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione): un intervento sostitutivo di così ampia portata inciderebbe sul rapporto di rappresentanza politica, «inducendo nel corpo elettorale veneto la convinzione dell'inadempimento della Regione». A ritenere che il decreto legislativo n. 96 del 1999 non operi alcuna concreta attribuzione di compiti e funzioni, tale attribuzione essendo subordinata al trasferimento delle risorse, ancora più chiara risulterebbe la finalità del decreto di voler imputare alla Regione la mancata realizzazione del processo di decentramento amministrativo.

L'art. 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999, poi, stabilendo che le disposizioni contenute nel decreto medesimo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1999, configurerebbe un eccesso di delega, in quanto non spetterebbe a un decreto legislativo disciplinare la propria entrata in vigore e la decorrenza dei propri termini, in assenza di una specifica disposizione abilitante: a ritenere il contrario, si consentirebbe al Governo di eludere il termine previsto. Tale illegittimità si estenderebbe al decreto legislativo nella sua interezza.

Infine, la ricorrente ritiene che altri motivi di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivino dalla incostituzionalità della delega contenuta nell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, per cui chiede che la Corte sollevi di fronte a se stessa questione incidentale di costituzionalità: la Regione censura la stessa previsione di un potere sostitutivo statale in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, ritenendo che il riferimento all'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione, non sia giustificazione sufficiente per una norma che comporta un grave *vulnus* all'autonomia politica regionale. In particolare, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 408 del 1998, la sostituzione dovrebbe essere circoscritta alle funzioni «di interesse esclusivamente locale», mentre l'art. 4, comma 5, menzionato, consentirebbe la sostituzione anche per funzioni diverse, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. L'illegittimità della delega si estenderebbe a tutte quelle disposizioni del decreto legislativo che toccano materie regionali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (con esclusione degli artt. 4-10), spettando in tali materie alla Regione il compito di individuare quali funzioni, escluse quelle di interesse esclusivamente locale, debbano per loro natura essere esercitate a livello regionale, e quali invece vadano svolte per mezzo di delega.

Il carattere cedevole del decreto impugnato non escluderebbe, secondo la Regione Veneto, un interesse regionale a ricorrere. Innanzitutto il decreto legislativo, presupponendo una omissione in realtà insussistente, sarebbe idoneo a incidere sull'autonomia politico-rappresentativa della Regione. Inoltre, se il decreto comportasse, come dovrebbe, una vera e propria attribuzione di funzioni, la Regione non sarebbe in condizione di rimuoverlo, perché la riallocazione reale ed efficace delle funzioni presuppone una disponibilità di risorse ancora mancante.

1.2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Con una successiva memoria l'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, alcun dovere per lo Stato di instaurare il contraddittorio con le Regioni inadempienti prima di utilizzare il potere sostitutivo, non essendo, ad esempio, prevista la previa diffida. Quanto alla violazione dei principi e criteri della delega, per la mancata differenziazione delle funzioni, la memoria rileva che spetta alla Regione tener conto della diversità delle situazioni; riguardo alla mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si afferma che «l'esatta individuazione della provvista finanziaria necessaria per l'esercizio delle funzioni conferite è operazione assai complessa», che «deve essere effettuata a Costituzione invariata, tenendo conto dei principi costituzionali di cui all'art. 81 della Costituzione». Secondo l'Avvocatura, l'adozione del decreto legislativo sostitutivo costituisce l'ineludibile adempimento di un obbligo legislativamente disciplinato e non già una indebita lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni. Né l'art. 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999 violerebbe l'art. 76 della Costituzione, essendo il decreto legislativo stato adottato in virtù delle modifiche apportate all'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Infine, le censure rivolte contro la legge delega sarebbero inammissibili perché formulate in modo generico.

1.3. — Nel giudizio ha depositato, in data 22 ottobre 1999, atto di intervento la Provincia di Vicenza, sostenendo l'infondatezza delle questioni. La Provincia, che si ritiene «vittima da anni del centralismo regionale», sostiene di essere titolare di un interesse qualificato a intervenire in giudizio per difendere le funzioni che finalmente lo Stato le ha assegnato con il decreto legislativo impugnato.

1.4. — La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza del 4 aprile 2000, ha depositato una memoria, ribadendo la necessità che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo n. 96 del 1999, fossero sentite le Regioni inadempienti, e chiedendo alla Corte di svolgere il controllo di costituzionalità sulla corretta formazione del decreto legislativo, indipendentemente dall'attestazione, contenuta nel preambolo del medesimo, secondo la quale tale obbligo è stato adempiuto.

La Regione si sofferma poi ampiamente sulle censure relative al mancato trasferimento delle risorse e all'art. 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999, affermando che la legge di delega non abilitava il Governo a prevedere una decorrenza della disciplina diversa dalla normale *vacatio legis*. La memoria infine riafferma la illegittimità del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivante dalla illegittimità della disposizione di delega, nella parte in cui questa non si limita a consentire la sostituzione alla Regione nel compito di trasferire le sole funzioni di interesse esclusivamente locale (come sarebbe costituzionalmente imposto dall'art. 118 della Costituzione), ma configura un potere sostitutivo relativo alla generalità dei compiti che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

1.5. — In prossimità dell'udienza del 4 aprile 2000, la difesa della Provincia di Vicenza ha depositato una lettera con la quale il Presidente della stessa rinuncia «al ricorso radicato innanzi alla Corte costituzionale».

2. — A seguito dell'udienza pubblica del 4 aprile 2000, questa Corte ha adottato ordinanza istruttoria 18 aprile-3 maggio 2000, chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione di produrre tutta la documentazione in loro possesso sulla consultazione della ricorrente.

2.1. — La Regione Veneto, a seguito dell'ordinanza istruttoria, ha depositato copia del verbale della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 4 marzo 1999, affermando di non essere in grado di produrre documenti più pertinenti, in quanto lo Stato non ha assolto in alcun modo all'obbligo di sentirla in vista della emanazione del decreto legislativo n. 96 del 1999. In tale seduta della Conferenza, rileva la Regione, il Ministro per gli affari regionali ha informato le Regioni sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, senza far cenno dell'uso del potere sostitutivo. Peraltro, la Conferenza era convocata su un diverso ordine del giorno, e la Regione Veneto non era presente. L'audizione di una Regione che si suppone inadempiente non potrebbe comunque — a detta della ricorrente — essere surrogata da una qualche posizione che essa abbia assunto nell'ambito di un organo collegiale, anche se non è escluso che, eventualmente, la Regione venga sentita «in occasione» della riunione dello stesso organo, visto che la legge n. 59 del 1997 non stabilisce una forma particolare per il parere regionale. Pur muovendo da questo presupposto, il verbale prodotto mostra come la Regione non sia stata sentita in alcun modo.

2.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato anch'esso copia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della Conferenza Stato-Regioni e della lettera indirizzata dal Ministro per gli affari regionali al Presidente della Regione Veneto il 24 marzo 1999.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001, hanno depositato memorie sia la Regione Veneto che l'Avvocatura dello Stato.

3.1. — La Regione Veneto, riguardo al denunciato vizio formale, ribadisce di non essere stata sentita: la lettera del Ministro per gli affari regionali del 24 marzo 1999 si limitava, come già rilevato, ad affermare l'intenzione del Governo di procedere alla sostituzione, senza chiedere alcun parere alla Regione.

Riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto al conferimento di funzioni non si accompagnerebbe il trasferimento di risorse, la Regione rileva che nessuna influenza riveste l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), che prevede il trasferimento di risorse alle Regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, trattandosi di stanziamenti destinati a valere solo per il futuro e non potendo comunque sanare i vizi del decreto legislativo n. 96 del 1999. Lo stesso art. 52 della legge n. 388 del 2000 prende atto del permanere dell'inadempimento statale quanto al trasferimento delle risorse: a fronte di ciò ribadisce la Regione — era impossibile pretendere, invece, l'adempimento regionale.

Infine, la memoria riafferma la incostituzionalità della previsione, nella legge n. 59 del 1997, di un potere sostitutivo quale quello esercitato col decreto legislativo impugnato, nonché la possibilità per le Regioni di invocare a parametro, nei giudizi in via principale, l'art. 76 della Costituzione.

3.2. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo che l'obbligo, nascente dalla legge n. 59 del 1997, di sentire la Regione Veneto, inadempiente, prima di adottare il decreto legislativo sostitutivo, sarebbe stato regolarmente espletato, alla stregua sia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della Conferenza Stato-Regioni, sia della lettera indirizzata dal Ministro per gli affari regionali al Presidente della Regione il 24 marzo dello stesso anno.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione.

Il decreto legislativo indicato, ad avviso della ricorrente, è viziato nella procedura e nel contenuto, costituendo inoltre un esercizio abusivo, in assenza dei presupposti, del potere legislativo delegato al Governo per far fronte all'inerzia di quelle Regioni che non avessero provveduto ad adottare, nel termine previsto, la «legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa» (art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997).

Quanto alla forma, sebbene il preambolo del decreto legislativo affermi il contrario — affermi cioè essere state «sentite le regioni inadempienti» —, non si sarebbe proceduto da parte del Governo alla necessaria acquisizione del parere della Regione Veneto, quale Regione ritenuta «inadempiente» alla stregua dell'art. 4, comma 5, prima proposizione, della legge n. 59 del 1997, acquisizione necessaria sulla base della norma legislativa di delegazione (art. 4, comma 5, seconda proposizione, della medesima legge n. 59 del 1997) e, in generale, del principio costituzionale di «leale collaborazione» dello Stato con le Regioni.

Quanto al contenuto, la Regione ricorrente contesta la scelta del Governo di adottare, in sostituzione delle Regioni, un testo normativo unico, contenente soluzioni organizzative uniformi, in contrasto con le ragioni della differenziazione che deriverebbero tanto dall'art. 3 della Costituzione quanto dai principi della legge n. 59 del 1997. L'operatività del decreto legislativo impugnato (stabilita dal medesimo, all'art. 49, al 1° luglio 1999: norma a sua volta impugnata per carenza di base giustificativa nella legge di delegazione) comporterebbe inoltre la violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, e quindi dell'art. 119 della Costituzione, non essendo stati adottati, al momento, i decreti di trasferimento delle risorse, previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997.

Dall'assenza, rispetto al tempo in cui sarebbe dovuta avvenire l'approvazione della legge regionale di ripartizione delle funzioni conferite, dei decreti ministeriali di individuazione delle risorse, la Regione ricorrente trae poi motivo per sostenere l'impossibilità di tale adozione, essendo a sua volta tenuta a rispettare il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi delle funzioni allocate, come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'art. 3, comma 3, dello statuto regionale. A questa impossibilità di legiferare, corrisponderebbe l'impossibilità di essere considerata inadempiente, venendo così a mancare il presupposto per l'esercizio del potere governativo di sostituzione.

Quest'ultimo potere, poi, in mancanza del presupposto inadempimento della Regione, si tradurrebbe in una sua delegittimazione, inducendo nella popolazione l'erroneo convincimento che essa si sia resa responsabile di un grave mancato adempimento nei confronti degli enti locali, con effetti pregiudizievoli nel rapporto di rappresentanza politica, comportanti violazione degli artt. 115, 117, 118, 121 e 123 della Costituzione.

Infine e in generale, la Regione ricorrente ritiene l'incostituzionalità del potere sostitutivo come tale e chiede pertanto che la Corte costituzionale, con riferimento all'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione, sollevi di fronte a se medesima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997 che tale potere prevede.

2. — La questione di legittimità costituzionale è fondata, il decreto legislativo impugnato non essendo stato adottato conformemente al procedimento previsto dalla legge di delegazione, il cui rispetto non è reso facoltativo, e comunque non è indifferente per la Regione — secondo un argomento prospettato dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri — per il fatto che, secondo l'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997, tale decreto ha carattere cedevole, applicandosi nella Regione solo fino all'entrata in vigore della legge regionale.

La norma delegante stabilisce che l'esercizio del potere sostitutivo del Governo deve avvenire «sentite le regioni inadempienti». Ma, alla stregua del materiale probatorio prodotto dalle parti e di quello acquisito a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte (di cui si dà conto nella narrativa in fatto), risulta che nessun contatto diretto tra il Governo e la Regione Veneto è stato dal primo promosso al fine di acquisire il parere della seconda circa l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997. Nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4 marzo 1999, il Ministro per gli affari regionali, dopo aver ricordato l'obbligo del Governo di far uso dei poteri sostitutivi conferitigli, nel caso di inerzia regionale, affermò ritenersi «opportuno continuare a lavorare in collaborazione con le Regioni» aventi «ancora le leggi di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in discussione nei rispettivi Consigli, al fine di raggiungere l'obiettivo della loro approvazione entro il termine» previsto, aggiungendo un invito ai Presidenti delle Regioni a sollecitare i rispettivi Consigli regionali affinché le leggi in questione potessero essere approvate tempestivamente. Il Presidente della Regione Puglia, dal canto suo, dichiarò in quella occasione di ritenere che le Regioni potevano senz'altro «presentare» le leggi di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 nel termine prescritto, senza necessità di slittamenti, e tutto finì lì. Successivamente, in una missiva in data 24 marzo 1999, il Ministro per gli affari regionali, dopo avere rinnovato l'invito alle Regioni ad approvare le leggi di loro competenza, ricordava al Presidente della Regione Veneto il compito del Governo di intervenire in via sostitutiva, nel caso di mancata approvazione nei termini delle leggi regionali, concludendo che «l'intervento di carattere sostitutivo che sarà necessario nei confronti delle Regioni che non hanno ottemperato al compito di trasferire agli enti locali le funzioni non «unitarie», risponde alla esigenza di garantire l'effettivo concorso di tutte le autonomie locali alla riorganizzazione della amministrazione centrale e periferica».

Nessun altro contatto risultando, relativamente alla vicenda della «puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione» con riferimento alle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il decreto legislativo impugnato deve ritenersi adottato dal Governo in assenza della necessaria procedura rivolta a consentire alla Regione Veneto di esprimere la propria posizione circa l'adottanda misura sostitutiva da parte del Governo nei suoi confronti.

Nell'accogliere per l'anzidetto motivo il ricorso della Regione Veneto, non è necessario prendere posizione circa gli aspetti formali e sostanziali dei contatti che dovevano essere intrattenuti dal Governo con le Regioni inadempienti, affinché possa dirsi che queste ultime siano state «sentite», alla stregua dell'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997. Basta rilevare l'inesistenza, nella specie, di qualunque elemento dal quale si possa indurre l'esistenza di una previa qualsivoglia procedura, rivolta a sollecitare la Regione ricorrente a manifestare la propria posizione circa un prospettato, successivo intervento sostitutivo del Governo. La ricordata dichiarazione del Ministro per gli affari regionali alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano altro non è, infatti, che una informativa di carattere generico circa i poteri e gli obblighi reciproci dello Stato e delle Regioni, mentre la missiva indirizzata al Presidente della Regione Veneto, a sua volta, non è altro che un unilaterale preannuncio, nei confronti in genere delle Regioni inadempienti, dell'imminente intervento sostitutivo del Governo e delle sue ragioni giustificative.

3. — La dichiarazione d'incostituzionalità del decreto legislativo n. 96 del 1999, per violazione nei confronti della Regione Veneto della norma di delegazione contenuta nell'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997, e quindi per violazione dell'art. 76 della Costituzione, assorbe ogni altro profilo d'incostituzionalità dedotto dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: MALVICA

01C0438

N. 111

Sentenza 22 marzo - 27 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Asserita inclusione nell'espressione «conferimento di funzioni» di nozioni da mantenere distinte - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 128.

Trasporti pubblici - Servizi pubblici di interesse nazionale - Determinazione - Criteri prescelti - Lamentata carenza di omogeneità - Ricorso della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Trasferimento di funzioni agli enti locali - Principio della sussidiarietà ed esercizio del potere sostitutivo statale, in caso di inadempimento regionale - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Lamentata attribuzione al Governo di una (ulteriore) delega legislativa indebitamente conferita dallo stesso legislatore delegato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 7, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi ferroviari di interesse regionale, in concessione o non alle Ferrovie dello Stato - Rapporto tra ricavi e costi - Ricorso delle Regioni Puglia e Lombardia - Mancata copertura finanziaria di eventuali oneri di spesa, con conseguente accollo alla finanza regionale - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni agli enti locali - Diretta attribuzione delle risorse agli enti locali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, prima ancora del conferimento di funzioni con legge regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi di trasporto minimi - Determinazione con legge regionale d'intesa con gli enti locali - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Asserita menomazione delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 16.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Introduzione di regole di concorrenzialità e riassetto del settore indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza - Ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia - Insufficienza delle norme impugnate allo scopo dichiarato - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e della legge delega - Intervenuta sostituzione della norma impugnata con altra disposizione (non impugnata) - Inoperatività del trasferimento della questione sulla nuova disciplina - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) promossi con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, notificati il 9 gennaio 1998, depositati in cancelleria il 16 successivo e iscritti ai nn. 8 e 9 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Puglia e Lombardia e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Puglia, con ricorso regolarmente notificato e depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 8 del 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, 2, 7, comma 2, 16, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 5, 76, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione.

Richiamato un proprio precedente ricorso avverso alcune disposizioni contenute nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e sottolineato che le censure allora sollevate possono nuovamente essere ripetute in ordine a corrispondenti previsioni del decreto legislativo (artt. 1, 2 e 7, comma 2, relativamente al richiamo al principio di sussidiarietà), la ricorrente si sofferma su alcune specifiche disposizioni di quest'ultimo.

L'art. 18 configurerebbe una elusione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 che, nel prevedere una delega al Governo, disponeva che questi affidasse alle regioni i compiti di generale riordino del trasporto regio-

nale e locale, nella espressa prospettiva del superamento degli assetti monopolistici della gestione dei trasporti, assetti che invece il decreto legislativo consoliderebbe, in violazione dunque dell'art. 76 della Costituzione e altresì in contrasto con i principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa europea e con il principio di uguaglianza: l'art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 esclude infatti da ogni confronto concorrenziale le gestioni dirette degli enti locali e quelle svolte tramite loro aziende speciali (comma 2, lettere *b* e *c*), prevedendo unicamente per tali forme di gestione un divieto di ampliamento dei bacini di servizio, conseguendone «soltanto una indefinita previsione di affidamento facoltativo di quote di servizi mediante procedure concorrenziali», incompatibile con la normativa comunitaria. Una ulteriore forma gestionale di carattere monopolistico, mediante società per azioni, già disciplinata dall'art. 22, comma 3, lettera *c*), della legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali), è esclusa da ogni previsione di superamento. Incongrua sarebbe altresì la previsione dell'art. 18, comma 3, secondo il quale l'affidamento diretto della gestione si protrae per cinque anni nei casi in cui l'esercizio venga proseguito da società o cooperative derivanti dalla trasformazione disciplinata dalla medesima norma. Alle regioni, in definitiva, sarebbe impedito il riordino del settore, sia per il regime differenziato stabilito direttamente dal decreto legislativo, sia per il ruolo che gli enti locali mantengono, in mancanza dell'abrogazione dell'art. 22 della legge n. 142 del 1990.

L'art. 16 del decreto legislativo n. 422 viene impugnato in ragione della «impropria formulazione» delle modalità secondo le quali deve verificarsi l'intesa tra regioni ed enti locali in tema di definizione dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sotto il profilo del ruolo marginale assegnato alla legge regionale nella definizione di tali modalità.

Infine, l'art. 19 è censurato in quanto esso sarebbe oscuro, risultando incomprensibile, secondo la ricorrente, la corrispondenza da questo fissata tra oneri per i servizi e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari: solo la determinazione di un rapporto tra oneri per i servizi e risorse disponibili al lordo dei proventi tariffari potrebbe evitare «assurde» pretese di ripiani integrali dei disavanzi di gestione da parte delle imprese di trasporto nei confronti della regione.

2. — Nel giudizio così instaurato si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la censura relativa all'art. 18 sarebbe infondata: nella legge delega il superamento degli assetti monopolistici appare delineato non come risultato da realizzare già con il decreto legislativo, ma come mera finalità da incentivare in quella sede. L'autonomia delle regioni, poi, non sarebbe intaccata, ben potendo esse nella propria legislazione andare oltre rispetto al livello minimo disposto dal medesimo art. 18.

Quanto alla dedotta oscurità degli artt. 16 e 19, da questa non deriverebbe comunque alcuna lesione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

3. — La Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 9 del 1998), ha sollevato anch'essa questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997, e in particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 19, assumendo la violazione degli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, secondo i profili di seguito sintetizzati.

L'art. 2, che definisce la nozione di «conferimento», sarebbe incostituzionale in quanto comprende in tale voce sia la delega, sia il trasferimento, sia l'attribuzione di funzioni e compiti, tanto alle regioni quanto agli enti locali, confondendo in tal modo nozioni che sono da tenere distinte in base agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.

L'art. 3, che definisce i servizi pubblici di trasporto «di interesse nazionale», senza ispirarsi ad un univoco criterio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione: se dalla lettera *f*) parrebbe ricavarsi il criterio del carattere internazionale o anche nazionale dei servizi, purché a percorrenza medio-lunga, viceversa questo non vale per la lettera *c*), che definisce di interesse nazionale anche le linee interregionali che collegano più di due regioni, mentre risulterebbe incongruente, nello specifico contesto geografico italiano, l'esclusione dai servizi di interesse nazionale di trasporto aereo dei soli collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione.

L'art. 7, comma 3, secondo periodo, che riprende il dettato dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, relativamente al potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non conferiscano entro il termine previsto le funzioni agli enti locali, nel precisare l'*an* e il *quando* della sostituzione sarebbe incostituzionale: da un lato, tenterebbe di porre rimedio alla indeterminatezza della norma di delega cui fa richiamo, dall'altro configurerebbe un tentativo del Governo di fornire a se stesso una nuova ulteriore delega, assolutamente *extra ordinem*.

L'art. 12, nell'attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di effettuare direttamente i conferimenti e la distribuzione delle risorse agli enti locali, lederebbe le competenze regionali, violando al contempo i

principi della legge di delega e quindi gli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione: la ripartizione tra regioni ed enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, in quanto misure accessorie e strumentali al riparto di funzioni tra regioni ed enti locali, dovrebbe avvenire dopo (e non prima) che tale riparto sia stato definito dalle regioni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in questione.

L'art. 16, relativo alla determinazione dei servizi minimi, violerebbe gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto non terrebbe nel dovuto conto, nel disciplinare la partecipazione degli enti locali a tale operazione, delle competenze attribuite in materia alle regioni, anche sulla base della legge delega. L'art. 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59 del 1997 stabilisce infatti che il Governo provvede ad attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, i servizi minimi da porre a carico dei bilanci regionali. Soltanto la previsione, chiara, di una «intesa debole» con gli enti locali, le cui modalità siano disciplinate con legge regionale, sarebbe rispettosa dell'autonomia regionale, ma questo non è dato desumere dalla disposizione impugnata.

L'art. 18, comma 2, limitandosi a stabilire, per il caso di gestione diretta o affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, il solo criterio dell'ampliamento dei bacini di servizio (lettera b), e l'obbligo di affidamento da parte degli enti locali di quote di servizio tramite procedure concorsuali (lettera c), senza prevedere il divieto o comunque una limitazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico sotto tali forme, nonché in quanto non abroga l'art. 22 della legge n. 142 del 1990, si porrebbe in contrasto con la finalità di superamento degli assetti monopolistici, violando i principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa europea, il principio di uguaglianza e l'art. 4, comma 4, lettera b), della legge delega n. 59 del 1997, con rilevanti conseguenze anche sul bilancio regionale.

L'art. 8, comma 5, in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato, fissando un preciso rapporto tra ricavi e costi senza prevedere alcuna forma di garanzia della copertura finanziaria, si porrebbe anch'esso in contrasto con l'art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 (secondo il quale i contratti di servizio pubblico dovranno avere le caratteristiche della certezza finanziaria e della copertura di bilancio), con conseguente violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione. Né potrebbe valere in senso contrario il comma 6 del medesimo articolo, secondo il quale si provvede, con successivi provvedimenti legislativi, alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento delle funzioni.

Censure analoghe a quelle relative all'art. 8 vengono avanzate riguardo all'art. 9, che detta la disciplina dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, rinviando anch'esso ai contratti di servizio di cui all'art. 19 del decreto legislativo.

L'art. 17, nel prevedere per le regioni l'obbligo di contemplare nei contratti di servizio compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, conterrebbe un incostituzionale trasferimento di «oneri a secco» a carico della regione, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. E analoga censura viene avanzata riguardo all'art. 19, comma 1, del quale si rileva altresì l'incongruenza, analogamente al ricorso della Regione Puglia.

4. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate e riservandosi di illustrare le proprie argomentazioni in una successiva memoria.

5. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie sia l'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sia le due Regioni ricorrenti.

6. — L'Avvocatura dello Stato, nella memoria relativa al ricorso della Regione Lombardia, rilevato che le censure relative agli artt. 2 e 7 hanno ormai trovato risposta nella sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale, si sofferma sulle rimanenti.

Riguardo all'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, l'Avvocatura afferma che nella individuazione dei trasporti qualificabili «di interesse nazionale» nulla imponeva la scelta di un unico criterio ispiratore, peraltro esistente, e costituito da un criterio misto, a un tempo qualitativo e quantitativo, ancorato sia alla dimensione territoriale del collegamento che alla sua tipologia; quanto ai servizi aerei di interesse interregionale, la riserva statale, oltre a rientrare nella discrezionalità del legislatore, appare comunque ragionevole; mentre, rispetto alle competenze già attribuite in precedenza alle regioni, la nuova disciplina non determinerebbe alcuna riappropriazione da parte dello Stato, non risultando sottratto alla competenza regionale alcun collegamento fra regioni finitime che non sia di nuova attribuzione.

La censura rivolta all'art. 12 sarebbe fondata su una errata lettura della norma, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri può ripartire le risorse tra regioni ed enti locali solo se sia intervenuta una previa intesa, quindi solo se il conferimento sia già avvenuto o sia stato concordato.

Su una errata lettura si baserebbe anche la questione sull'art. 16, in quanto spetta alla legge regionale la disciplina dell'intesa con gli enti locali sui «servizi minimi».

Quanto all'art. 18, la doglianza relativa alla violazione dei principi di concorrenza tra imprese posti dalla normativa europea sarebbe inammissibile, perché essa non potrebbe comunque ridondare in lesione dell'autonomia regionale, mentre quella relativa all'eccesso di delega sarebbe infondata, in quanto il principio direttivo posto dal legislatore delegante sarebbe quello dell'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, costituendo l'art. 18 solo un minimo che ben può essere superato dalle regioni.

Riguardo agli artt. 8 e 9, l'Avvocatura afferma che in sede di determinazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, potrà tenersi conto degli oneri conseguenti a tali disposizioni.

Infine, infondata sarebbe la censura relativa agli artt. 17 e 19, comma 1, in quanto le «risorse disponibili» che devono coprire l'eventuale disavanzo sono quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo.

7. — La difesa della Regione Puglia, nella memoria, rileva che il fatto di aver dato attuazione con propria normativa al decreto legislativo impugnato non fa venire meno l'interesse regionale al ricorso: l'attuazione è dovuta unicamente alla necessità di evitare l'intervento sostitutivo statale. Né il sopravvenire del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), che ha modificato alcune delle disposizioni impuginate, inciderebbe sul giudizio. In particolare, anche se l'art. 18 sembra essere stato modificato proprio nella parte oggetto del ricorso, con l'abrogazione del comma 2, lettere *b*) e *c*), la normativa censurata è stata tuttavia riprodotta nella nuova formulazione del comma 3 e nel comma 3-*bis* risultando ulteriormente disattesi i principi della delega in ordine al superamento degli assetti monopolistici per tutto il periodo transitorio, ed almeno fino al 1° gennaio 2004. Né, secondo la Regione, potrebbe condividersi l'impostazione dell'Avvocatura dello Stato nella lettura del criterio direttivo, in quanto la delega non prevede solo la mera incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, ma prescriverebbe l'introduzione di regole di concorrenzialità.

Superati paiono invece alla ricorrente i dubbi relativi all'art. 16, anche alla luce della legge regionale di attuazione, mentre altrettanto non può dirsi dell'art. 19, a meno che le «risorse disponibili» di cui all'art. 19, comma 1, che devono coprire l'eventuale disavanzo, siano quelle di cui all'art. 20, quelle cioè trasferite dallo Stato alle regioni.

8. — Anche la difesa della Regione Lombardia, nella memoria, ha ribadito il permanere dell'interesse regionale all'impugnativa, pur in presenza della legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Quanto al sopravvenire del decreto legislativo n. 400 del 1999, correttivo del precedente, la Regione ritiene necessaria l'estensione dei motivi di illegittimità costituzionale sollevati nel ricorso alla disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato decreto legislativo n. 400. Infatti, secondo la Regione, «nel caso di esercizio da parte del governo di poteri correttivi, i motivi di illegittimità costituzionale si estendono necessariamente alle nuove norme emanate dal governo, laddove tale intervento non muti la precedente disciplina, ma finisca per riproporre, solo con una diversa collocazione, gli stessi principi oggetto di censura».

In ordine alle censure relative agli artt. 2 e 7, la difesa della Regione Lombardia prende atto del sopravvenire della sentenza n. 408 del 1998, mentre ribadisce quelle sull'art. 3: in particolare si sottolinea ancora una volta che i criteri usati nella individuazione dei servizi di interesse nazionale sono contraddittori, avendo rilievo in alcuni casi l'elemento quantitativo, in altri quello qualitativo; che il trasporto aereo regionale non ha alcuna rilevanza in un contesto come quello italiano; e che, quanto ai servizi di trasporto pubblico interregionali che collegano più di due regioni, la nuova disciplina risulta deteriore rispetto a quella già contenuta nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Riguardo all'art. 12, si afferma che solo una volta che sia intervenuta la redistribuzione delle funzioni tra regioni ed enti locali il Governo può essere in grado di ripartire le risorse: pertanto per superare l'incostituzionalità della norma è necessario ritenere che l'intesa debba perfezionarsi a conferimento già avvenuto. Il nodo interpretativo relativo all'art. 16 sarebbe stato sciolto invece dalla sopravvenuta legge regionale della Lombardia. Quanto all'art. 18, la Regione Lombardia utilizza argomentazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Puglia.

Immutate, infine, resterebbero anche le censure relative all'art. 8, commi 5 e 6, e all'art. 9, e quelle riguardanti gli artt. 17 e 19, comma 1, a meno di non ritenere, come fa la difesa del resistente, che gli oneri derivanti da tali previsioni debbano ritenersi a carico dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La Regione Puglia e la Regione Lombardia sollevano questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione.

In particolare:

a) gli artt. 1 e 2, comprendendo nella nozione di «conferimento» funzioni sia delegate che trasferite tanto alle regioni quanto agli enti locali, produrrebbero confusione tra nozioni che hanno da essere tenute distinte, alla stregua degli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;

b) l'art. 3, nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, si ispirerebbe a criteri non omogenei, violando gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;

c) l'art. 7, comma 2, sul trasferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto da parte delle regioni alle province, ai comuni e agli altri enti locali, facendo riferimento al criterio della sussidiarietà, sarebbe del tutto generico e il medesimo articolo, al comma 3, disciplinando il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non abbiano provveduto nel termine previsto al conferimento delle funzioni agli enti locali, tenterebbe, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, di precisare le condizioni della sostituzione — per ovviare all'asserita incostituzionalità dello stesso art. 4, comma 5, della legge delega n. 59 del 1997 — e conferirebbe al governo un'ulteriore delega, ciò che esula dai poteri propri del legislatore delegato;

d) l'art. 8, commi 5 e 6, in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e l'art. 9, in materia di servizi ferroviari in concessione a queste, stabilendo un rapporto tra ricavi e costi senza garanzia della copertura finanziaria di eventuali squilibri di bilancio delle imprese, i cui oneri ricadrebbero sulla finanza regionale, contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione, violando l'art. 4, comma 4, lettera b), della legge di delega n. 59 del 1997 che prevede che i contratti di servizio pubblico devono garantire la certezza finanziaria e la copertura di bilancio;

e) l'art. 12, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di effettuare direttamente i conferimenti e la distribuzione delle risorse agli enti locali, anche prima del conferimento a essi delle funzioni da parte delle regioni, lederebbe le competenze di queste e contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione, violando i principi della legge delega dai quali risulterebbe che la ripartizione tra regioni ed enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative debba avvenire dopo;

f) l'art. 16, disciplinando tramite lo strumento dell'intesa la partecipazione degli enti locali alla determinazione dei servizi di trasporto minimi, disconoscerebbe le competenze e i compiti regionali in materia, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

g) l'art. 17, stabilendo l'obbligo per le regioni di contemplare nei contratti di servizio compensazioni economiche alle imprese esercenti i servizi pubblici di interesse regionale e locale, prevederebbe un onere finanziario, senza contropartite, a carico del bilancio regionale, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

h) l'art. 18, commi 2 e 3, in materia di gestione diretta e di affidamento diretto dei servizi di trasporto da parte degli enti locali, non realizzerebbe l'obiettivo del superamento degli assetti monopolistici esistenti nel settore, violando i principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa europea, il principio di uguaglianza e l'art. 76 della Costituzione, tramite la violazione dell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

i) l'art. 19, stabilendo il principio di corrispondenza tra oneri per i servizi e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari, oltre a essere oscuro, potrebbe determinare ingiustificate pretese di ripianamento da parte delle regioni dei disavanzi di gestione delle imprese di trasporto, con violazione dell'art. 119 della Costituzione.

2. — Stante la parziale coincidenza del ricorso della Regione Puglia con quello della Regione Lombardia, le questioni di legittimità costituzionale possono essere riunite per essere decise con unica sentenza.

3. — Le questioni sottoposte alla Corte sono in parte non fondate e in parte inammissibili.

4.1 — La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo impugnato non è fondata. Essa, in mancanza di nuove prospettazioni, coincide con quella già esaminata e respinta dalla Corte con la sentenza n. 408 del 1998 relativamente alle corrispondenti previsioni contenute nella legge delega n. 59 del 1997, condividendone la sorte. Anche in questo caso, vale osservare che con l'espressione generica di «conferimento» di funzioni si intende semplicemente indicare in sintesi, senza confusioni, «tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni» secondo la Costituzione.

4.2 — Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo in esame, sollevata in base al rilievo che la determinazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale non si ispirerebbe a criteri omogenei, con ciò violando gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione. Che il legislatore delegato si sia ispirato a una pluralità di criteri è fuori discussione. Il criterio della estensione territoriale dei servizi, ad esempio, è utilizzato in materia di trasporto aereo, marittimo, automobilistico e ferroviario. In un altro caso — il collegamento via mare fra terminali ferroviari il carattere nazionale del trasporto viene evidentemente fatto dipendere, oltre che dall'esigenza imprescindibile di evitare il rischio di isolamento di determinati territori regionali, conseguente a eventuali contrasti tra politiche regionali, altresì dalla necessità di regolare uniformemente collegamenti che normalmente costituiscono i punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale. Da esigenze non frazionabili di sicurezza, infine, dipende la individuazione, quali servizi pubblici di interesse nazionale, dei servizi di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti. Vi sarebbe da dubitare della razionalità delle scelte del legislatore e, eventualmente, della lesione delle competenze regionali, nel solo caso in cui i criteri impiegati fossero non diversi ma contraddittori, tali cioè, secondo logica comune, da escludersi l'uno con l'altro. Il che, all'evidenza, non si verifica nel caso in esame: conclusione valida anche per la classificazione tra quelle di interesse nazionale delle linee di trasporto automobilistico che collegano più di due regioni (lettera c); una classificazione, questa, che può ritenersi rientrare nelle scelte discrezionali del legislatore, essendo determinata, oltre che dalla lunghezza del collegamento, normalmente superiore a quelli interni a una singola regione o che uniscono località situate nel territorio di due regioni, dalle potenziali difficoltà derivanti dal necessario coinvolgimento delle competenze di plurime autorità regionali.

4.3 — Non fondata è altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, relativamente alla previsione, al comma 2, della sussidiarietà quale principio per il trasferimento delle funzioni dalla regione agli enti locali e, al comma 3, dell'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non abbiano conferito agli enti locali, nel termine previsto, le funzioni che loro spettano.

L'indicazione del principio di sussidiarietà tramite il puntuale riferimento alla definizione ch'esso trova nell'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997 non si vede in che cosa possa violare l'autonomia regionale, tanto più in quanto si sostiene dalla ricorrente Regione Puglia che esso sarebbe oggetto di un «generico richiamo», tale quindi da poter essere precisato dalla regione stessa nell'esercizio della propria autonomia legislativa.

Quanto al potere sostitutivo statale, la previsione nella norma del decreto legislativo impugnata è meramente riprodottriva della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59 del 1997, disposizione questa che è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità sulla base di identici motivi, ritenuti non fondati nella già ricordata sentenza n. 408 del 1998. Poiché la disposizione del decreto legislativo impugnata non configura una nuova delega legislativa, ma si limita a richiamare una disciplina e un potere già previsti, in relazione a un'ipotesi specifica (l'eventuale mancata approvazione da parte delle regioni, nel termine stabilito, della legge di «puntuale individuazione» delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale), ipotesi già compresa nella disposizione legislativa di delega, avente portata generale, non c'è ragione per discostarsi da quanto già precedentemente deciso nel senso dell'infondatezza della questione.

4.4 — Infondate sono altresì le questioni di costituzionalità sollevate su diverse disposizioni del decreto legislativo concernenti in vario modo oneri finanziari obbligatori destinati a gravare sul bilancio regionale, senza che — secondo le ricorrenti — sia previsto un corrispondente trasferimento di risorse. Si tratta in particolare delle disposizioni dell'art. 8, commi 5 e 6, e dell'art. 9, in riferimento all'art. 19, che, in materia — rispettivamente — di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, fissano, per la stipula dei contratti di servizio, un rapporto rigido tra ricavi e costi di esercizio (quanto ai servizi ferroviari non in concessione alle Ferrovie dello Stato, il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura; quanto ai servizi in concessione alle Ferrovie dello Stato, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, secondo l'art. 19 del decreto legislativo in questione).

Alle suddette esigenze finanziarie gravanti sul bilancio regionale si provvede tramite il fondo destinato ai trasporti, costituito in ogni regione in base all'art. 20, fondo alimentato sia con risorse regionali che con risorse statali trasferite a norma del secondo comma dell'art. 20 stesso, individuate e ripartite, alla stregua del comma 5 del medesimo articolo, secondo una procedura d'intesa con le regioni, e in misura tale da garantire l'attuale livello del servizio. Il che consente di escludere la fondatezza della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di spese vincolate, senza la previsione di risorse finanziarie corrispondenti.

Per le stesse ragioni, deve considerarsi infondato l'analogo motivo di doglianza mosso a riguardo delle compensazioni economiche dovute alle aziende su cui gravano obblighi di servizio pubblico, secondo i relativi contratti di servizio, alla stregua dell'art. 17 del decreto legislativo in questione.

4.5 — Priva di fondamento è anche la censura rivolta contro l'art. 12 il quale — dopo avere stabilito, al comma 1, che all'attuazione dei conferimenti di funzioni e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera a), della stessa legge n. 59 prevede, al comma 2, che l'accordo di programma suddetto può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative. La Regione Lombardia, invocando gli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, si duole della possibilità così offerta al Presidente del Consiglio dei ministri di effettuare direttamente i conferimenti e la distribuzione delle risorse agli enti locali, senza rispettare i tempi di quella che sarebbe la scansione logica del procedimento e cioè il necessario previo riparto delle funzioni tra regione ed enti locali, a opera della legge regionale. La ripartizione delle risorse, infatti, sarebbe strumentale all'esercizio delle funzioni ripartite.

La suddetta censura, peraltro, trascura di considerare che conferimento delle funzioni e ripartizione delle risorse sono aspetti di una operazione di riorganizzazione istituzionale che si coinvolgono reciprocamente. Per tenere conto di questa implicazione, l'art. 12 impugnato prevede un procedimento basato su accordi e intese tra i soggetti interessati, idoneo a valorizzarne la presenza nelle diverse determinazioni in cui si snoda il procedimento. In particolare, l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse alla regione avviene previo accordo con quest'ultima e l'attribuzione e la ripartizione delle risorse fra gli enti locali può avvenire contestualmente, tramite l'accordo di programma, solo ove vi sia stata l'intesa tra la regione e gli enti locali medesimi. Onde non si vede in qual modo questo procedimento, che attribuisce un ruolo così determinante alla regione, possa violarne le attribuzioni.

4.6 — Infondata è anche la censura mossa all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo il quale, circa la determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto, prevede che tale determinazione avvenga a opera della regione, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. La Regione Lombardia ricorrente ritiene che tale disposizione si presti a un'interpretazione che, attribuendo alla legge regionale il solo compito di determinare i contenuti dei livelli minimi dei servizi e non quello di regolare il procedimento dell'intesa, avrebbe l'effetto di deprimere — a tutto favore degli enti locali — la posizione della regione in una materia — i trasporti pubblici — in cui esiste una propria competenza legislativa e amministrativa riconosciuta costituzionalmente, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; e la Regione Puglia formula — sia pure in forma dubitativa, assumendo l'oscurità della norma — analoga censura.

Ma nulla induce a tale conclusione. Il tenore testuale della disposizione impugnata è tale invece da assegnare alla legge regionale il compito di disciplinare i rapporti con gli enti locali, nel procedimento rivolto alla realizzazione dell'intesa prevista dall'art. 16 impugnato (come del resto hanno fatto, la Regione Lombardia nella legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, e la Regione Puglia nella legge regionale 25 marzo 1999, n. 13) e in tale disciplina hanno da trovare il loro giusto equilibrio le voci della regione e degli enti locali, conformemente al ruolo che loro spetta nella gestione della materia in questione.

5. — Inammissibili sono, infine, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 18 del decreto legislativo, nella parte in cui esso detta norme finalizzate a incentivare il superamento degli assetti monopolistici in atto e a introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale (comma 2) e nella parte in cui (comma 3) prevede un riassetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore del trasporto, indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza. Secondo le Regioni ricorrenti, le disposizioni impugnate risulterebbero insufficienti al loro scopo dichiarato, con violazione degli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione.

La normativa contenuta nell'art. 18 impugnato è stata sostituita da altra normativa — non impugnata — dettata dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale). Non essendo più in vigore la norma impugnata, né risultando che essa abbia prodotto effetti lesivi delle competenze regionali, le relative questioni sono dunque divenute inammissibili.

Ad avviso delle ricorrenti, però, l'insufficienza delle modificazioni operate, in vista del superamento delle censure proposte, e dunque l'affermata perdurante incostituzionalità della normativa che è venuta a sostituire quella impugnata dovrebbe imporre il «trasferimento» della questione su tale nuova disciplina, anche in considerazione della sua natura «correttiva» alla stregua dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997, come integrato dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Senonché, tale richiesto trasferimento non è possibile nel giudizio principale, spettando comunque alla Regione l'onere di esercitare, nel termine di decadenza previsto, l'azione per l'impugnazione della nuova disposizione che è venuta a sostituire quella originariamente contestata (v. sentenza n. 429 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;*

2) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 del medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: MALVICA

01C0439

N. 112

Ordinanza 22 marzo - 27 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare alla trattazione dell'ulteriore udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa dell'imputato e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2 (o comma 2-bis).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2 o 2-bis) del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 27 marzo e il 18 aprile 2000 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Verona e il 6 giugno 2000 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno rispettivamente iscritte ai nn. 345, 346 e 513 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26 e 40 - 1^a serie speciale - dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 27 marzo 2000 (r.o. n. 345/2000) il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente — a seguito di annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio — la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato;

che nel giudizio principale è stata dichiarata in sede dibattimentale la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso a conclusione di una prima udienza preliminare e che, a seguito di ciò, della trattazione della nuova udienza preliminare è stato investito lo stesso giudice-persona fisica che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato;

che il rimettente solleva questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. (comma 2) in quanto non esclude che sia affidata allo stesso giudice-persona fisica che ha disposto una prima volta il giudizio, con un decreto successivamente annullato, la funzione di trattazione della ulteriore udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso reato, assumendo che questa possibilità si pone in contrasto con i principi costituzionali compendati nella garanzia del giusto processo;

che, a tale riguardo, il rimettente esclude che una eventuale soluzione del problema possa essere ricercata nell'ambito degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), i quali, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, attengono alla tutela dell'imparzialità del giudice nei casi in cui il pregiudizio consegua all'esercizio di talune funzioni in un diverso processo, mentre quando il rischio di pregiudizio derivi da attività compiute nello stesso processo si verte nell'ambito di applicazione della disciplina denunciata, che però non ricomprende l'ipotesi anzidetta;

che il giudice *a quo* pur consapevole del fatto che la Corte costituzionale — sulla premessa numerose volte affermata della mancanza dei caratteri del «giudizio» di merito nella sede dell'udienza preliminare anche dopo le modifiche recate dalla legge 8 aprile 1993, n. 105 — ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione analoga (ordinanza n. 367 del 1997), ritiene che sia possibile pervenire ora a diversa soluzione sulla base di ulteriori e più recenti modifiche legislative;

che, in particolare, il rimettente fa richiamo al nuovo comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., inserito dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in quanto detta norma, nello stabilire l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare per il giudice che nel medesimo procedimento abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari, dimostrerebbe l'abbandono, da parte del legislatore, dello stretto collegamento tra disciplina dell'incompatibilità e «giudizio», inteso come valutazione di merito sul contenuto dell'accusa, ponendo, invece, secondo un diverso e più limitato criterio, la sola condizione dell'aver effettuato una (pregressa) valutazione contenutistica dell'accusa e delle prove, ciò che sarebbe confermato dal successivo comma 2-ter del medesimo art. 34, recante specifiche ipotesi escluse dall'incompatibilità appunto perché prive di qualsiasi connotato in tal senso;

che l'omissione legislativa appare al giudice *a quo* in contrasto con il canone di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), giacché il giudice che abbia disposto una prima volta il rinvio a giudizio con proprio decreto successivamente annullato ha compiuto una valutazione di contenuto dell'accusa di certo più penetrante di quella riscontrabile in qualsiasi altra attività che sia svolta nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, nonché con il principio di uguaglianza (ancora l'art. 3) sotto il profilo della parità di trattamento, nel raffronto con le ipotesi, assimilabili, che viceversa determinano l'incompatibilità;

che vi sarebbe inoltre lesione del diritto di difesa dell'imputato (art. 24 della Costituzione), compromesso dalla pregressa valutazione di contenuto dell'accusa, espressa dallo stesso giudice;

che sarebbe infine violata la garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111 della Costituzione), nel suo aspetto di terzietà del giudice, perché la nuova valutazione sul contenuto dell'accusa ai fini del rinvio a giudizio potrebbe essere condizionata dalla «forza della prevenzione», tendendo il giudice a mantenere ferma la medesima valutazione espressa in precedenza;

che con altra ordinanza in data 18 aprile 2000 (r.o. n. 346/2000) il medesimo giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Verona ha sollevato questione identica e riferita agli stessi parametri costituzionali;

che con ordinanza del 6 giugno 2000 (r.o. n. 513/2000) il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che anche in questo giudizio di merito un primo decreto di rinvio a giudizio è stato annullato per ragioni processuali, e l'udienza preliminare è stata nuovamente affidata al medesimo giudice-persona fisica;

che tale ipotesi, si osserva nell'ordinanza di rimessione, non rientra né nel comma 2 né nel comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., e che pertanto la disciplina risulta, ad avviso del rimettente (che denuncia specificamente l'art. 34, comma 2-bis), lacunosa e in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali: con l'art. 111, in quanto il principio di terzietà del giudice non si risolve nell'equidistanza rispetto alle parti, ma impone anche di evitare possibili situazioni di pregiudizio, sia esso reale o anche solo apparente, per il condizionamento derivante da precedenti attività; e con l'art. 3, perché ne risultano differenziate situazioni processuali invece assimilabili, alla stregua della *ratio* dell'impugnato comma 2-bis che il rimettente individua nella esigenza di preservare il giudice dell'udienza preliminare dalla conoscenza di atti del procedimento, conoscenza certo maggiore nell'ipotesi in discorso rispetto a quella conseguente alle spesso episodiche attività svolte dal giudice per le indagini preliminari;

che in tutti e tre i giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, con identiche argomentazioni nei relativi atti di intervento, per l'infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che le due ordinanze del giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Verona e l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno sollevano un'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per motivi sostanzialmente identici e che quindi i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le tre ordinanze sopra menzionate sottopongono a questa Corte il dubbio circa la compatibilità dell'art. 34 cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per l'udienza preliminare, il quale abbia disposto il rinvio a giudizio con decreto successivamente annullato, non possa esercitare nuovamente la funzione di trattazione dell'udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato, per il medesimo reato;

che questa Corte ha in passato affermato numerose volte che, nell'udienza preliminare, il giudice è chiamato a svolgere una deliberazione di carattere processuale circa l'idoneità della domanda del pubblico ministero a determinare l'apertura della fase del giudizio e non a esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso e che, su questa base, la questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte anche in questa circostanza impugnata, è già stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 207 del 1998 e 367 del 1997);

che, quanto alla censura mossa alla disposizione denunciata sotto il profilo della violazione del principio del «giusto processo», i termini costituzionali della questione ora proposta non sono modificati, rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto:

a) la nuova formulazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, imponendo che il processo si svolga «davanti a un giudice terzo e imparziale», non innova sostanzialmente rispetto ai principi già desumibili dagli a suo tempo invocati artt. 24 e 3 della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte e in quanto;

b) in ogni caso, le innovazioni nel frattempo apportate alla disciplina dell'udienza preliminare con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 innovazioni dalle quali si trae spunto per argomentare l'introduzione di valutazioni sul merito dell'accusa da parte del giudice dell'udienza preliminare idonee a pregiudicare la terzietà e l'imparzialità del medesimo giudice, una volta chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di rinvio a giudizio non erano ancora operanti nel momento in cui i giudici per l'udienza preliminare, nei tre procedimenti in questione, si erano pronunciati disponendo il giudizio con i decreti poi annullati — le udienze preliminari in questione, nei tre procedimenti penali, essendosi svolte rispettivamente il 5 ottobre 1998, il 27 ottobre 1999 e il 27 marzo 1998, prima quindi dell'entrata in vigore della citata legge n. 479 del 1999, dalla quale la disciplina dell'udienza preliminare è stata modificata;

che, circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della pretesa irrazionalità del sistema legislativo che non prevede l'incompatibilità a tenere la (ulteriore) udienza preliminare per il giudice dell'udienza preliminare che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio successivamente annullato, mentre prevede l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare per il giudice che, nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari (incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. a seguito dell'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), anche indipendentemente dal rilievo dell'inapplicabilità di detta disposizione in due dei tre procedimenti dai quali ha origine la presente questione, è sufficiente

rilevare che la suddetta modifica legislativa indicata come *tertium comparationis* introduce una nuova causa di incompatibilità operante tra funzioni diverse svolte nell'ambito del procedimento, mentre la nuova causa di incompatibilità alla quale i giudici rimettenti tendono tramite la pronuncia di incostituzionalità della norma denunciata opererebbe in relazione a una medesima funzione e ciò di per sé basta a escludere l'esistenza di quella contraddizione del legislatore che alimenta la prospettata denuncia di irrazionalità delle scelte legislative;

che, per questo, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: MALVICA

01C0440

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 278

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Nuova Moda S.n.c.*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con Sentenza di non doversi procedere (azione di regresso sottoposta a termine di decadenza triennale) - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE D'APPELLO

Nella controversia di lavoro iscritta al n. 157/2000 promossa da I.N.A.I.L., contro Nuova Moda s.n.c.;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso, che pende avanti questa Corte d'appello procedimento di secondo grado per la riforma della sentenza n. 673/1999 con la quale il tribunale di Venezia — giudice del lavoro, pronunciando sull'azione di regresso promossa dall'I.N.A.I.L. contro la s.n. Nuova Moda in relazione all'infortunio occorso all'operaio Nino Riccoboni, ha dichiarato l'I.N.A.I.L. decaduto dall'azione per essere trascorsi oltre tre anni dalla data in cui si era concluso con sentenza di applicazione concordata della pena il procedimento penale contro il responsabile della società;

che l'istituto lamenta la violazione dell'art. 112 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in quanto nell'ipotesi di sentenza a seguito di patteggiamento, essendo quest'ultima equiparata a sentenza di condanna, il termine triennale applicabile è, a suo avviso, quello di prescrizione disciplinato nella seconda parte del quinto comma di detto articolo — come tale suscettibile di prescrizione, nella specie validamente interrotta — e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, quello di decadenza disciplinato dalla prima parte del medesimo comma, rispetto al quale non sono ammessi atti interruttivi;

Considerato che la distinzione tra termine di decadenza e termine di prescrizione nell'ambito del quinto comma del menzionato art. 112 può qualificarsi diritto vivente, soprattutto a seguito della sentenza n. 3288 del 16 aprile 1997 delle sezioni unite della Corte di cassazione che ha impostato un'interpretazione organica dell'intera disposizione alla luce dei sopravvenuti mutamenti normativi (in materia di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile) e delle pronunce della Corte costituzionale;

che in particolare le sezioni unite hanno ritenuto che la prima ipotesi è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale (e il termine di decadenza decorre dalla sentenza di non doversi procedere), mentre la seconda è caratterizzata dall'esistenza di tale accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna (e il termine di prescrizione decorre da quando tale sentenza diventa irrevocabile);

Ritenuto peraltro che il quinto comma dell'art. 112 non prevede espressamente l'ipotesi in cui il procedimento penale venga definito con sentenza resa a seguito di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. e appare arduo equipararla alle «sentenze di non doversi procedere» di cui alla prima parte del comma,

pur riconoscendo che sussiste la *eadem ratio*, e cioè l'esigenza di pervenire a un rapido accertamento della responsabilità del fatto-reato, tenuto conto che nel campo delle decadenze non si ritiene consentito il ricorso all'analogia;

che la diversa opzione interpretativa — fatta propria in questo giudizio dall'I.N.A.I.L. e ora condivisa dalla sentenza n. 14374/1999 della Corte di Cassazione — che agli effetti dell'art. 112, quinto comma, riconduce la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna non risulta convincente perché appare in contrasto sia con l'orientamento prevalente che riserva tale equiparazione ai soli effetti propriamente penali, mentre per legge (art. 445 c.p.p) ne è esclusa l'efficacia nei giudizi civili e amministrativi, sia con la *ratio* dell'art. 112 individuata dalla giurisprudenza delle sezioni unite nell'esigenza di garantire un rapido accertamento delle responsabilità del fatto-reato «nei rapporti tra Istituto, assicurato e datore di lavoro, e, nell'interesse di quest'ultimo, senza consentire indefinitamente all'Istituto di interrompere la prescrizione con aggravio della possibilità di prova» (cfr. Cass. 16 aprile 1997 n. 3288 cit.);

che la soluzione radicale di negare all'ipotesi di sentenza di patteggiamento l'applicabilità sia del termine di decadenza sia di quello (breve) di prescrizione non solo è insoddisfacente da un punto di vista sistematico ma apparirebbe priva di ogni ragionevolezza nel disciplinare in modo tanto diverso (con la decadenza e senza decadenza ovvero con la prescrizione breve e con la prescrizione ordinaria) fattispecie del tutto assimilabili per quanto attiene l'esigenza di tutela dei diritti coinvolti;

che alla luce dei diritti costituzionali a una efficace difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione) e a un uguale trattamento di situazioni giuridiche consimili (art. 3 della Costituzione), il diverso, deteriore trattamento che fatalmente consegue in danno del presunto responsabile civile dell'infortunio dal fatto che l'art. 112 quinto comma, nel fissare all'I.N.A.I.L. termini di decadenza per agire in regresso nelle ipotesi in cui manca un accertamento del fatto-reato, non ha incluso l'ipotesi del procedimento penale chiuso con sentenza di patteggiamento, suscita dubbi di illegittimità costituzionale;

che, infine, la decisione sulla conformità o meno al dettato costituzionale di una norma che esclude l'assoggettabilità a decadenza dell'azione di regresso esercitata dopo una sentenza di patteggiamento mentre la prevede per altri analoghi casi in cui manchi l'accertamento del fatto-reato è rilevante in causa perché sull'inesistenza di un termine di decadenza si fonda l'appello;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento all'art. 444, codice procedura penale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Venezia, addì 20 febbraio 2001

Il Presidente: DAPELO

N. 279

Ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Eridiana S.p.a. ed altri

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con Sentenza di non doversi procedere (azione di regresso sottoposta a termine di decadenza triennale) - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE D'APPELLO

Nella controversia di lavoro iscritta al n. 156/2000 promossa da I.N.A.I.L.;

Contro Eridiana S.p.a., Bonino Gianfranco e Roat Fulvio.

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che pende avanti questa Corte d'Appello procedimento di secondo grado per la riforma della sentenza n. 697/1999 con la quale il tribunale di Venezia — giudice del lavoro, pronunciando sull'azione di regresso promossa dall'I.N.A.I.L. contro la S.p.a. Eridiana e due preposti allo stabilimento Eridiana in relazione all'infortunio occorso all'operaio Bruno Fracasso, ha dichiarato l'I.N.A.I.L. decaduto dall'azione per essere trascorsi oltre tre anni dalla data in cui si era concluso con sentenza di applicazione concordata della pena il procedimento penale conto il responsabile della società;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 278/2001).

01C0378

N. 280

Ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Cuneo sui ricorsi riuniti proposti da Botasso Giovanni ed altro contro Ufficio II.DD. di Cuneo

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - Determinazione del valore iniziale dell'area - Rivalutazione del «prezzo di acquisto», in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo - Previsione per i terreni acquistati a titolo oneroso e non anche per i terreni acquistati a titolo gratuito (in virtù di successione o donazione) - Irragionevole disparità di trattamento fiscale - Ingiustificata considerazione come plusvalenze delle variazioni del costo della vita.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 2, parte II, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g), l. 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 la seguente ordinanza;

Visti i ricorsi presentati da Armando Giovanni Battista (1015/00 RGR) e da Botasso Giovanni (1014/00 RGR) avverso avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio II.DD. di Cuneo con i quali non è stata riconosciuta la rivalutazione ISTAT al valore iniziale di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ricevuti in eredità e successivamente alienati, con conseguente determinazione di plusvalenza ben maggiore rispetto a quella dichiarata e conseguente maggiore ILOR 1994;

Visti il tenore dei detti avvisi di accertamento e le difese formulate nelle sue costituzioni in giudizio dall'Ufficio II.DD. di Cuneo, che ha rilevato come la 2ª parte del secondo comma dell'art. 82 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modif. dall'art. 11, comma 1, lett. g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sia del seguente tenore: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 («plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili...») — nota della Commissione) è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione senza che sia inserito, per il caso di terreni acquistati per effetto di successione o donazione, l'inciso rivalutato..., che quindi è riferito solo ai terreni acquistati a titolo oneroso e non a quelli acquisiti a titolo gratuito;

Rilevato che l'Ufficio, sulla base della distinzione di cui sopra, che emerge dal tenore della legge, ritiene, conformemente alla Circolare Ministero delle finanze n. 73 del 27 maggio 1994, parte 6ª, che poiché la rivalutazione è stata specificamente prevista soltanto per gli acquisiti a titolo oneroso e non pure per quelli a titolo gratuito, non è ipotizzabile un'applicazione estensiva della citata disposizione contenuta nell'art. 82, comma 2 terzo periodo, del T.U.I.R.»;

Poiché quindi la norma prevede una disparità di trattamento fiscale tra le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di destinazione edificatoria che erano stati acquistati a titolo oneroso e quelle derivanti dalla vendita di analoghi terreni acquistati per effetto di successione o donazione: nel primo caso il costo, e cioè il prezzo di acquisto è «rivalutato», nel secondo no;

Ritenuto che non sia possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di estendere il calcolo della rivalutazione anche al secondo caso;

Rilevato infatti che le altre modalità di calcolo della plusvalenza, espressamente previste dalla norma, sono identiche perché è previsto che il prezzo di acquisto sia aumentato in entrambi i casi «di ogni altro costo inerente» nonché «dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili» (e «di successione» nel secondo caso), di talché l'omessa indicazione dei termini «rivalutato in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» per il calcolo del prezzo di costo degli immobili acquistati a titolo gratuito non può essere ritenuta non voluta dal legislatore;

Ritenuto che alla detta mancata indicazione non possa ovviarsi neppure con un'interpretazione estensiva che preveda l'applicazione di tale variazione del tutto omessa dalla legge, anche al caso di vendite di terreni acquistati «per effetto di successione o donazione»;

Rilevato che la detta disparità di trattamento non trova alcuna valida spiegazione neppure nei lavori preparatori della norma stessa (dai quali risulta solamente che l'inciso relativo alla rivalutazione del prezzo di acquisto, originariamente non previsto, è stato introdotto dalla Camera dei deputati e poi approvato anche dal Senato), lavori preliminarmente acquisiti dalla commissione per decidere sulla necessità di trasmettere o meno d'ufficio gli atti alla Corte costituzionale affinché decida se la norma in questione, che sembra violare i principi stabiliti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana, sia o meno costituzionalmente legittima;

Ritenuto infatti che non paia che la plusvalenza possa sussistere e partecipare alla formazione del reddito imponibile del contribuente nella misura in cui sia qualificabile come mero incremento di valore determinato dal costo della vita e che la differenza di trattamento tra le plusvalenze derivanti da cessione di immobili acquistati a titolo oneroso (alle quali il legislatore ha applicato il principio in questione, applicandolo anche in altri casi, come, ad esempio, alla tassazione dei *capital gain* in occasione della cessione di quote azionarie) e quelle derivanti da immobili acquistati a titolo gratuito non abbia alcuna spiegazione ragionevole;

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, che appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma secondo, 2ª parte, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modif. dall'art. 11, comma 1, lett. g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come meglio individuata nella parte motiva, in riferimento agli artt. 3. e 53 della Costituzione della Repubblica italiana laddove non prevede che anche il prezzo di acquisto dei terreni acquistati per effetto di successione o donazione sia «rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati»;

Dispone l'immediata trasmissione di tutti gli atti processuali, con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni di cui infra, alla Corte costituzionale;

Sospende i giudizi fin visto l'esito di quello della Corte costituzionale;

Da atto del fatto che dell'ordinanza in questione è stata data lettura nella pubblica udienza ai ricorrenti ed al rappresentante dell'Ufficio II.DD. di Cuneo;

Manda alla segreteria della commissione di far notificare l'ordinanza, nel testo integrale, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla segreteria della commissione di comunicare l'ordinanza, nel testo integrale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cuneo, addì 13 febbraio 2001

Il Presidente: LANZA

01C0379

N. 281

*Ordinanza emessa il 17 novembre 2000 dal g.u.p. del tribunale di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Pino Santino*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Impossibilità per il pubblico ministero di contraddire la richiesta formulata dall'imputato, con esclusione della facoltà di richiedere integrazione probatoria e di impugnare la sentenza di condanna (salva l'ipotesi in cui venga modificato il titolo del reato) - Preclusione per il giudice del potere di respingere la richiesta - Attribuzione all'imputato del diritto di decidere sulle modalità di definizione del giudizio con conseguimento automatico di uno sconto di pena - Contrasto con le finalità dell'istituto - Lesione del principio di indipendenza del giudice - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 438, nel testo introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 101 e 111.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Premesso che all'udienza preliminare del 7 giugno 2000 ed a quella successiva del 14 novembre 2000 nel procedimento n. 236/97 r.g. l'imputato Pino Santino ha richiesto, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, che il processo a suo carico venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p.;

Che il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'art. 438 citato, deducendo violazione degli artt. 101 e 111 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 sono state introdotte numerose e significative modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato talché essa appare oggi completamente stravolta rispetto alla disciplina originaria, che era ispirata ad una logica deflattiva, mediante l'abbreviazione dei tempi processuali, in conseguenza del mancato svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, o della intera fase dibattimentale.

Ed è proprio al fine di realizzare tale esigenza che il legislatore ha previsto uno sconto di pena al soggetto richiedente, in caso di condanna, in cambio dell'accettazione di un giudizio allo stato degli atti.

Senonché, con la novella n. 479/1999 l'impianto normativo dell'istituto è stato sostanzialmente riscritto, in quanto:

a) è venuto meno il consenso del pubblico ministero;

b) è venuto meno il requisito della definibilità allo stato degli atti come criterio di ammissibilità del giudizio abbreviato, il quale dunque può essere disposto sulla base di una semplice richiesta formulata dall'imputato;

c) è prevista la possibilità di assumere prove pure nel corso del giudizio abbreviato al fine di sopperire ad eventuali incompletezze dell'indagine preliminare; in particolare è prevista la possibilità, per l'imputato, di subordinare la richiesta all'assunzione di nuove prove.

Ciò premesso ritiene lo scrivente che la nuova configurazione normativa del giudizio appare in contrasto con alcuni principi costituzionali.

Occorre anzitutto soffermarsi sulla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, secondo la quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, e che ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Tale disposizione non può che riguardare ogni fase processuale, e dunque non solo la fase dibattimentale vera e propria, in quanto le norme contenute nei successivi commi 4 e 5 regolano, più specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle sole fasi in cui viene assunta la prova.

Ne deriva che non può verificarsi, nel processo penale, alcuna situazione giuridica che non riconosca, a ciascuna delle parti, il diritto ad interloquire. La disposizione dell'art. 438 c.p.p. consente — invece — ad una sola parte, e precisamente all'imputato, di poter decidere circa la modalità di definizione del giudizio.

Occorre peraltro rilevare, anche in punto di rilevanza nel processo in corso, che la possibilità del p.m. di contraddire su un piano di parità, la richiesta dell'imputato, dovrebbe comportare una delle seguenti conseguenze processuali:

1) o il dissenso motivato del p.m. comporta la prosecuzione del processo con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice di riconoscere la non congruità delle motivazioni addotte, con conseguente attribuzione dello sconto di pena, oppure;

2) dovrebbe riconoscersi al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente circa la ammissibilità della richiesta dell'imputato.

Va inoltre sottolineato come l'attuale disciplina del rito introduca evidenti disparità nel sistema processuale, laddove, a fronte della perdita, per il p.m., del diritto di contraddire la richiesta di rito abbreviato, non si accompagna neppure una nuova maggiore estensione dell'esercizio del diritto alla prova, posto che il p.m. non ha facoltà di richiedere integrazioni probatorie, né può impugnare le sentenze di condanna, salva l'ipotesi in cui venga modificato il titolo del reato.

In secondo luogo la disciplina attuale appare altresì in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, laddove, (nel caso in cui l'imputato non formuli alcuna istanza di integrazione probatoria), nega al giudice il potere di deliberare sulle questioni prospettate dalle parti in contraddittorio tra di loro, talché la soggezione del giudice alla legge finisce per risolversi in una soggezione alla mera volontà di una delle parti del processo, dovendosi lo stesso limitare ad un controllo meramente formale della richiesta, senza poterla eventualmente respingere, per motivi attinenti al merito.

L'attuale assetto normativo, pertanto, introduce un singolare diritto soggettivo assoluto dell'imputato non solo sulla scelta del rito, ma anche al conseguimento automatico di uno sconto di pena.

Tale automatismo comporta, di fatto, la vanificazione delle finalità di speditezza e di economia perseguite dal legislatore, allorquando si renda necessaria una integrazione probatoria che — da un lato — non consente al giudice di respingere la richiesta e — dall'altro — gli impone di praticare all'imputato quello sconto di pena, senza che gli sia consentito distinguere tra coloro che hanno contribuito alla riduzione dei tempi processuali, e

coloro che — invece — hanno provocato la dilatazione degli stessi, attraverso attività di integrazione probatoria. L'attuale disciplina del rito abbreviato si presenta pertanto come irrazionale, in quanto confligge con la finalità «premiale» che dovrebbe ispirare l'istituto di cui trattasi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le prospettate questioni di legittimità costituzionale appaiono non manifestamente infondate e la loro definizione appare rilevante rispetto al giudizio in corso, che va pertanto sospeso, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 497, in riferimento agli artt. 111 e 101 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Saluzzo, addì 17 novembre 2000

Il giudice: ARCIDIACONO

01C0380

N. 282

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Bollino Beatrice ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Inutilizzabilità dei verbali di cui si chiede l'acquisizione in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n. 2/2000 - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Premesso che all'udienza odierna del procedimento penale contro gli imputati, tutti contumaci, Bollini Beatrice, Sharygin Sergey, Shirinian Vahe, Torres Edward, Volpi Massimo, il p.m. ha chiesto che questo giudice dichiari utilizzabili ai fini della decisione i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da Rossi Andrea, teste ex art. 210 c.p.p., e che il difensore di tutti gli imputati si è dichiarato remissivo (mentre, all'udienza del 23 settembre 1999 lo stesso difensore si era opposto alla lettura, tanto che fu necessario disporre una rogatoria).

Ritenuto che dunque è sostanzialmente intervenuto l'accordo sulla acquisizione e sulla utilizzazione di detti verbali (presenti materialmente nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente per essere stati allegati a commissione rogatoria internazionale avente per oggetto l'escussione del Rossi, detenuto in Messico, al solo scopo di facilitarne l'esame da parte dell'A.G. di questo Stato).

Rilevato che l'A.G. messicana ha comunicato che il Rossi non ha inteso sottoporsi all'esame.

Considerato che: in materia di utilizzazione dei verbali di dichiarazioni non rese nel contraddittorio è intervenuto il decreto legge n. 2/2000, convertito nella legge n. 35/2000, (disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo), che ha previsto esclusivamente il caso in cui si tratti di valutare ai fini della decisione le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data della sua entrata in vigore.

La normativa transitoria attuativa dell'art. 111 della Costituzione impone l'applicazione dei principi di cui al citato art. 111 ai procedimenti penali in corso, salva la regolamentazione sopra richiamata dello specifico caso (art. 1/1).

Poiché si tratta di decidere ora se acquisire e dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal Rossi, ricorre l'ipotesi di cui al citato art. 1/1 e si devono dunque applicare direttamente i suddetti principi, secondo cui tutte le prove vanno assunte nel contraddittorio e in particolare non sono utilizzabili le dichiarazioni di chi per libera scelta si è sottratto al contraddittorio medesimo.

In base a tale principio le dichiarazioni del Rossi non sono utilizzabili, nulla valendo in contrario che sia intervenuto il consenso del difensore, posto che l'art. 111 della Costituzione rimette alla legge ordinaria la regolamentazione dei casi in cui la formazione della prova non abbia luogo in contraddittorio e questa legge ancora non è stata emanata, se non per i procedimenti in corso senza peraltro disciplinare il caso *de quo*.

Quando la legge transitoria fa riferimento ai principi dell'art. 111 deve necessariamente ritenersi che intenda richiamare esclusivamente il principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto il legislatore costituzionale affida al legislatore ordinario la regolamentazione dei casi in deroga, sia pure indicando dei criteri.

In base a questa interpretazione, che è quella adottata dal Collegio, non potrebbe darsi lettura delle dichiarazioni del Rossi, che costituiscono importante elemento di prova a carico, in quanto l'attuale legislazione vieta, nei procedimenti penali in corso al marzo 2000, l'utilizzazione dei verbali di cui si chieda l'acquisizione in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto legge.

L'art. 1 del decreto legge risulta pertanto in possibile contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) poiché resterebbe comunque vietata attualmente, nei procedimenti pendenti al marzo 2000, l'acquisizione di mezzi di prova non formati nel contraddittorio delle parti, nonché con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per una disparità di trattamento, che non sembra giustificata, dell'acquisibilità e utilizzabilità dei verbali a seconda che la richiesta relativa sia fatta o meno entro una certa data.

Qualora si dovesse invece ritenere, essendo stata anche questa ipotesi apprezzata dal Collegio, che quando l'art. 111 fa riferimento ad una legge ordinaria per la disciplina dei casi in deroga, tale possa considerarsi pure l'attuale normativa del codice di rito, si dovrebbe al caso *de quo* applicare il disposto dell'art. 513 c.p.p. (e non quello di cui all'art. 431 c.p.p. come modificato dalla legge n. 479/99, poiché il primo regola specificamente la questione) con una possibile alternativa di interpretazione: se si ritenesse che l'imputato debba dare il consenso personalmente alla utilizzazione del verbale, nei processi, come il presente, che si svolgono in contumacia, questo tipo di verbale non sarebbe mai acquisibile, se si ritenesse che tale consenso possa essere prestato dal difensore, in rappresentanza dell'imputato contumace, la norma confliggerebbe con la previsione dell'art. 111 secondo cui uno dei criteri generali di possibile riferimento della legge ordinaria è quello del consenso dell'imputato (e non del difensore).

L'applicazione dell'art. 513 c.p.p. comporterebbe, nella prima ipotesi, una possibile violazione del principio di ragionevolezza, dato che nei processi pendenti con imputati contumaci questo tipo di dichiarazioni non sarebbe mai utilizzabile, nella seconda, una violazione dei criteri indicati dall'art. 111; in questo secondo caso, il giudice sarebbe autorizzato ad applicare direttamente i principi dell'art. 111 e, per quanto sopra detto, non potrebbe comunque utilizzare questi verbali.

Ritenuto pertanto che, potendo configurarsi un contrasto fra l'art. 1 del decreto legge n. 2/2000, convertito nella legge n. 35/2000, e l'art. 3 della Costituzione, ed essendo la questione della utilizzabilità o meno dei verbali contenenti le dichiarazioni del Rossi rilevante ai fini della decisione, poiché tali dichiarazioni costituiscono elementi di prova a carico, deve applicarsi il disposto dell'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 2/2000, convertito nella legge n. 35/2000, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a tutti gli imputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 30 gennaio 2001

Il Presidente: FERRUCCI

N. 283

Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal tribunale di Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana nel procedimento civile vertente tra Albergo Al Bivio S.a.s. di Bettega Loris & C. e Doff Sotta Maria ed altre

Avvocato e procuratore - Divieto per i praticanti avvocati di esercitare la professione *extra districtum* - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli avvocati, in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di residenza nel capoluogo del circondario del tribunale nonché dei limiti territoriali all'attività procuratoria - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 54/1977 e 61/1996.

- R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2000, promossa con atto di citazione notificato in data 10, 20 e 22 maggio 2000 da Albergo Al Bivio S.a.s. di Bettega Loris & C., elettivamente domiciliata in Fiera di Primiero, piazza Cesare Battisti, 3, presso lo studio dell'avv. Massimo Zortea, rappresentata e difesa dal dott. Luca Gadenz del Foro di Venezia in forza di delega a margine dell'atto di citazione, attrice;

Contro Maria, Rossella e Marcella Doff Sotta, tutte elettivamente domiciliate in Trento, via Dietro le Mura B. 13, presso lo studio dell'avv. Tullio Moser, che le rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di risposta in data 23 giugno 2000 convenute;

1. — Premesse sullo svolgimento del giudizio.

Con atto di citazione notificato in data 10, 20 e 22 maggio 2000 la società Albergo Al Bivio — premesso di essere proprietaria tavolare della quota indivisa di 1/2 della p.f. 45/2 in P.T. 1275 c.c. Imer — citava avanti a questo tribunale le sorelle Doff Sotta, chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta usucapione a suo favore delle rimanenti tre quote indivise di 1/6 ciascuna intestate alle convenute.

Queste ultime si costituivano con comparsa di risposta in data 23 giugno 2000, nella quale, contestando la fondatezza della domanda, eccepivano in via pregiudizievole l'assoluta nullità dell'atto di citazione in quanto redatto e sottoscritto solo dal dott. Luca Gadenz, praticante avvocato abilitato al patrocinio iscritto nello speciale registro di cui all'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, come tale privo di *ius postulandi* avanti ai tribunali posti al di fuori del distretto della Corte d'appello della suddetta città (tra i quali ovviamente rientra anche questo tribunale, il cui circondario fa parte del distretto della Corte d'appello di Trento).

Con ordinanza riservata in data 12 agosto 2000 il g.i., ritenuto che l'eccezione pregiudizievole formulata dalle convenute appariva idonea a definire il giudizio, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 settembre 2000, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.

2. — Le questioni relative all'interpretazione dell'art. 8, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: le posizioni prese dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi.

L'attrice sostiene che la questione pregiudizievole sollevata dalle convenute va risolta nel senso della validità dell'atto di citazione per tre distinte e alternative ragioni, l'una subordinata all'altra:

in primo luogo perché il divieto per i patrocinatori di esercitare al di fuori del distretto di appartenenza sarebbe stato implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 disp. prel. del codice civile e dell'art. 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1997, n. 27, in quanto incompatibile con le disposizioni di quest'ultima legge che hanno tolto ogni limite territoriale all'esercizio della professione di procuratore legale, facendo venire meno la distinzione tra tale figura e quella dell'avvocato, e abrogando espressamente gli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, che tale limite ponevano;

in secondo luogo perché la norma che vieta ai patrocinatori di esercitare *extra districtum*, se ritenuta tuttora esistente, sarebbe in contrasto con i «vigenti principi comunitari in tema di libera circolazione dei beni e dei servizi, nonché della libera circolazione dei professionisti» (cfr. la pag. 9 della comparsa conclusionale) e, in parti-

colare, con gli artt. 59 e 60, lettera *d*) del Trattato istitutivo della Comunità europea (da ultimo ribaditi dall'art. 16 della legge comunitaria per il 1999), sicché tale norma andrebbe disapplicata dal giudice, con conseguente estensione ai patrocinatori della «portata innovativa della nuova legge di riforma n. 27/1997 per quanto attiene al venir meno del vincolo territoriale di esercizio della professione» (*cf.* la pag. 11 della comparsa accidentale);

in terzo luogo perché il divieto per i patrocinatori di esercitare *extra districtum*, se ritenuto tuttora vigente e non contrario e norme comunitarie, costituirebbe «palese violazione dei principi sanciti dalla Costituzione, in rapporto: *a*) alla irragionevolezza del vincolo (art. 3 della Costituzione); *b*) alla disparità di trattamento tra due categorie di professionisti entrambi aventi (n.d.r.: nei rispettivi ambiti) pieni poteri di patrocinio (...) (art. 3 della Costituzione); *c*) al libero riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro e alla sua relativa tutela (artt. 4 e 35 della Costituzione); *d*) alla illegittima limitazione della libertà di movimento del lavoratore su tutto il territorio nazionale e comunitario (art. 16 Cost.)» (*cf.* la pag. 8 della comparsa conclusionale). Ciò anche alla luce della già richiamata normativa comunitaria in materia di libertà nella prestazione dei servizi in tutto il territorio comunitario.

Le convenute, per contro, sottolineano che la norma contenuta nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è chiaramente diretta a limitare l'attività dei praticanti avvocati sia con riferimento al tipo di procedimenti nei quali possono esercitare il patrocinio, sia con riferimento alla sfera territoriale in cui tale attività può essere espletata, a prescindere dal valore e dalla materia della causa. Sottolineano, altresì, che la duplice limitazione rispetto all'attività degli avvocati sarebbe del tutto ragionevole in considerazione della differente qualificazione professionale delle due figure. Con particolare riferimento alla limitazione territoriale le convenute aggiungono che essa sarebbe giustificata in quanto non fine a sé stessa, bensì strumento per consentire sia al Consiglio dell'Ordine che ai singoli *dominus* un più efficace e stringente controllo sull'attività dei patrocinatori.

3.1. — L'attuale vigenza della norma contenuta nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Va anzitutto escluso che l'art. 8 della legge professionale forense sia stato implicitamente abrogato per incompatibilità con le disposizioni della legge 24 febbraio 1997, n. 27. Questa legge, infatti, si è limitata a sopprimere l'albo dei procuratori legali e ad adottare altre misure necessarie per parificare tale categoria a quella degli avvocati, senza occuparsi di alcun modo della figura del patrocinatore legale. Non si può pertanto porre alcun problema di incompatibilità con il più volte citato art. 8, che è appunto specificamente dedicato alla disciplina della c.d. pratica forense.

Del resto tale incompatibilità, se fosse effettivamente esistita, sarebbe stata certamente eliminata dal legislatore in modo esplicito, così come è avvenuto per numerose altre norme della legge professionale forense (*cf.* l'art. 6, comma 1, legge n. 27 del 1997, che ha espressamente abrogato, tra gli altri, gli artt. 5 e 6 del r.d.l. n. 1587 del 1933).

Ogni dubbio sull'attuale esistenza della norma contenuta nell'art. 8 della legge professionale è comunque fugato dal fatto che il legislatore ha modificato tale norma in un momento successivo all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, il che non avrebbe avuto alcun senso se quest'ultima legge avesse implicitamente abrogato il citato art. 8 (il cui attuale testo è infatti quello che deriva dalle modifiche apportate dall'art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

3.2. — La mancanza di contrasto tra l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e la normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi.

Con riferimento alla richiesta di disapplicazione della norma in esame per contrasto con la normativa comunitaria, il tribunale osserva anzitutto che non appaiono pertinenti i richiami agli artt. 48 e 52 del Trattato istitutivo della Comunità europea, posto che i detti articoli hanno rispettivamente ad oggetto la libera circolazione dei lavoratori dipendenti nello spazio comunitario e il diritto di stabilimento in tutti gli Stati membri riconosciuti a ogni imprenditore comunitario.

Più mirato, invece, è il riferimento agli artt. 59 e 60 del Trattato della Comunità europea, posto che il primo prevede la graduale soppressione delle «restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità»; e il secondo, alla lettera *d*), chiarisce che nel concetto di servizi rientrano «le attività delle libere professioni».

Senonché si può anzitutto dubitare che l'attività dei patrocinatori legali sia tout court qualificabile come libera professione, piuttosto che come attività propedeutica al futuro esercizio della professione di avvocato. Ma soprattutto non può sfuggire che le norme sopra citate pongono un principio di carattere generale, che non pare incompatibile con una regolamentazione dell'esercizio della professione, tant'è che lo stesso art. 60, al suo

ultimo comma, stabilisce che «il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini».

È pertanto evidente che le norme comunitarie richiamate dall'attrice non impongono la eliminazione di ogni qualsivoglia limite all'esercizio delle libere professioni, ma semplicemente richiedono che i limiti posti ai professionisti degli altri Stati membri non siano maggiori di quelli posti ai professionisti italiani (in proposito *cfr.* pure le norme di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi in Italia da parte degli avvocati comunitari). Non esiste, quindi, un effettivo e diretto contrasto tra gli artt. 59 e 60 del Trattato della Comunità europea e l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, posto che quest'ultimo pone sì dei limiti alle attività dei patrocinatori legali, ma non discrimina in alcun modo i cittadini degli altri Stati membri della Comunità.

Un contrasto tra il citato art. 8 e la normativa comunitaria sarebbe per contro configurabile nel caso in cui esistesse un regolamento o una direttiva che vietasse in modo assoluto la previsione di limiti territoriali interni all'attività degli aspiranti professionisti. Ma a quanto consta una siffatta norma comunitaria non esiste, tant'è che l'attrice, nel tentativo di dare maggiore concretezza alla tesi della disapplicazione, è stata costretta a richiamare l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria per il 1999), e cioè una norma che non ha diretta attinenza al caso in esame, posto che essa si limita a parificare il domicilio alla residenza ai fini dell'iscrizione agli albi professionali o ad altri elenchi o registri. Tale norma, pertanto, ha senza dubbio inciso sull'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ma solo ed esclusivamente nel senso che il registro speciale nel quale il patrocinatore si deve iscrivere non è più necessariamente quello tenuto dal Consiglio dell'Ordine del suo luogo di residenza (*cfr.* l'art. 11 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme di attuazione della legge professionale forense).

3.3. — La corretta interpretazione dell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: i conseguenti dubbi sulla sua legittimità costituzionale.

Una volta stabilito che la norma in esame è tuttora vigente e non dev'essere disapplicata, occorre individuare qual è la sua esatta portata. Il compito non è difficile, posto che, come hanno sottolineato le convenute, l'art. 8 della legge professionale forense è chiaramente diretto a porre un duplice limite all'attività dei patrocinatori legali: il primo è di carattere territoriale, e consiste nel fatto che i patrocinatori possono esercitare la loro attività solo «davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro» nel quale sono iscritti; il secondo è di tipo «qualitativo», nel senso che il patrocinio è ammesso solo per le cause di minore importanza, e cioè «limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1977, n. 254, rientrano nella competenza del pretore».

In estrema sintesi i patrocinatori si trovano in una situazione peggiore rispetto agli avvocati sia in relazione alla tipologia di cause che possono trattare (limitata, per i primi, a quelle c.d. *ex pretorili*), sia in relazione all'ambito territoriale in cui possono operare (limitato, per i primi, ai tribunali del distretto di appartenenza).

Non c'è dubbio che il primo limite trova piena giustificazione nel fatto che i patrocinatori non hanno ancora superato l'esame di Stato e, quindi, devono ritenersi tecnicamente meno preparati degli avvocati. Tale minore preparazione, per conto, non può in alcun modo giustificare il limite territoriale, posto che un patrocinatore è per legge considerato in grado di curare la difesa di una parte in una causa *ex pretorile* davanti al tribunale di Venezia (per fare un esempio modellato sul caso in esame), non si vede perché il medesimo patrocinatore non debba essere considerato in grado di difendere la stessa o altra parte in una causa analoga davanti al tribunale di Trento.

Né si può ritenere che il limite territoriale sia necessario per porre «a disposizione della parte un professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale è più idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività processuale di cui la parte è onerata, spesso collegata al rispetto di termini perentori, e a rappresentare al giudice, con la necessaria immediatezza, ogni esigenza di difesa» (così si esprimeva la Corte costituzionale n. 54 del 1977 nel motivare sulla legittimità costituzionale degli ormai abrogati artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). Il suddetto obbligo di residenza è infatti venuto meno, come si è visto, per effetto dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; e in ogni caso l'argomento non è più sostenibile dopo l'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha «liberalizzato» l'attività procuratoria degli avvocati (partificandola a quella difensiva, da sempre esercitabile in tutto il territorio nazionale).

Occorre allora verificare se esistano altre ragioni che giustificano il più ristretto ambito territoriale di attività dei patrocinatori rispetto agli avvocati.

Le convenute, come si è detto, sostengono che tale limitazione è del tutto ragionevole in quanto essa sarebbe strumentale all'esercizio del potere di controllo sull'attività del singolo professionista presso il quale viene svolta la pratica forense.

La tesi non convince.

Anzitutto perché, se è vero che il caso più frequente è quello in cui la pratica forense viene interamente svolta presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato, è anche vero che, dopo il primo anno, essa può anche essere «svolta al di fuori dello studio, esercitando, appunto, il patrocinio davanti alle preture e trattando un determinato numero di questioni (art. 8 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101)» (così Corte costituzionale 21 gennaio 1999, n. 5). Sicché è evidente che il controllo da parte del c.d. *dominus* non è indefettibile, fermo restando che esso potrebbe comunque essere di fatto esercitato anche rispetto all'attività svolta dal patrocinatore al di fuori del distretto.

Allo stesso modo può benissimo estendersi pure all'attività *extra districtum* il controllo da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, così come del resto avviene per gli avvocati, ormai liberi di svolgere la loro attività procuratoria in tutto il territorio italiano (salvo l'obbligo di domiciliazione).

Oltretutto non si può neppure ritenere che il controllo del Consiglio sull'attività extradistrettuale sia di fatto impossibile, posto che esso può ovviamente essere stimolato da segnalazioni provenienti dagli altri Consigli o direttamente dalle autorità giurisdizionali interessate. Ciò fermo restando che le eventuali difficoltà di ordine meramente materiale non potrebbe comunque giustificare la compressione della sfera delle attività consentite ai patrocinatori, già di per sé qualitativamente ridotta e temporaneamente limitata in considerazione del non ancora avvenuto superamento dell'esame di Stato.

Ad avviso di questo tribunale non esiste, quindi, una razionale giustificazione del divieto di patrocinare *extra districtum* posto dall'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Detto divieto, pertanto, pare dare luogo a una ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione degli avvocati e quella dei patrocinatori; situazioni che limitatamente al profilo in esame devono ritenersi uguali. Non pare infatti in assoluto condivisibile l'affermazione di Cass. sezione unica 15 dicembre 1998, n. 12560, secondo la quale gli avvocati e praticanti avvocati si trovano in «situazioni del tutto disomogenee» in quanto i secondi non sono titolari «di un vero e proprio *status* professionale». Non si vuole certo negare che delle rilevanti differenze tra le due figure esistano, ma più semplicemente sottolineare che dette differenze, se sono giustamente considerate dal legislatore come motivo di limitazione qualitativa e temporale dell'attività dei patrocinatori, non appaiono per contro tali da giustificare la limitazione territoriale della medesima attività, soprattutto una volta che è venuto meno ogni vincolo territoriale all'attività procuratoria e che non è più necessario risiedere nella città ove ha sede l'Ordine di appartenenza.

Questo tribunale nutre pertanto il dubbio che il divieto per i patrocinatori di esercitare *extra districtum* si risolva in una pura e semplice discriminazione di matrice corporativa, tale da pregiudicare la formazione professionale del praticante avvocato, posto che gli impedisce di trattare procedimenti senz'altro utili al raggiungimento del tetto minimo di 25 stabilito dall'art. 8 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.

Non pare inutile sottolineare, infine, che le considerazioni sopra svolte non sembrano vanificate dagli argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale n. 61 del 1996 per respingere le questioni di costituzionalità che il pretore di Monza aveva sollevato rispetto all'allora vigente limitazione territoriale dell'attività dei procuratori legali. Detti argomenti, infatti, devono certamente essere oggetto di una nuova valutazione alla luce delle novità apportate dalla legge n. 27 del 1997, posto che nella suddetta pronuncia la stessa Corte dava atto dell'esistenza di «un vasto movimento d'opinione, che ha trovato eco, tra l'altro, in numerose proposte legislative, tende(n)te ad innovare tale disciplina (quella dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), avuto anche riguardo ai progressi tecnologici nel frattempo intervenuti, che hanno profondamente modernizzato le comunicazioni e reso, perciò, meno ineludibile la necessità di un rappresentante *intra districtum*, salve le esigenze di elezione di domicilio. Tuttavia, la soluzione di siffatto problema, come di quello, ad esso in qualche modo collegato, che coinvolge l'essenza stessa della distinzione professionale tra avvocati e procuratori, sfugge ad ogni sindacato di legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità di scelte legislative».

Ed è proprio il fatto che la suddetta discrezionalità sia stata esercitata nel senso di parificare la figura del procuratore legale a quella dell'avvocato (e di eliminare qualsiasi vincolo territoriale all'esercizio di quest'ultima professione) a far ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 8 per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Manifestamente infondate, per contro, paiono le altre censure formulate dall'attrice: quella che fa riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione perché la Consulta ha già più volte chiarito che la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (così le citate pronunce n. 61/1996 e n. 54/1977); quella che fa riferimento all'art. 16 della Costituzione perché tale norma riguarda la libertà di circolazione e di sostegno di ogni cittadino su tutto il territorio nazionale e, pertanto, è del tutto estranea ai temi sopra trattati.

4. — La rilevanza della questione di costituzionalità.

Come si è detto, il presente giudizio è stato instaurato con la notifica di un atto di citazione redatto e sottoscritto solo dal dott. Luca Gadenz, e cioè da un praticante avvocato abilitato al patrocinio iscritto nel relativo registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il tribunale di Venezia.

Si è pure detto che questo tribunale fa parte del distretto della Corte d'appello di Trento.

È pertanto evidente che il caso in esame ricade in pieno nel divieto posto dall'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, con la conseguenza che, ove fossero ritenuti infondati i dubbi di costituzionalità sopra evidenziati, dovrebbe trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene affetti da nullità insanabile (come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo) gli atti processuali sottoscritti da procuratore esercitante *extra districtum* (tra le tante *cf.* Cass. 22 giugno 1994, n. 5967; Cass. 14 aprile 1994, n. 3491; Cass. 23 gennaio 1993, n. 799; Cass. 13 maggio 1991, n. 5320).

In altre parole: se si intendesse costituzionalmente legittimo l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, questo giudizio dovrebbe essere definito con una sentenza meramente processuale dichiarante la nullità dell'atto di citazione; se per conto si ritenesse incostituzionale la suddetta norma si dovrebbe invece esaminare il merito della causa.

Non pare pertanto seriamente discutibile la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata rispetto al presente giudizio, il quale deve quindi essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sino alla risoluzione di tale questione da parte della Consulta.

P. Q. M.

Il tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, in persona del dott. Gianfranco Criscione, così provvede:

dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il patrocinio dei praticanti avvocati ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro cui sono iscritti;

sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte;

manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Borgo Valsugana, addì 21 dicembre 2000

Il giudice: CRISCIONE

N. 284

Ordinanza emessa il 10 aprile 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 marzo 2001) dalla commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso proposto da Fiocchi Pier Paolo ed altro contro D.R.E. Emilia-Romagna - Sez. di Modena.

- Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - Determinazione del valore iniziale dell'area - Previsione di una pluralità di criteri difformi - Riferimento, per i terreni acquistati a titolo gratuito e ceduti senza lottizzazione, al valore dichiarato o accertato dell'atto di acquisto, senza alcuna rivalutazione - Ingiustificata diversità di disciplina sia rispetto ai terreni acquistati a titolo gratuito e lottizzati (per i quali si tiene conto del valore normale alla data di inizio della lottizzazione o delle opere), sia rispetto ai terreni acquistati a titolo oneroso e non lottizzati (per i quali si tiene conto del prezzo di acquisto rivalutato secondo gli indici ISTAT) - Deteriore trattamento fiscale in danno degli eredi che vendano terreni senza lottizzarli - Violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva - Indiscriminata tassazione di plusvalenze fittizie imputabili al fenomeno dell'inflazione.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 2 [come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413].
 - Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R. G. Appelli n. 3083/1998 depositato il 21 settembre 1998 avverso la sentenza n. 307/03/98 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Modena da: Fiocchi Pier Paolo erede di Fiocchi Achille residente a Modena in viale Caduti in Guerra 62, difeso dagli avv.ti Massimo Turchi e Alessandro Turchi residenti a Modena in corso Canalchiaro 62, Fiocchi Roberto erede di Fiocchi Achille residente a Modena in via Lanfranco 22, difeso dagli avv.ti Massimo Turchi e Alessandro Turchi residenti a Modena in corso Canalchiaro 62, controparti: D.R.E. Emilia-Romagna (Modena), atti impugnati: S/Rif su I rimb. - ILOR 95;

F A T T O

Il contribuente appellante presentava la dichiarazione dei redditi anno 1995 sottoponendo a tassazione ILOR la plusvalenza scaturente dalla cessione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria versando la relativa imposta.

Successivamente richiedeva con apposita istanza la restituzione delle somme versate a titolo di ILOR motivando la presunta incostituzionalità dell'art. 82, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 per la diversa imposizione della medesima fattispecie diversificando notevolmente i criteri di determinazione del valore iniziale deducibile dalla plusvalenza realizzata con la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La quantificazione del rimborso e la relativa richiesta riguarda:

1. l'intero importo considerando la plusvalenza uguale a zero con il valore normale identico al prezzo di cessione;
2. l'importo ricalcolato con il valore normale dell'area al quinto anno precedente con la richiesta di restituzione della somma di L. 97.200.000;
3. l'importo ricalcolato con il valore iniziale deducibile dell'area rivalutato sino alla data della cessione con la richiesta di restituzione della somma di L. 3.339.000.

L'Amministrazione finanziaria adita ha ritenuto non ripetibili le somme versate in sede di autoliquidazione del tributo ILOR, avverso il silenzio rifiuto della medesima proponeva ricorso il contribuente alla commissione tributaria provinciale competente adducendo gli stessi motivi avanzati nell'istanza di rimborso e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate ed in ipotesi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986. La commissione tributaria provinciale adita con sentenza in data 16-19 aprile 2000 dichiarava infondato il ricorso motivando che non è inibito al legislatore sottoporre a disciplina giuridica diversificata situazioni differenti e ritiene di non sollevare la questione di legittimità costituzionale richiesta.

Il contribuente ha impugnato la sentenza della commissione giudicante ritenendola meritevole di integrale riforma siccome la citata disposizione viola gli artt. 3/53 della Costituzione nella parte in cui discrimina, senza alcun giustificato motivo fra eredi che abbiano ed eredi che non abbiano iniziato a lottizzare o a costruire sul terreno prima di venderlo a terzi.

Resiste l'amministrazione finanziaria che con proprio appello incidentale ritiene che la dichiarazione dei redditi presentata non possa essere ritrattata con la richiesta di riliquidazione dell'imposta e successivo rimborso essendo stata la dichiarazione autoliquidata e secondo la giurisprudenza prevalente coerente con la disposizione di legge di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 il rimborso dell'imposta è possibile nei casi di «errore materiale», duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo del versamento stesso.

Con propria memoria il contribuente ritiene la dichiarazione una dichiarazione di scienza e pertanto modificabile nei termini di prescrizione previsti in materia fiscale e l'errore può in queste circostanze anche ritenersi di diritto e pertanto l'imposta ripetibile.

O S S E R V A Z I O N I

Considerato che la questione avente ad oggetto l'art. 82 d.P.R. n. 917 del 1986 non è manifestamente infondata rimette gli atti alla Corte costituzionale per il relativo esame e pronunciamento con la seguente ordinanza.

1. — Nel mod. 740/1996 gli eredi di Achille Fiocchi, deceduto l'8 agosto 1995, dichiararono al quadro M la plusvalenza di L. 926.214.000 con riferimento alla vendita di un'area fabbricabile stipulata il 27 luglio 1995 dal loro dante causa. L'area, venduta al prezzo di L. 1.033.615.000, era stata acquistata dal venditore per successione ereditaria nel 1937. L'importo della plusvalenza fu determinato sottraendo dal prezzo percepito l'INVIM sulla vendita (L. 107.401.000), senza tener conto del valore iniziale dell'area pari a L. 15.917, così come dichiarato nella denuncia di successione del 1937. L'ILOR corrispondente, pari a L. 150.047.000, fu versata il 29 maggio 1996, con espressa riserva di ripetizione (cfr. la dichiarazione allegata al mod. 740).

Gli eredi Fiocchi chiesero quindi il rimborso alla Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Modena, e, una volta perfezionato il silenzio-rifiuto, presentarono ricorso alla commissione tributaria provinciale di Modena affermando che l'art. 82, comma 2, T.U.I.R. destava seri dubbi di costituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di ragionevolezza, al fine di ottenere il rimborso totale dell'ILOR versata, e prospettando in subordine altri criteri per ottenere il rimborso parziale.

Il ricorso è stato respinto dai primi giudici con sentenza n. 307 del 16-29 aprile 1998 che ha richiamato «il consueto principio, varie volte espresso dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui non è inibito al legislatore sottoporre a disciplina giuridica diversificata situazioni differenti». In sede di appello gli eredi Fiocchi hanno ribadito i motivi già svolti in primo grado prospettando nuovamente l'ncostituzionalità dell'art. 82, secondo comma, ultimo periodo, T.U.I.R. Si è costituita in giudizio la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna (ora Ufficio delle entrate) di Modena chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna degli eredi Fiocchi al pagamento delle spese del doppio grado.

2. — Le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, T.U.I.R. sollevate da parte appellante con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione appaiono non manifestamente infondate per le seguenti considerazioni.

2.1. L'art. 82, secondo comma, T.U.I.R. prevede diversi metodi di determinazione del valore iniziale agli effetti della quantificazione delle plusvalenze conseguite da privati mediante cessione a titolo oneroso di aree fabbricabili. In particolare: in caso di vendita di terreni lottizzati o edificati:

a) se acquistati a titolo oneroso nel quinquennio precedente la vendita, il valore iniziale è dato dal prezzo di acquisto;

b) se acquistati, sempre a titolo oneroso, prima del quinquennio, il valore iniziale coincide con il valore normale nel quinto anno anteriore alla vendita;

c) se acquistati a titolo gratuito, rileva il valore normale dei terreni alla data di inizio della lottizzazione o della edificazione;

in caso di vendita di terreni edificabili non lottizzati né edificati:

d) se acquistati a titolo oneroso in qualunque tempo (*ultra* o *infra* quinquennio), il valore iniziale è dato dal prezzo di acquisto rivalutato secondo gli indici ISTAT;

e) se acquistati a titolo gratuito, detto valore coincide con il valore dichiarato o accertato dell'atto di acquisto, senza alcuna rivalutazione.

Come si vede, si tratta di cinque fattispecie che, pur avendo in comune presupposto d'imposta (plusvalenza conseguita da privati mediante cessione onerosa di aree fabbricabili), si diversificano notevolmente nei criteri di determinazione del valore iniziale e, quindi, della base imponibile. Non è dato cogliere la ragione di tale diversificazione che sembra privilegiare a volte gli acquisti onerosi, a volte gli acquisti gratuiti. Peraltro, la stessa previsione di cinque criteri difformi per la tassazione del medesimo presupposto desta seri dubbi di costituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di ragionevolezza.

La motivazione adottata al riguardo dai giudici modenesi non sembra condivisibile, poiché è evidente che la libertà di cui gode il legislatore nel disciplinare in modo diverso situazioni differenti fra loro non può comunque violare i richiamati principi, cui anzi le singole scelte normative devono uniformarsi. In altri termini, la norma tributaria può sì regolare diversamente situazioni di fatto differenti fra loro, ma solo se la diversità di disciplina appare ragionevole, e comunque tale da riservare il trattamento più gravoso alla situazione che esprime maggiore capacità contributiva. Principio accolto anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: *cf.* ad esempio Corte costituzionale, 15 marzo 1996, n. 73, e 11 novembre 1987, n. 400.

2.2. — La norma in oggetto sembra, dunque, non conforme ai principi ora ricordati, se raffrontata al secondo periodo dello stesso art. 82, secondo comma, T.U.I.R., ai sensi del quale — come s'è detto — il valore iniziale dei terreni acquistati a titolo gratuito e ceduti dopo inizio di opere di lottizzazione o edificazione è costituito dal valore normale alla data di inizio delle opere stesse. È chiaro infatti che, in base a quest'ultima norma, nessuna plusvalenza si realizza in capo all'erede che, un attimo prima di cedere il terreno, inizi a lottizzare o a costruire, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui erede stesso si limiti a vendere l'area nuda (come avvenuto nel caso di specie).

La disparità di disciplina così sancita appare tanto più ingiustificata se si considera che all'erede lottizzante o costruttore viene riservato un trattamento fiscale migliore rispetto a quello dell'erede che, proprio perché rimasto inerte, non ha posto in essere alcuna operazione speculativa. In altri termini, la legge prevede una tassazione meno gravosa per ipotesi connotate da un grado di speculatività ben maggiore: e ciò — lungi dal costituire frutto di legittima discrezionalità politica — rappresenta una violazione dei surrichiamati principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.

In conclusione, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 82 T.U.I.R. sembra in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non parifica — riservando loro, anzi, un trattamento peggiore — gli eredi che non abbiano iniziato a lottizzare o a costruire sul terreno prima di venderlo a terzi a quelli che, viceversa, tali attività abbiano intrapreso.

2.3. — Sotto altro profilo, la norma in esame discrimina fra soggetti che — senza aver provveduto a lottizzare o a costruire — vendano terreni acquistati a titolo oneroso, e soggetti (quali gli eredi) che — nella stessa situazione — vendano terreni acquistati a titolo gratuito. Nel primo caso, infatti, il valore iniziale del terreno è dato dal prezzo di acquisto rivalutato secondo gli indici ISTAT (come espressamente prevede il terzo periodo dell'art. 82, comma 2, T.U.I.R.); nel secondo caso, invece, esso coincide con il valore dichiarato o accertato dell'atto di acquisto, senza alcuna rivalutazione (*cf.* par. 1, lett. d) ed e).

Ancora una volta, si prevede un trattamento più oneroso per i beni pervenuti per successione rispetto a quello dei beni pervenuti per acquisti volontari: con conseguente sospetto di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2.4. — Ulteriore profilo di incostituzionalità per violazione dell'art. 53 della Costituzione è ipotizzabile nell'indiscriminata tassazione di plusvalenze fittizie in quanto frutto, in massima parte, dell'inflazione, e ciò in presenza di meccanismi predisposti dallo stesso legislatore in ipotesi analoghe (vedi lo stesso art. 82, comma 2, T.U.I.R.) per attenuarne l'effetto. Si veda al proposito Cass., 23 gennaio 1984, n. 547, che ha ben chiarito come «il concetto giuridico-tributario di plusvalenza non può separarsi dal suo substrato economico», con la conseguenza che «perché vi sia plusvalenza, è necessario che questa costituisca reddito, cioè reale incremento patrimoniale», per cui i valori iniziale e finale cui fare riferimento «vanno riportati ad omogeneità, tenendosi conto della verificatasi svalutazione monetaria».

3. — Quanto alla rilevanza delle questioni, basterà osservare da un lato che l'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso formulata in grado d'appello dall'Amministrazione finanziaria appare infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale — da condividersi — che consente l'azione di ripetizione dei tributi versati per errori di diritto (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10412); e dall'altro, che soltanto la pronuncia di incostituzionalità

lità consentirebbe alla commissione di accogliere la domanda di rimborso di L. 150.047.000 formulata in via principale, o la domanda di rimborso di L. 3.339.000 formulata in via subordinata, domande altrimenti infondate secondo l'art. 82, secondo comma, ult. periodo, del T.U.I.R.

P.Q.M.

Ritenendo non manifestamente infondata la pregiudiziale di incostituzionalità dell'art. 82, comma 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), come meglio espresso in motivazione;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale di questo fascicolo e sospende la decisione riguardante il rimborso dell'imposta versata.

Deciso in Bologna, il 10 aprile 2000

Il Presidente: GAMBETTI

Il relatore: ZUCCOLI

01C0383

N. 285

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Marcello*

Processo penale - Esecuzione - Istanza di sospensione condizionale della pena - Facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. - Preclusione - Lesione dei principî di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni equivalenti - Contrasto con il principio di legalità - Compressione del diritto di azione e di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Viste le istanze in data 28 luglio 2000 e 3 agosto 2000 avanzate da Marcello Dell'Utri ed i relativi allegati;
Sentite le parti;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

All'esito dell'integrazione documentale disposta d'ufficio, con ordinanza, all'udienza del 18 dicembre 2000, osserva;

I N F A T T O

1. — Con sentenza di «patteggiamento» (ex art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14) del 28 ottobre 1999, la Corte di cassazione ha definitivamente condannato Marcello Dell'Utri alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e lire sei milioni di multa, oltre alle pene accessorie previste dall'art. 6 della legge n. 516/1982, in ordine ad una serie di reati finanziari commessi tra il 1988 ed il 1994 in qualità di rappresentante legale della S.p.a. Publitalia 80. Ciò all'esito di una vicenda processuale complessa, nel corso della quale il prevenuto era stato condannato ad anni tre di reclusione e L. 8.000.000 di multa con sentenza del tribunale di Torino del 13 novembre 1996 e ad anni tre, mesi due e giorni venticinque di reclusione e L. 8.085.000 di multa con sentenza della Corte d'appello di Torino del 19 febbraio 1998, previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado.

All'esito dello scomputo del presofferto cautelare e dell'applicazione parziale del condono previsto dal d.P.R. n. 394/1990 in relazione ai capi 1 e 3 della sentenza predetta, la pena è stata successivamente ridotta ad anni due e mesi uno di reclusione e L. 5.848.000 di multa con ordinanza della Corte d'appello di Torino del 28 dicembre 1999; ordinanza annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con decisione del 10 luglio 2000, nella parte in cui aveva negato l'applicabilità del condono alle pene accessorie temporanee inflitte all'imputato, che sono state dunque dichiarate estinte.

Con sentenza del tribunale di Milano pronunciata il 10 marzo 2000 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passata in giudicato l'11 aprile 2000, al Dell'Utri è stata ulteriormente applicata la pena di un mese di reclusione, convertita in L. 2.250.000 di multa, in aumento a quella inflitta definitivamente dalla Corte di cassazione con la sentenza 28 ottobre 1999 sopra citata e ritenendo la continuazione coi fatti così giudicati.

Tale ultima pena è stata estinta con il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva, ma ne è derivata comunque la competenza di questo tribunale quale giudice dell'esecuzione (su cui le parti non hanno sollevato, peraltro, eccezioni) a mente dell'art. 665 c.p.p., da interpretarsi conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando un soggetto ha subito più condanne definitive da giudici diversi, la competenza funzionale a provvedere in ordine all'esecuzione delle varie sentenze è del giudice che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile per ultima, anche se l'esecuzione concerne un provvedimento emesso da un giudice diverso (*cf.* Cass., sez. I, sent. 1º giugno-23 agosto 1994, rv. 198934).

2. — Con le istanze riportate in epigrafe Marcello Dell'Utri ha quindi chiesto in primo luogo, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di cassazione il 28 ottobre 1999 relativamente ai capi 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 e 15 dell'imputazione, ritenuta *abolitio criminis* dei reati così contestati disposta dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; nonché la conseguente rideterminazione della pena al di sotto dei limiti previsti dall'art. 163 c.p. ed il riconoscimento della sospensione condizionale della pena medesima, questione che non aveva mai potuto essere valutata dal giudice di cognizione in ragione della determinazione di una sanzione eccedente i due anni di reclusione.

In subordine all'accoglimento di tale ultima domanda, l'istante eccepiva inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per effetto *dell'abolitio criminis* e della conseguente rideterminazione della pena, il residuo da scontare rientri nei termini di concedibilità del beneficio.

IN DIRITTO

3. — Tribunale ritiene fondata la domanda di revoca parziale della condanna, avanzata ai sensi dell'art. 673 c.p.p., limitatamente ai capi 1, 3, 5, 7, 9, 12 e 15 della sentenza dedotta; la domanda è da rigettarsi, invece, con riferimento ai capi 10 e 13 della sentenza medesima. Quanto alla decisione sull'istanza di sospensione condizionale della pena conseguentemente rideterminata, il procedimento deve essere sospeso e gli atti vanno inviati alla Corte costituzionale per essere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione che ne sia richiesto di concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.

Le questioni in esame vanno considerate partitamente e successivamente, come di seguito meglio specificato.

4. — L'istanza di revoca parziale della condanna avanzata ai sensi dell'art. 673 c.p.p. è fondata, relativamente ai capi 1, 3, 5, 7, 9, 12 e 15 della sentenza dedotta.

Si tratta, infatti, di condanne tutte pronunciate ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge n. 516/1982 per fatti di utilizzazione di fatture false, che come tali non rivestono più rilevanza penale giusta l'art. 25, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 74/2000 che ha espressamente abrogato il titolo I della legge n. 516/1982 nel contesto di una complessiva rivisitazione della disciplina dei reati tributari, come previsto dall'art. 9 della legge delega 25 giugno 1999, n. 205; dovendosi rilevare, altresì, che i fatti in questione non sono sussumibili in nessuna delle norme incriminatrici contemplate dalla nuova articolazione del sistema penale tributario.

Nel merito, con la recente sentenza del 25 ottobre-7 novembre 2000, n. 27, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato il già prevalente indirizzo giurisprudenziale (*cf.* Cass., sez. III, 10 luglio 2000; Cass., sez. III, 19 giugno 2000; Cass., sez. III, 31 maggio 2000; Cass., sez. III, 18 maggio 2000; Cass., sez. III, 2 maggio

2000), secondo cui «l'originaria fattispecie prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge n. 516/1982 di utilizzazione, consistita nella detenzione a fini di prova o nella registrazione nelle scritture contabili obbligatorie di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che non abbiano però costituito il supporto documentale per l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fraudolenta, resta priva, di per sé sola, di rilevanza penale e non è più configurabile come reato, poiché la sanzione, secondo la chiara formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, risulta oggi ancorata esclusivamente al momento della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nel quale si realizza il presupposto obiettivo dell'evasione d'imposta e la concreta offesa degli interessi connessi al prelievo fiscale».

Invero, con il d.lgs. n. 74/2000 il legislatore ha inteso rideterminare l'oggetto giuridico della tutela penale, incentrandolo nell'interesse erariale alla riscossione integrale delle imposte dovute piuttosto che nella trasparenza fiscale contemplata dalla legge n. 516/1982. Ne è derivato il superamento del vecchio modello di tutela anticipata, caratterizzato dalla repressione delle violazioni strumentali all'evasione, e l'integrale depenalizzazione delle condotte prodromiche prima tipizzate in un reato autonomo in quanto sintomatiche della prospettazione di un delitto di dichiarazione fraudolenta.

Nei confronti di tali ultime fattispecie, proprio in ragione dell'opzione legislativa favorevole ad un più ristretto catalogo di norme incriminatrici, caratterizzate dall'offesa degli interessi connessi al prelievo fiscale e dal dolo specifico di evasione d'imposta ed altresì collegate al presupposto obiettivo della presentazione della dichiarazione annuale fraudolenta, non può configurarsi alcun fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici (come ritenuto da Cass., sez. III, 27 aprile 2000 e Cass., sez. III, 29 maggio 2000); e deve rilevarsi, invece, la disomogeneità strutturale con le norme penali tributarie vigenti che esclude, con riferimento particolare al rapporto tra l'art. 4, lettera *d*), della legge n. 516/1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, che quest'ultima norma costituisca un mero «elemento specializzante» dell'ipotesi di frode fiscale pregressa.

Fatta applicazione, quindi, dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 25 della Costituzione e 2, comma 2, c.p., non resta che riconoscere l'intervenuta *abolitio criminis* e procedere all'applicazione dell'art. 673 c.p.p., scomputando dalla pena inflitta al Dell'Utri gli aumenti in continuazione già indicati, con riferimento alle fattispecie depenalizzate, nell'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 28 dicembre 1999, da ritenersi integralmente condivisa e trascritta sul punto, secondo la determinazione che segue:

- capo 1: giorni quattordici di reclusione e L. 57.000 di multa;
- capo 3: giorni ventiquattro di reclusione e L. 95.000 di multa;
- capo 5: giorni ventiquattro di reclusione e L. 95.000 di multa;
- capo 7: giorni quattordici di reclusione e L. 57.000 di multa;
- capo 9: giorni sessantotto di reclusione e L. 265.000 di multa;
- capo 12: giorni trenta di reclusione e L. 120.000 di multa;
- capo 15: giorni sette di reclusione e L. 25.000 di multa.

Premesso che, con riferimento ai capi 1 e 3 della sentenza di condanna, l'*abolitio criminis* così pronunciata prevale, in quanto più favorevole, sul condono applicato con l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 28 dicembre 1999, la pena risulta ridotta di mesi sei e giorni uno di reclusione e L. 714.000 di multa.

5. — L'istanza di revoca della sentenza di condanna avanzata, sempre ai sensi dell'art. 673 c.p.p., con riferimento ai capi 10 e 13 non è invece fondata.

Le imputazioni di specie sono relative al concorso del Dell'Utri nell'emissione, da parte della S.r.l. M.G.P. Racing Team, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società Publiespana S.A. e Publieurope International LTD.

A differenza di quella di utilizzazione di cui si è appena discusso, la fattispecie dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti conserva la natura di illecito penale e continua ad essere prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 senza che si sia realizzata alcuna *abolitio criminis*, né in termini di modificazione delle regole generali di condotta, né con riferimento al bene giuridico tutelato ed al fatto ivi contemplato, inteso nella sua consistenza fenomenica e normativa.

L'introduzione dell'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000, che secondo parte istante avrebbe determinato la depenalizzazione di tali fatti per cui è stata pronunciata condanna, si risolve piuttosto in una successione di leggi penali: ipotesi in cui l'extrattività della norma più favorevole al reo trova il limite preclusivo della formazione del giudicato e che, come tale, non rientra tra quelle previste dall'art. 673 c.p.p. ai fini della revoca delle sentenze di condanna divenute definitive.

In ogni caso, sotto altro profilo, il tribunale ritiene che con riferimento ai fatti dedotti neppure ricorrano i presupposti sostanziali di applicabilità dell'invocato art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 74/2000 che, in deroga all'art. 110 c.p., dispone la non punibilità a titolo di concorso nel reato di emissione previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 di «chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo».

Come chiarito dalla relazione governativa al decreto legislativo di riforma e dalla circolare esplicativa del Ministero delle finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, l'esclusione dal concorso ricomprende anche l'ipotesi di chi, come il Dell'Utri nella consumazione dei reati di specie, si ponga quale intermediario tra i diversi soggetti giuridici che emettono ed utilizzano nelle dichiarazioni annuali le false fatture, per favorirne al contempo l'ottenimento e il collocamento.

La *ratio* della non punibilità non risiede, però, nella configurazione irrazionale di un'area di impunità e si spiega, piuttosto, con l'esigenza di evitare una duplicazione di responsabilità. Per quanto attiene l'attività di intermediazione tra l'emittente e l'utilizzatore finale, ovvero la fattispecie che ne occupa, considerato che la condotta di emissione è sanzionata penalmente in maniera autonoma, a prescindere dal successivo comportamento dell'utilizzatore, prevedere che l'intermediario sia chiamato a rispondere del concorso tanto nel delitto di emissione quanto in quello di dichiarazione fraudolenta avrebbe significato infatti, nella prospettiva dell'abrogazione dei reati prodromici assunta dal decreto di riforma, punire due volte una condotta che, sia pure inquadrata sotto angolazioni diverse, restava sostanzialmente la medesima: dal che è derivata l'esigenza di ricondurre il comportamento dell'intermediario all'uno o all'altro caso. Si spiega così il «particolare rilievo sistematico» dell'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000, già sottolineato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 27/2000 citato secondo cui «per l'emittente la successiva utilizzazione da parte di terzi configura un postfatto non punibile, mentre per l'utilizzatore, che se ne avvalga nella dichiarazione annuale, il previo rilascio costituisce un antecedente pure irrilevante penalmente».

Ovviamente, la questione si prospetta però nella sola ipotesi in cui l'intermediario risulti imputato e/o condannato, al contempo, quale concorrente in ambedue le fattispecie incriminatrici di emissione e dichiarazione fraudolenta che potrebbero essergli, astrattamente, contestate.

Occorre invece rilevare che, in atti, non vi è alcun elemento da cui desumere che il Dell'Utri abbia riportato condanne (tra l'altro non in Italia ma all'estero, essendo la Publiespana S.A. e la Publieurope International LTD due società, rispettivamente, spagnola ed inglese tenute a corrispondere i tributi nei Paesi di residenza) per le condotte di evasione contributiva eventualmente determinate dalla consumazione dei reati di emissione di fatture false dedotti.

Pertanto, risultano insussistenti anche gli stessi presupposti di fatto di applicazione dell'invocato art. 9 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 74/2000 e della revoca delle condanne in questione che sarebbe, asseritamente, conseguente.

6. — Quanto alla decisione sulla concessione della sospensione condizionale della pena, va premesso che detraendo dalla pena inflitta definitivamente a Marcello Dell'Utri la porzione di mesi sei e giorni uno di reclusione e L. 714.000 di multa, da scomputare ai sensi dell'art. 673 c.p.p., e ribadito che l'*abolitio criminis* così pronunciata prevale, in quanto più favorevole, sul condono applicato con l'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 28 dicembre 1999, il residuo da porre in esecuzione si determina in anni uno, mesi otto, giorni sette di reclusione e L. 5.286.000 di multa (corrispondenti a mesi due e giorni dieci di reclusione), al di sotto del limite stabilito dall'art. 163 c.p. per la concessione del beneficio. La parte istante ritiene che il giudice dell'esecuzione possa conseguentemente valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, in ragione della nuova determinazione del trattamento penale imposta per legge dall'applicazione dell'art. 673 c.p.p. Tale facoltà deriverebbe non dal contenuto dei poteri esercitati dal giudice in sede esecutiva, ma dall'effetto legale del loro esercizio e dalla riduzione della pena così realizzata: una volta ammessa la modifica del titolo esecutivo, si realizzerebbero condizioni in precedenza non valutabili ma del tutto «equipollenti» (così Cass., sez. VI, 7 maggio 1998, De Palma, rv. 210756) a quelle realizzabili normalmente nella fase cognitiva.

Prosegue l'istante che l'esercizio dei poteri conseguenti alla facoltà di modificare il titolo non è, per il giudice dell'esecuzione, affatto eccezionale; e costituisce anzi, nell'attuale ordinamento processuale, un potere ordinario e normale, essendo il titolo esecutivo un fenomeno composto, frutto di attività congiunta tra cognizione ed esecuzione. Sarebbe questa la prospettiva in cui il giudice dell'esecuzione esercita istituzionalmente i compiti di controllo sulla validità e sulle modalità di realizzazione del titolo esecutivo; e costituirebbe il prodotto di un'indebita confusione di piani logici l'avversa opinione secondo cui la concessione della sospensione in sede esecutiva, in quanto eccezionale, potrebbe riconoscersi nel solo caso espressamente previsto dall'art. 671, comma 3 c.p.p.

Altro è infatti il potere di riconoscere il concorso formale ed il reato continuato, altro quello di concedere la sospensione in dipendenza di una causa legale di riduzione della pena: come sarebbe, implicitamente, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove sostiene che la concessione del beneficio non è frutto di un «potere discrezionale, ma è automatica conseguenza del concorso formale o della continuazione» e cioè, come rilevato, di cause legali di modificazione della pena (cfr. Cass., sez. III, 18 giugno-9 settembre 1996, n. 2672, Ciarabella).

Orbene: se per espressa previsione normativa la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena consegue a ragioni evidenti di congruità, per effetto di una modifica del titolo esecutivo realizzata dal giudice discrezionalmente ed in seguito alla rideterminazione della pena *in bonam partem* ai sensi dell'art. 81 c.p., non si vede perché in presenza della causa estintiva per eccellenza della rilevanza penale di un fatto, di applicazione necessaria, non debba essere riconosciuta *a fortiori* la stessa possibilità.

In tal senso andrebbe quindi interpretata la clausola, prevista dall'art. 673 c.p.p., secondo cui in seguito alla revoca il giudice adotta i «provvedimenti conseguenti».

Sotto altro profilo, va rilevato inoltre che anche il giudice dell'esecuzione è chiamato ad applicare il principio della retroattività piena e incondizionata dell'*abolitio criminis* dettato dall'art. 2, comma 2, c.p. Se, dunque, in forza di una legge posteriore un fatto non costituisce più reato, devono cessare l'esecuzione della condanna e, con essa, «gli effetti penali»: compreso l'effetto ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Questa conclusione discende non da un generico *favor rei*, ma dallo stesso principio costituzionale di eguaglianza: non sarebbe ragionevole punire, o continuare a punire, un soggetto per un fatto che chiunque altro può impunemente commettere, nel momento stesso in cui il primo subisce la condanna o i suoi effetti (uno dei quali sarebbe quello della permanente ostatività alla concessione della sospensione condizionale della pena).

7. — Il tribunale condivide le argomentazioni appena richiamate, ritenendole valide e pertinenti al caso di specie.

Tuttavia, non può trascurare il fatto che la giurisprudenza è costante nel ritenere la sospensione condizionale della pena «istituto ordinariamente attinente al processo di cognizione»; talché, «intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, trova attuazione la regola fondamentale dell'intangibilità del giudicato», cui «è possibile derogare soltanto nei casi eccezionalmente stabiliti da specifiche norme» (cfr., per tutte, Cass., sez. III, 5 febbraio 1996, Vanacore e Cass., sez. VI, 7 maggio 1998, cit.).

Ne deriva, in forza di un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, che l'art. 673 c.p.p. non può essere interpretato nel senso di attribuire al giudice dell'esecuzione la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena in seguito alla revoca, per *abolitio criminis*, delle condanne che in sede di cognizione avevano impedito l'applicazione del beneficio.

Neppure sarebbe possibile il ricorso ad un'applicazione analogica *in bonam partem* dell'art. 671, comma 3, c.p.p.

In questi termini si è espressa la suprema Corte, nell'unico precedente specifico relativo alla questione che ne occupa, con la sentenza Cass., sez. III, 18 giugno-9 settembre 1996, n. 2672 cit.; una pronuncia inserita, peraltro, nel quadro della giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, che esclude la possibilità di estendere in via di interpretazione analogica le competenze del giudice dell'esecuzione che incidono sul giudicato (cfr. tra le altre Cass., sez. I, 16 maggio 1997 n. 2007; Cass., sez. III, 24 maggio 1996 n. 1884; Cass., sez. III, 5 marzo 1996 n. 528; Cass., sez. I, 22 gennaio 1994 n. 5027). Ed in senso conforme si è espressa anche la Corte costituzionale, nella sentenza 3 aprile 1996 n. 96, nella parte in cui statuisce che «gli interventi in *executivis* sulla pronuncia del giudice della cognizione costituiscono l'espressione di un potere eccezionalmente conferito dalla legge e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica».

Invero, nonostante l'ordinamento conosca una progressiva erosione della regola dell'intangibilità del giudicato, ispirata all'attuazione del principio del *favor rei* (desumibile non solo dall'iper-retroattività dell'*abolitio criminis*, ex artt. 2, comma 2, c.p. e 30, ultimo comma, della legge costituzionale n. 87/53, e dalla disciplina dell'art. 671, comma 3, c.p.p.; ma pure da tutte le ipotesi di «inesistenza» della sentenza, che elidono l'operatività del titolo esecutivo; dall'applicabilità della continuazione anche quando il reato già giudicato con sentenza definitiva sia quello meno grave — cfr., al proposito, le sentenze nn. 115/1987 e 267/1987 della Corte costituzionale e SS. UU. 21 gennaio 1986, Nicolini — dall'amnistia post-giudicato, applicabile anche al reato continuato previa «disintegrazione» del giudicato medesimo; dal parziale superamento previsto, in tema di condono edilizio, dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47; dalla disciplina della revisione; dalla disciplina dell'art. 669 c.p.p.; dalla disciplina

dell'annullamento della sentenza senza rinvio secondo la quale, nell'ipotesi di contraddizione tra una sentenza di condanna e una anteriore di cui all'art. 620, lettera *h*), c.p.p., si ordina l'esecuzione non della prima sentenza ma di quella che ha inflitto la condanna meno grave; per non parlare, su un piano più generale, della disciplina della liberazione condizionale, spinta sino alla mitigazione dell'ergastolo; della disciplina della grazia; della legislazione penitenziaria in tema di misure alternative e della tematica delle misure di sicurezza, in ordine alle quali si è sempre parlato di «giudicato aperto») le pur numerose eccezioni così individuate non consentono, secondo il «diritto vivente», di revocare in dubbio che l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione trovi di regola il proprio limite nel controllo del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione (*cf.*, per tutte, la sentenza Cass. sez. I, 10 marzo 1992 n. 79, *rv.* 189603).

A ben vedere, la stessa giurisprudenza richiamata da parte istante a sostegno delle proprie argomentazioni risulta tale solo estrapolandone alcuni passaggi, ma conclude sempre nel senso che il giudice dell'esecuzione può incidere sul giudicato formatosi in sede di cognizione nei soli casi eccezionali previsti dalla legge, insuscettibili di applicazione analogica.

8. — Allo stesso tempo, in base all'interpretazione giurisprudenziale costante dell'art. 673 c.p.p., i provvedimenti conseguenti che il giudice può assumere all'esito della revoca sono solamente quelli necessari ad inibire tutti gli effetti sanzionatori riconducibili all'accertamento delle condotte che non sono più previste dalla legge come reato. Ricomprendono, pertanto, la nuova determinazione del cumulo della sanzione detentiva da scontare, mediante detrazione della pena subita per effetto della sentenza revocata da quella da scontare per altro reato (*cf.* l'art. 657, comma 2, c.p.p.); l'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle condanne revocate (*cf.* l'art. 687, comma 2, lettera *a*), c.p.p.); l'annotazione della revoca sull'originale della sentenza di condanna (*cf.* l'art. 193, disp. att. c.p.p.). L'intervento del giudice dell'esecuzione non concerne, invece, quegli aspetti del giudicato che prescindono dal profilo sanzionatorio, quali l'aspetto preclusivo (*cf.* l'art. 649 c.p.p.) e quelli relativi all'efficacia extrapenale dell'accertamento (*cf.* artt. 651-654 c.p.p.); e, tanto meno, le determinazioni che riguardino le condanne inflitte per i capi della sentenza esclusi dalla dichiarazione di revoca e di cui permane intatta l'efficacia penale, come sono quelle inerenti le pene di cui viene invece chiesta, in questa sede, la sospensione condizionale.

Al proposito mette capo rilevare che, alla stregua della giurisprudenza assolutamente prevalente, neppure è possibile conformarsi all'interpretazione dell'art. 673 c.p.p. desumibile da un passaggio argomentativo della sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1996 n. 96 *cit.*, che nell'applicazione di tale norma ha rinvenuto l'adozione di una «nuova statuizione in sede esecutiva da sovrapporre al giudicato di cognizione»: così delineando, a parere di parte istante, un potere del giudice dell'esecuzione esteso alla revoca della sentenza di condanna pronunciata in sede di cognizione nella sua interezza (e non dei capi relativi alle imputazioni abrogate), con conseguente facoltà di rideterminare la pena a norma dell'art. 81 c.p. e di formulare *ex novo* il giudizio prognostico di concedibilità della sospensione condizionale.

In realtà la ritenuta attitudine risolutiva della decisione assunta ai sensi dell'art. 673 c.p.p., che spiegherebbe i suoi effetti sul giudicato complessivamente inteso e non limitatamente ai capi della sentenza interessati dall'intervento abrogante, non appare legittimata da alcuna direttiva della delega per l'emanazione del codice di rito; e, sul piano ermeneutico, comporterebbe un travalicamento degli effetti (cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della condanna) previsti, in caso di *abolitio criminis*, dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 30 ultimo comma, della legge costituzionale n. 87/1953, privo di supporto sistematico.

Oltretutto, si determinerebbe in tal modo un contrasto insanabile con la giurisprudenza di legittimità, che non solo non insiste sul principio della revoca, nella sua interezza, della sentenza interessata dall'applicazione dell'art. 673 c.p.p., ma ha affermato piuttosto, come recepito anche dalla stessa Consulta nella sentenza n. 96/1996 *cit.*, che «nel caso di plurime imputazioni una od alcune soltanto delle quali concerna una fattispecie di reato abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, è pressoché incontrastata l'affermazione che in simili ipotesi la revoca andrà disposta limitatamente ai detti reati ed alla pena ad essi relativa». Ne discende, con riferimento alle sentenze pronunciate per una pluralità di imputazioni solo in parte revocate, qual è quella che ne occupa, che la norma assegna al giudice dell'esecuzione il compito di modificare e non di sostituire la sentenza medesima, espungendone i capi interessati dall'*abolitio criminis*. Non si determina, invece, alcuna elisione del giudicato relativamente ai fatti che continuano ad essere provvisti di rilevanza penale: nei cui confronti non ricorre, quindi, alcuna possibilità di intervento, neppure al fine di concedere la sospensione condizionale della pena all'esito dello scomputo della sanzione inflitta in relazione a titoli di reato successivamente abrogati e della conseguente riconduzione della pena al di sotto del limite stabilito dall'art. 163 c.p.

9. — Il tribunale, pur conoscendo l'orientamento della Consulta secondo cui «il principio dell'intangibilità del giudicato dev'essere rettamente inteso» ed «è proprio l'ordinamento stesso che è tutto decisamente orientato a non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne l'intangibilità, ogniquale volta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 115/1987) deve quindi necessariamente concludere che il «diritto vivente» non ritiene possibile che la facoltà di esaminare la concedibilità del beneficio richiesto sia desunta, *a fortiori*, né dalle linee generali dell'ordinamento, né da un'applicazione analogica in *bonam partem* dell'art. 671, comma 3, c.p.p., né facendo riferimento ai «provvedimenti conseguenti» che il giudice è chiamato a adottare in seguito alla revoca da pronunciarsi ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

In tali condizioni, questo giudicante ritiene di non potere definire la questione riprendendo le argomentazioni avanzate dalla difesa del ricorrente, che pure condivide, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento della Corte di cassazione e tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico. L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dalla giurisprudenza così richiamata non appare, tuttavia, sufficiente ad imporre un adeguamento all'indirizzo espresso in tal modo, atteso che la conseguente interpretazione dell'art. 673 c.p.p. appare sospetta di illegittimità costituzionale.

Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale, per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, qualora si trovi di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati non condivisi sul piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Consulta, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997 n. 350, 21 luglio 1995 n. 345, 6 aprile 1995 n. 110 e 24 febbraio 1995 n. 58.

Nel caso in esame, il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione che ne sia richiesto di concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.

In sintesi, la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata:

a) in relazione all'art. 3 della Costituzione perché, in rapporto alla possibile applicazione del beneficio contemplata dall'art. 671 comma 3 c.p.p., si configura un contrasto coi principi di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni equivalenti, che travalica i pur ampi termini di esercizio della discrezionalità politica del legislatore. Nonché, sotto il profilo dell'indiretta e consequenziale rilevanza dei rispettivi parametri di costituzionalità;

b) in relazione all'art. 25 secondo comma della Costituzione, perché la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione comporta altresì la persistenza dell'effetto penale ostativo alla pronuncia della sospensione condizionale della pena di una condanna inflitta in relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato;

c) in relazione alla violazione dell'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione che ulteriormente ne deriva, perché si determina in tal modo una inibizione del diritto di adire il giudice e di esercitare i diritti difensivi, che si traduce nell'impossibilità di tutelare concretamente quello stesso interesse ad ottenere la sospensione condizionale della pena riconosciuto, invece, a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 671, comma 3, c.p.p.

d) in relazione all'art. 27, terzo comma della Costituzione, in considerazione dell'impossibilità, per l'effetto, che in esito alla pronuncia della revoca *ex art. 673 c.p.p.* il giudice dell'esecuzione possa provvedere anche d'ufficio, attesa la natura pubblicistica dell'istituto volto alla risocializzazione del condannato (così Cass., sez. III, 22 dicembre 1996), a sospendere condizionalmente la pena: sulla scorta di quel giudizio di adeguatezza alle concrete esigenze rieducative del condannato risultanti *dall'abolitio criminis* che è, invece, possibile compiere in esito all'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato.

10. — In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza della questione per la discriminazione irragionevole della situazione in cui si trova la parte istante, a causa della denunciata formulazione dell'art. 673 c.p.p. in relazione alla possibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena riconosciuta invece a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 671 comma 3 c.p.p., l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni giuridiche omogenee emerge evidente sol che si consideri la ratio di tale ultima disposizione normativa: individuata dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata nel consentire l'applicazione di «quella stessa sospensione condizionale che sarebbe stata verosimilmente concessa dal giudice della cognizione se avesse conosciuto tutti i reati in un unico contesto simultaneo» (così Cass., sez. I, 5 maggio 1997; Cass., sez. I, 9 giugno 1997, Seghetti; Cass., sez. I, 21 maggio 1994, Rossetti).

Il potere di sospendere condizionalmente la pena concesso al giudice dell'esecuzione dall'art. 671, comma 3, c.p.p. si spiega, dunque, con la necessità di consentire al condannato di usufruire di un beneficio che in sede cognitiva non gli era stato applicato per ragioni meramente contingenti, dettate dall'impossibilità pratica di applicare il cumulo giuridico delle pene o di valutare unitariamente l'intero disegno criminoso: situazione legata ad uno svolgimento disgiunto dei processi che riflette, tra l'altro, la scelta precisa del codice di rito del 1989 di privilegiare la separazione dei procedimenti e l'autonomia dei giudizi.

Se così è, risulta evidente l'identità di ratio con la fattispecie dell'*abolitio criminis* che renda concedibile oggi (dal giudice dell'esecuzione) una sospensione condizionale della pena che non era concedibile ieri (dal giudice della cognizione). Rispetto all'ipotesi regolata dall'art. 671 c.p.p., l'unica differenza — del tutto ininfluenza, ai fini che ne occupano — consiste nella natura del fatto nuovo che si rappresenta al giudice dell'esecuzione: nell'un caso costituito dalla riduzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p., nell'altro dalla riduzione di pena conseguente allo scorporo di una delle pene inflitte in continuazione ed alla revoca del relativo capo di sentenza. L'omogeneità delle due fattispecie è palese: non si vede, infatti, per quale motivo una persona condannata ad una pena superiore ai due anni di reclusione possa beneficiare, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena quando, in quella stessa sede, la pena viene ridotta in applicazione dell'art. 81 c.p. e non, invece, quando la pena viene ridotta per effetto di una *abolitio criminis* che comporta, peraltro, il venire meno *ex tunc* di ogni effetto penale collegato alla fattispecie criminosa depenalizzata.

Anzi: appare vieppiù irragionevole consentire la concessione della sospensione in dipendenza d'una causa di mera modificazione favorevole della pena dovuta all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, ed escluderla invece in presenza di una situazione dagli effetti più intensi a favore del condannato qual è quella di *abolitio*, dovuta ad una scelta politica del legislatore.

Sotto altro profilo, si può parimenti rilevare come a mente dell'art. 672 c.p.p. l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto quali cause estintive della pena consenta al giudice dell'esecuzione — qualora l'ambito dei benefici si estenda all'intero della pena residua — di ordinare la liberazione del condannato detenuto: e, anche a fronte di tale ulteriore previsione normativa, appare paradossale ed irragionevole nell'assetto dell'ordinamento che la sopravvenienza non già di una causa di estinzione della pena, ma della perdita radicale di rilevanza penale di taluni dei fatti cui si riferisce il titolo esecutivo non possa consentire la sospensione condizionale della pena, pur essendosene determinati i presupposti.

Pertanto, conclusivamente, in presenza di un'*abolitio criminis* e, quindi, di una causa legale di riduzione della pena nei limiti di applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale, il limite generale di ragionevolezza cui deve conformarsi l'attività legislativa sembra deporre nel senso di un riconoscimento, al giudice dell'esecuzione, di quei medesimi poteri che l'ordinamento gli conferisce espressamente nella situazione, del tutto analoga, originata dall'esercizio della propria discrezionalità nell'applicazione dell'art. 81 c.p.: situazione che sembra rapportarsi a quella così discriminata non solo in termini di equipollenza ma rappresentando, in confronto, addirittura un *minus* nel configurare il presupposto di applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena, qui invocato.

11. — La questione è rilevante nella definizione del presente giudizio, in quanto insiste sulla domanda di concessione della sospensione condizionale della pena che questo giudice è chiamato a decidere all'esito di una revoca parziale di sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell'art. 673 c.p.p., e che va necessariamente risolta facendo applicazione della norma dedotta.

La pretesa azionata da parte istante può, infatti, trovare soddisfazione solo all'esito dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. nei termini suesposti: altrimenti, a questo giudice dell'esecuzione risulterebbe inibita la stessa possibilità di entrare nel merito della concedibilità del beneficio richiesto.

Così impostata, la questione non rinvia inoltre a precedenti in termini: che non possono rinvenirsi né nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 3 aprile 1996 n. 96, sollecitata dal remittente in ordine ai diversi profili dell'inapplicabilità dell'art. 673 c.p.p. qualora l'*abolitio criminis* inerisca uno solo dei reati giudicati in continuazione con altri e il giudicato derivi da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; né — sotto altro profilo — nella sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 5 febbraio 1996 n. 528 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p. (e non dell'art. 673 c.p.p.) in relazione all'art. 3 Cost., sia pure riprendendo in parte alcune delle argomentazioni qui prospettate.

P. Q. M.

Visto l'art. 673 c.p.p.;

Revoca per l'intervenuta abolitio criminis la sentenza della Corte di Cassazione n. 3599 del 28 ottobre 1999, limitatamente alle imputazioni contestate a Marcello Dell'Utri ai capi 1, 3, 5, 7, 9, 12 e 15 della rubrica, e ridetermina per l'effetto la pena inflitta al Dell'Utri medesimo in anni uno, mesi otto e giorni sette di reclusione e L. 5.286.000 di multa;

Rigetta l'istanza di revoca della sentenza predetta, relativamente ai capi 10 e 13 dell'imputazione;

Visto l'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza;

Sollewa per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale e art. 673 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione che ne sia richiesto di concedere la sospensione condizionale della pena allorchè, per effetto di abolitio criminis, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.;

Sospende il procedimento, relativamente alla decisione sull'istanza di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Manda la cancelleria per quanto ulteriormente di competenza.

Milano, addì 22 gennaio 2001

Il Presidente: GHITTI

Il giudice estensore: CERNUTO

01C0384

N. 286

*Ordinanza emessa il 28 novembre 2000 dal tribunale - Sez. per il riesame di Palermo
sull'appello proposto da Mangano Francesco Paolo*

Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui al separato verbale in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza in merito all'atto di appello proposto nell'interesse di Mangano Francesco Paolo nato il 7 marzo 1960, imputato per il delitto di cui all'articolo 110, comma 9, TULPS, avverso l'ordinanza del 27/30 ottobre con la quale il giudice delle indagini preliminari di Palermo respingeva l'istanza di restituzione di alcuni beni (video-giochi) sottoposti a sequestro probatorio, avanzata dalla difesa;

Letti gli atti e udito il difensore;

OSSERVA

1. — La difesa di Mangano Francesco Paolo, imputato per il delitto di cui all'articolo 110, comma 9, TULPS, deducendo che il g.i.p. aveva già provveduto all'emissione del decreto penale di condanna, chiedeva al g.i.p. procedente la restituzione dei video-giochi sottoposti a sequestro probatorio nella fase delle indagini preliminari (il sequestro operato d'iniziativa *ex art. 354 c.p.p.* era stato convalidato con decreto del p.m. *ex art. 355 c.p.p.*).

Il g.i.p. competente a pronunciarsi sull'istanza di restituzione in quanto era già stata richiesta l'emissione del decreto penale di condanna ed aveva la disponibilità del fascicolo, respingeva l'istanza di restituzione considerando che «... per esigenze probatorie è necessario che gli apparecchi *de quo* rimangono in vincoli fino alla definizione del procedimento, apparecchi per altro assoggettabili a confisca ...».

Il difensore dell'imputato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione proponeva appello al tribunale della libertà.

2. — Rileva il tribunale che, mentre avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il legislatore, ha previsto la possibilità, con la procedura contemplata dall'articolo 310 c.p.p., di adire, *ex articolo 322-bis c.p.p.*, in veste di giudice di appello il c.d. tribunale della libertà (ovviamente da identificarsi non come il «tribunale distrettuale» di cui al comma 7 dell'articolo 309 c.p.p., bensì come il «tribunale provinciale» di cui al comma 1-*bis* dell'art. 322-*bis* c.p.p.) e, quindi, ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., anche *per saltum*, di proporre ricorso per cassazione, analoga facoltà e procedura di impugnazione non è prevista in caso di rigetto della richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

Nonostante l'identità degli effetti, la privazione della disponibilità, e spesso la spoliazione, di un bene al detentore dello stesso, la diversa natura e funzione delle due tipologie di sequestro, probatorio e preventivo, giustificano la diversità di disciplina prevista dal legislatore (che, tra l'altro, non riguarda solo il profilo delle impugnazioni).

Il sequestro preventivo, appartenente al *genus* delle misure cautelari di cui al libro IV e alla *species* delle misure cautelari reali di cui al titolo II del libro IV del codice di procedura penale, conosce una estensione integrale del regime delle impugnazioni cautelari, essendo prevista la possibilità di gravame al tribunale della libertà, inteso come «tribunale provinciale», e, quindi, del ricorso per cassazione, sia avverso i provvedimenti genetici (di adozione o di rigetto della richiesta di adozione del decreto di sequestro preventivo), sia avverso i provvedimenti successivi (di rigetto della richiesta di revoca o di revoca del sequestro preventivo).

Il sequestro probatorio costituisce un mezzo di ricerca della prova, e solo avverso il provvedimento impositivo del vincolo probatorio - sia che trattasi del decreto di sequestro adottato dal p.m. (art. 253 c.p.p.), sia che trattasi del decreto di convalida del p.m. (art. 355 c.p.p.) del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.) — è prevista dagli articoli 257 e 355, comma 3, del codice di rito la facoltà della parte incisa dal provvedimento di sequestro probatorio di chiedere il riesame innanzi al tribunale della libertà a norma dell'articolo 324 c.p.p., ovvero la medesima procedura contemplata per il riesame delle misure cautelari reali (sequestro preventivo e sequestro conservativo).

La competenza del tribunale della libertà in materia di sequestro probatorio deve quindi limitarsi al riesame del provvedimento genetico impositivo del vincolo reale, dopo di che il principio di tassatività delle impugnazioni fissato dal comma 1 dell'articolo 568 c.p.p., inibisce di configurare ulteriori casi di impugnazione non previsti dalla legge.

Dopo l'adozione del provvedimento genetico applicativo del vincolo reale probatorio — sia esso imposto, con il procedimento bifasico o a formazione progressiva contemplato dal combinato disposto dagli articoli 354 e 355 c.p.p. (sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalida del sequestro da parte del pubblico ministero), o con decreto del pubblico ministero adottato ai sensi dell'articolo 253 c.p.p., — le vicende inerenti la restituzione delle cose sequestrate sono state considerate e disciplinate dal legislatore all'articolo 263 c.p.p., la cui rubrica, per l'appunto, è stata intitolata «Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate». Ad avviso del collegio la lettura e l'interpretazione corrente dell'articolo 263 c.p.p. e delle norme collegate al contenuto dello stesso, consentono di individuare dei punti fermi e, conseguentemente, di poter affermare che sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate:

nella fase delle indagini preliminari provvede, con decreto motivato, il pubblico ministero, e contro il provvedimento di rigetto o di restituzione, l'interessato può proporre opposizione al g.i.p. che decide con le forme del procedimento camerale contemplato dall'articolo 127 c.p.p.;

dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza provvede il giudice che procede con ordinanza disposta *de plano* o, qualora le cose sono state sequestrate presso un terzo, emessa dopo l'audizione, in camera di consiglio con le forme dell'articolo 127 c.p.p., del soggetto terzo non richiedente la restituzione;

dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 676 e 667 comma 4, c.p.p., provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa *de plano* («senza formalità»), avverso la quale (oltre che il pubblico ministero) il difensore e l'interessato possono proporre opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione che, in tal caso, dopo aver instaurato la procedura camerale prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 666 c.p.p., provvede con ordinanza ricorribile per cassazione, come stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 666.

2.1 — Orbene nella fattispecie in esame il difensore dell'imputato ha impugnato innanzi al tribunale della libertà, adito come giudice di appello, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio emessa dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima che il decreto penale di condanna sia divenuto definitivo (dagli atti non risulta che sia stato emesso, e comunque, in ogni caso, non risultano ancora effettuate le notifiche ai soggetti legittimati a proporre opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p.).

Come si è accennato, nessuna norma prevede il rimedio dell'appello al tribunale della libertà avverso il provvedimento rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio e deve ritenersi pacifica l'incompetenza di questo collegio.

Nella prassi giudiziaria non è infrequente, tuttavia, che il provvedimento di rigetto dell'istanza restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio sia stato impugnato innanzi al tribunale della libertà, tant'è che sul punto si rinvencono varie pronunce della suprema Corte.

L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di distinguere le ipotesi afferenti al rigetto dell'istanza di dissequestro nella fase delle indagini preliminari, da quelle in cui detta fase era stata superata, come nella fattispecie concreta in esame ove è pendente il procedimento per decreto disciplinato dagli artt. 459 e ss.c.p.p.

Nel caso in cui veniva impugnato innanzi al tribunale della libertà (spesso indicato anche come tribunale del riesame) il provvedimento di rigetto del g.i.p. adito come giudice dell'opposizione ai sensi dell'articolo 263, comma 5, c.p.p., la suprema Corte, ribadendo sempre e comunque l'incompetenza del tribunale della libertà per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ha ritenuto che avverso il provvedimento adottato dal g.i.p. come giudice dell'opposizione l'unico rimedio fosse il ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 127 c.p.p. per vizi di carattere procedurale inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dal comma 5 del medesimo articolo 127. (Cfr. in C.E.D.: sez. III nr. 414/1992, Accinni G; sez. III nr. 3143/1993, De Nictolis; sez. I nr. 4468/1994, Turchetta; sez. VI nr. 521/1995 Hochstalff; sez. V nr. 18/1996, Telleri); in taluni casi è stato affermato che il tribunale della libertà adito erroneamente doveva riqualificare l'impugnazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 568 c.p.p., e trasmetterla al giudice competente, per l'appunto la Corte di cassazione (cfr. sez. VI 521/1995 Hochstalff, cit.).

Nell'ipotesi, analoga alla fattispecie in esame, in cui l'istanza di dissequestro veniva respinta dal giudice dopo la chiusura delle indagini preliminari, la suprema Corte, pur ribadendo pacificamente l'incompetenza del tribunale della libertà adito dal destinatario del provvedimento di rigetto, ha espresso due orientamenti diversi.

Secondo un orientamento più datato, già adottato dalla quinta sezione e seguito dalla sezione sesta della Corte di cassazione, «Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263 n. 1 cod. proc. pen., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667 n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 cod. proc. pen. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento *«de plano»* (Così da ultimo sez. VI, nr. 20296/1995, Mancini, rv 202975; analogamente, cfr. sez. V, nr. 3018/1993, Bartke, rv 195238, in C.E.D.).

In entrambi i casi i giudici di legittimità procedendo alla riqualificazione dell'impugnazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 568 c.p.p., hanno trasmesso gli atti al collegio di cognizione affinché si pronunciasse in opposizione, sulla richiesta di restituzione, come giudice dell'esecuzione.

Di contrario avviso la giurisprudenza più recente della sezione seconda della suprema Corte, secondo cui «Avverso la decisione del giudice del dibattimento che rigetta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme della sentenza; non può infatti ipotizzarsi né la ricorribilità per cassazione di tale provvedimenti in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall'art. 127

cod. proc. pen., in quanto l'art. 263 cod. proc. pen., che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia alle forme previste dal predetto art. 127 soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio, ove è già instaurato un pieno contraddittorio; né l'esperibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen., poiché il medesimo art. 263 cod. proc. pen. contempla tale procedura soltanto nell'ipotesi di «sentenza non più soggetta ad impugnazione» (cfr. sez. II, nr. 605, Di Rosa, rv 204263, in C.E.D.).

2.2 — Ritiene il collegio di non poter condividere l'orientamento che facendo ricorso all'analogia reinveste il giudice di cognizione come giudice di esecuzione.

Detta soluzione, individuata dai giudici di legittimità per conciliare la carenza legislativa di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del giudice di cognizione con la «... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati ...» (v. pag. 3 motivazione della sentenza sez. VI, nr. 20296/1995, Mancini, sopra cit.), non appare in sintonia con l'ordine normativo vigente. Infatti:

in un sistema processuale improntato al principio di tassatività dei provvedimenti soggetti a gravame, all'interpretazione analogica non può affidarsi un'efficacia «creativa» di un grado di impugnazione non previsto dal legislatore;

il procedimento di esecuzione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e tale presupposto è incompatibile con il procedimento di cognizione;

il giudizio di opposizione del procedimento di esecuzione disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 667, comma 4, e 666 c.p.p., prevede una procedura camerale a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (comma 4 dell'articolo 666 c.p.p.) e con potestà istruttorie del giudice (comma 5 dell'articolo 666 c.p.p.) molto più incisiva e pregnante rispetto al procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p. e che regola il giudizio di opposizione davanti al g.i.p. nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari (comma 5 dell'articolo 263 c.p.p.); sicché l'interpretazione analogica avallata dall'orientamento della Suprema Corte in esame per colmare il vuoto di tutela individuato dagli stessi giudici di legittimità finisce per creare una tutela rafforzata nella fase del giudizio di cognizione sicuramente sbilanciata rispetto al sistema di tutela massima prevista dal legislatore avverso il diniego dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari con l'opposizione al g.i.p. disciplinata dalla procedura camerale dell'articolo 127 c.p.p. che non prevede, né la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore (richiesta, invece, dal comma 4 dell'articolo 666 c.p.p.), né alcuna facoltà istruttoria del giudice (diversamente da quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 666 c.p.p.).

Ritiene, quindi il collegio, che le superiori considerazioni non consentono di aderire all'orientamento della Suprema Corte che per far fronte ad un oggettivo vuoto di tutela, estendendo oltremodo l'interpretazione analogica, ha creato una possibilità di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione non contemplata dal legislatore, tra l'altro, attingendo alla procedura di opposizione riservata al giudizio di esecuzione e ben distante, sia sotto il profilo della disciplina sostanziale, sia da un punto di vista sistematico, dal giudizio di opposizione previsto dal comma 5 dell'articolo 263 c.p.p., sia pure solo avverso il decreto di rigetto del pubblico ministero adito come organo di prima istanza nella fase delle indagini preliminari.

2.3 — L'orientamento più rigoroso adottato dalla sesta sezione (v. sopra *sub* 2.1.), appare più aderente sia alla lettera dell'articolo 263 c.p.p., sia al fondamentale principio di tassatività delle impugnazioni previsto dal comma 1 dell'articolo 568 c.p.p., e a sua volta espressione del principio di certezza della situazioni e dei rapporti giuridici immanente all'intero ordinamento giuridico.

L'adesione a detto orientamento comporterebbe nella fattispecie in esame, che questo collegio, prendendo atto della carenza di legittimazione al gravame non previsto dalla legge, dichiara l'inammissibilità dell'appello — ex articolo 591, comma 1, lettera a) c.p.p. — proposto avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal g.i.p. innanzi al quale pende il procedimento per decreto ai sensi degli articoli 459 e ss. c.p.p. e adito dalla difesa per pronunciarsi sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati (ex artt. 354 e 355 c.p.p.) all'imputato nella fase delle indagini preliminari.

Tra l'altro, poiché l'ordinanza del g.i.p. è stata adottata *de plano* — essendo prevista la procedura camerale di cui all'articolo 127 c.p.p. solo quando vi è un rapporto di alterità tra richiedente la restituzione e soggetto al quale le cose sono state sequestrate (art. 263, comma 2, c.p.p.) — non sarebbe neanche possibile riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 127, comma 7, c.p.p. e, quindi, trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 568 c.p.p., il gravame alla Corte di cassazione competente.

3. — Un provvedimento di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, allo stato unica soluzione aderente al sistema normativo vigente, stridrebbe oltremodo con la «... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati», già individuata dagli stessi giudici di legittimità (v. *supra* sub 2.2.).

Avuto riguardo all'indagine normativa e giurisprudenziale sino ad ora espletata, ritiene, pertanto il collegio che ricorrono gli stessi presupposti che hanno recentemente indotto questo collegio a sollevare (ord. 202/00 Seq del 14/20 novembre 2000, imputato Lucà Gaetano) di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 c.p.p. per violazione degli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale.

3.1 — Invero, mentre se il pubblico ministero respinge la richiesta di restituzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 263 c.p.p., i soggetti interessati possono immediatamente adire il g.i.p., ai medesimi soggetti il legislatore nell'architettura dell'articolo 263 c.p.p. non ha assicurato alcun tempestivo rimedio di merito avverso l'ordinanza di rigetto disposta dal giudice adito dalla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza, o, comunque, come nel caso di specie, prima che venga emesso o, comunque, diventi definitivo il decreto penale di condanna.

Ritiene questo collegio che l'interesse alla restituzione del bene sequestrato da parte degli interessati (siano essi l'indagato/imputato, la persona offesa dal reato e/o l'avente diritto alla restituzione) è, e rimane ontologicamente identico, per cui il mero passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase del giudizio o, come nel caso di specie, al procedimento speciale contemplato dagli articoli 459 e ss. c.p.p., costituendo un evento fisiologico al «divenire» dell'iter procedimentale, non giustifica minimamente una diversità di trattamento tra le diverse fasi del procedimento. Non si rinviene alcuna ragione che possa giustificare una tutela *minor*, nella fase di cognizione e durante l'espletamento dei procedimenti speciali contemplati nel libro VI del codice di rito, dell'aspirazione a rientrare nella disponibilità del bene sottoposto a vincolo reale probatorio, rispetto alla doppia e immediata tutela di merito assicurata nella fase delle indagini preliminari con il giudizio di opposizione.

Né, d'altro canto, la diversità di tutela appare trovare alcuna logica giustificazione nel mutamento dello *status* all'interno del procedimento, da soggetto sottoposto ad indagini ad imputato.

In sostanza nell'articolo 263 c.p.p. si rinviene una ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al quale — sia pur, come si è detto *sub* 2.2, con le diverse procedure camerale previste nell'un caso dall'articolo 127 c.p.p. e nell'altro dall'articolo 666 c.p.p. — è assicurato un tempestivo giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, ed il soggetto che vede respinta l'istanza di restituzione dopo la chiusura delle indagini preliminari al quale non è consentito di proporre alcuna tempestiva opposizione.

La lacuna legislativa in esame oltre che comportare una disparità di trattamento contrastante con il principio di ragionevolezza espresso dall'articolo 3 della Costituzione, a parere del collegio, si risolve anche in una violazione del diritto di difesa contemplato dall'articolo 24 della Costituzione, non potendo l'imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari difendere la propria istanza di restituzione mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicurategli, invece, come più volte si è detto, sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ritiene, quindi, il collegio che «Il procedimento per la restituzione ...» disciplinato dall'articolo 263 c.p.p., sarebbe apparso, oltre che più equilibrato da un punto di vista sistematico, in piena armonia con i parametri costituzionali previsti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, qualora il legislatore al comma 5 o in altra disposizione dell'articolo 263 c.p.p. avesse previsto in caso di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice a norma dell'articolo 127 c.p.p. (si è già detto, *sub* 2.2., come il contraddittorio camerale rafforzato previsto dall'articolo 666 c.p.p., creerebbe nella fase di cognizione una tutela sbilanciata rispetto a quella prevista nella fase delle indagini preliminari).

Tra l'altro l'opposizione al medesimo giudice non si risolverebbe in un rimedio defatigatorio o superfluo.

Invero, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermata la natura devolutiva dell'opposizione, per cui dopo il rigetto della prima istanza, il giudice di cognizione si pronuncerebbe su specifiche doglianze degli interessati e non solo su una mera riproposizione della richiesta già respinta.

4. — La questione di legittimità costituzionale appare rilevante poiché qualora venisse accolta, l'impugnazione della difesa proposta a questo collegio, anziché dichiararsi meramente inammissibile, potrebbe essere riqualficata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 568 c.p.p., al giudice procedente, per il giudizio di opposizione da esperire a norma dell'articolo 127 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possano proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate;

Sospende la decisione sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2000 con la quale il g.i.p. di Palermo respingeva l'istanza di restituzione depositata in data 17 ottobre 2000;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 28 novembre 2000

Il Presidente estensore: CONSIGLIO

01C0385

N. 287

Ordinanza emessa il 20 ottobre 2000 dal tribunale di Bolzano sul reclamo nei confronti di Volgger Anna contro Ebner Anton

Famiglia - Separazione di coniugi - Assegnazione della casa familiare - Trascrizione (ovvero annotazione tavolare) del diritto di abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge - Subordinazione alla condizione dell'affidamento allo stesso dei figli (legittimi) - Irragionevolezza - Deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al coniuge divorziato - Incidenza sui principi di tutela del vincolo matrimoniale e del lavoro (con riferimento all'ipotesi di casa d'abitazione acquistata con i proventi del coniuge separato) - Riferimento alla Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989.

- Cod. civ., art. 155, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa *sub* 2306/2000 R.C.C., relativa al reclamo tavolare *sub* G.N. 561/2000 uff. tavolare di Brunico, promosso il 22 febbraio 2000 da Volgger Anna, residente a Brunico con l'avv. Thomas Brenner di Bolzano e qui pervenuto il 20 giugno 2000, avverso il decreto tavolare del giudice tavolare di Brunico del 27 gennaio 2000, G.N. 190/2000.

Premesso che:

a) con ricorso tavolare del 18 gennaio 2000 G.N. 190/2000 Volgger Anna ha presentato al giudice tavolare di Brunico la richiesta di provvedere alla trascrizione tavolare del diritto d'abitazione nel registro tavolare di Brunico in base alla sentenza definitiva del 30 settembre 1994 n. 1497/94 del tribunale di Bolzano con la quale a seguito di separazione giudiziale le è stato assegnato l'appartamento familiare p.m. 11 della p. ed. 1322 C.C. Brunico, rione Peter Anich n. 14, a favore di Anna Volgger;

b) con decreto del 27 gennaio 2000 il giudice tavolare di Brunico ha respinto questa richiesta riferendosi all'art. 155 del codice civile ed alla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 27 luglio 1989, con la quale venne espressa l'incostituzionalità del quarto comma dell'art. 155 del codice civile, laddove la disposizione non prevede la trascrizione dell'assegnazione del «diritto d'abitazione nell'appartamento familiare» a favore del coniuge affidatario dei figli al fine di opporlo nei confronti del terzo acquirente, poiché con la sentenza del tribunale di Bolzano «non le sono affidati figli minori», secondo il giudice tavolare la richiesta di Volgger Anna non poteva essere accolta;

c) avverso tale decreto Volgger Anna presentava reclamo il 22 febbraio 2000 adducendo, tramite il suo procuratore, i seguenti motivi per il reclamo:

l'interpretazione della predetta sentenza della Corte costituzionale sarebbe stata interpretata in modo aleatorio e restrittivo, e pertanto erroneo: non vi sarebbe infatti alcun motivo fondato per negare al coniuge separato il diritto alla trascrizione dell'assegnazione del «diritto d'abitazione nell'appartamento familiare» previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 («Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»);

sarebbe sì vero che l'art. 155, quarto comma, prevede che il diritto d'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, «e ove sia possibile, al coniuge affidatario dei figli» ma sarebbe altrettanto vero che tale disposizione non sarebbe vincolante e potrebbe essere derogata in presenza di altre condizioni, quali la situazione finanziaria dei coniugi, la capacità lavorativa e la convivenza con figli adulti; la trascrizione dell'assegnazione del diritto d'abitazione non potrebbe quindi in nessun caso dipendere dall'affidamento di figli minori nell'ambito del procedimento di separazione; la valutazione del giudice tavolo non si allineerebbe quindi alla *ratio* dell'art. 155, quarto comma del codice civile e della sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989, poiché il rigetto della richiesta in oggetto rappresenterebbe una marcata disparità nel trattamento tra i coniugi separati e divorziati; inoltre il giudice tavolo avrebbe oltrepassato la propria competenza;

nell'ipotesi che il tribunale adito per il reclamo ritenga che la citata sentenza costituzionale non lasci alcun margine interpretativo, dovrebbe essere accertata la costituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile laddove non è prevista la trascrizione tavolo dell'assegnazione dell'appartamento coniugale ad uno dei coniugi disposta nel provvedimento giudiziale e nella sentenza di separazione, indipendentemente dal fatto se al coniuge al quale è stato assegnato l'appartamento siano o meno stati affidati i figli;

i motivi che nella sentenza stavano alla base dell'assegnazione del diritto d'abitazione dell'appartamento familiare sarebbero ancora tutti sussistenti: l'odierna reclamante conviverebbe infatti ancora con il figlio maggiorenne e, a causa della sua malattia, ella dovrebbe essere considerata il coniuge finanziariamente più debole. Non sarebbe quindi giusto che il marito possa ottenere la vendita all'asta dell'appartamento, sottraendo così alla moglie il diritto d'abitazione assegnatole con sentenza dal tribunale. La trascrizione tavolo del diritto d'abitazione diventa pertanto quanto mai importante per la reclamante, poiché secondo una recente sentenza della Corte di cassazione il diritto d'abitazione può essere opposto al terzo acquirente solo se trascritto tavolarmente, e ciò indipendentemente dalla scadenza del termine novennale (sentenza del 12 gennaio-7 giugno 1999, n. 5553).

Basandosi su queste considerazioni l'odierna ricorrente presenta le seguenti conclusioni:

«in via principale: 1. disporre la trascrizione tavolo del diritto d'abitazione nell'appartamento coniugale in comunione dei beni a Brunico, rione Peter Anich n. 14, p. ed. 1322 p.m. 11 in P.T. 1442/II C.C. riconosciute con sentenza di separazione n. 1497/1994 d.d. 30 settembre 1994;

in via subordinata: contestare l'incostituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile laddove non è prevista la registrazione tavolo (annotazione) del diritto d'abitazione a favore del coniuge assegnatario dell'appartamento (e non solo al coniuge affidatario dei figli minori) per violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione a causa della disparità di trattamento nella possibilità di trascrizione del diritto d'abitazione nell'ambito del procedimento di separazione (155, 4 c.c.) e della possibilità di iscrizione del diritto d'abitazione nell'ambito del procedimento di divorzio (art. 6, 6 legge 898/1970, modificato dall'art. 11, legge n. 74/1987)».

Tutto ciò premesso, il collegio ritiene che:

I. — la sentenza costituzionale (n. 454 del 27 luglio 1989) citata dal giudice tavolo ad avviso del tribunale non può essere interpretata nel modo proposto dal reclamante; è sì vero che — come esposto nell'impugnato decreto del giudice tavolo di Brunico — nella sua sentenza la Corte costituzionale sottolinea espressamente l'interesse del coniuge affidatario dei figli nella motivazione dell'incostituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, laddove tale disposizione — a differenza dell'art. 6, sesto comma, legge n. 898 del 1° dicembre 1970 («Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio») — non prevede la trascrizione tavolo del diritto d'abitazione assegnato, da poter opporre al terzo acquirente; a parere del collegio tale precisazione è decisiva per escludere la possibilità di una trascrizione tavolo dell'assegnazione nell'ambito di un procedimento di separazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare se non vi è anche l'affidamento dei figli. La sentenza della Corte costituzionale non lascia alcun margine interpretativo, poiché il provvedimento, sia nella sua parte argomentativa che nel dispositivo, è motivato con espresso riferimento a tale circostanza («coniuge affidatario dei figli») e in questo senso la precisazione relativa all'affidamento dei figli, contenuta nella sentenza n. 454/1989 della Corte costituzionale, è da considerarsi vincolante e decisiva.

II. — Si rileva tuttavia che l'affidamento dei figli pare non rappresentare un motivo per l'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare: sia l'art. 155 c.c., quarto comma, che l'articolo 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio — in base alla quale è stata valutata la costituzionalità della predetta disposizione — prevedono solo che ciò avvenga di preferenza, sempre posto che vi siano figli (legittimi), circostanza che non sussiste nel caso di specie; dall'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio emerge chiaramente pure il fatto che i motivi dell'assegnazione del diritto d'abitazione ad uno dei due coniugi possa essere anche di altra natura — non solo a causa della mancanza di figli (legittimi), bensì per esempio in base a considerazioni nell'ambito della stima e regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi — e precisamente laddove è previsto che nell'assegnazione il giudice, valutate le condizioni economiche dei coniugi ed i motivi della decisione, favorisca il coniuge economicamente più debole (cfr. Cass., I sez. sentenza n. 822 del 28 gennaio 1998); anche nell'ultimo comma del citato articolo 6 della legge sullo scioglimento del matrimonio, che prevede che l'assegnazione sia opponibile al terzo acquirente ex art. 1599 del codice civile purché trascritta tavolarmente, non è contenuta nessuna precisazione che questo avvenga solo nel caso di affidamento dei figli al coniuge corrispondente (potrebbero anche non esserci figli legittimi, come nel caso di specie, in cui l'assegnazione dell'appartamento coniugale ovvero del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare ha seguito considerazioni di natura economica: entrambi i coniugi dispongono di redditi di simile importo; tuttavia i mezzi per l'acquisto dell'appartamento sono provenuti dalla moglie, inoltre la colpa per la separazione era stata ascritta al marito).

Se dunque la costituzionalità dell'art. 155, quarto comma del codice civile — in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione — va valutata sulla base dell'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio (giusta sentenza n. 454/1989 della Corte costituzionale), a parere del collegio non sussiste alcun ragionevole motivo per limitare la possibilità di trascrizione dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare (che rappresenta il presupposto per la sua opponibilità nei confronti di terzi, cfr. sentenza Cass., I sez., 6 maggio 1999, n. 4529) nell'ambito di una separazione giudiziaria solo al caso in cui vi sia un affidamento dei figli (legittimi) al coniuge in questione (cosa peraltro impossibile nel caso di specie); non si vede perché si debba escludere la trascrizione dell'assegnazione dell'appartamento al coniuge separato, qualora non vi sia affidamento di figli (legittimi), quando invece tale diritto viene riconosciuto all'ex coniuge divorziato: sorge a questo punto, a parere del Collegio, la questione relativa ad un'eventuale incostituzionalità dell'art. 155, quarto comma del codice civile, soprattutto per violazione del principio di uguaglianza, poiché non si vede perché al coniuge separato spetti una tutela minore rispetto a quella garantita all'ex coniuge divorziato, quando nel caso della separazione — a differenza del divorzio — il rapporto matrimoniale rimane sussistente anche se con delle limitazioni (cosa che emerge soprattutto dall'art. 157 del codice civile). Inoltre, nel caso di specie significherebbe che si verrebbe a sottrarre qualcosa alla moglie, che ella ha acquisito durante la sua attività lavorativa (come già detto, l'assegnazione dell'appartamento coniugale ovvero del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare è avvenuta in base alla considerazione da parte del giudice, sulla provenienza da parte della moglie dei mezzi economici per l'acquisto dell'appartamento); a parere del collegio ciò sarebbe quindi anche in contrasto con il principio (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni) sancito dall'art. 35, primo comma, Cost.

Pertanto vi è per questi aspetti una fondata questione di costituzionalità dell'articolo sopra impugnato.

III. — Riguardo alla proponibilità della questione sollevata sull'eventuale incostituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile va considerato quanto segue:

a) secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenze n. 4529/1999 e 7680/1997) il «diritto d'abitazione nell'appartamento familiare» spettante al coniuge separato non è da considerarsi un titolo «di diritto reale» bensì di natura meramente «personale»; questa classificazione giuridica è rafforzata dall'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio, secondo cui l'assegnazione (del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare) trascritta «può essere opposta al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile»; l'art. 1599 del codice civile fa riferimento all'opponibilità della locazione (quindi di un rapporto contrattuale privo di effetti «reali»);

b) con una recente (già citata) sentenza (n. 4529 del 6 maggio 1999, I sez.) la Cassazione ha sottolineato l'interpretazione (già contenuta nella sentenza n. 5902 del 27 maggio 1995 della Cassazione) che il «diritto d'abitazione nell'appartamento familiare» assegnato al coniuge separato (affidatario dei figli) può essere opposto al terzo acquirente solo se tale diritto è precedentemente stato trascritto nel registro degli immobili, e ciò non solo per il periodo dopo la scadenza del termine novennale dall'assegnazione nell'ambito del procedimento di separazione, bensì anche per il periodo prima di tale scadenza; si deve quindi partire dal presupposto che il fatto che l'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare non trascritto tavolarmente va considerato *inutiliter data* nei confronti del terzo acquirente;

c) per quanto concerne le modalità di trascrizione di tale diritto, questa deve avvenire, a parere del collegio, ai sensi dell'art. 19, nn. 1 e 7 e dell'art. 20, lettera h), della legge tavolare (r.d. n. 499 del 28 marzo 1929 e successive modifiche), mediante l'annotazione, come richiesto dall'odierna reclamante nel suo ricorso tavolare del 18 gennaio 2000.

Ne risulta — accanto alla fondatezza (ovvero alla non evidente infondatezza) — anche la rilevanza della questione sull'eventuale incostituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile già sollevata per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., laddove (a differenza dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sulla «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio») la possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge venga fatto dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilità di tale diritto nei confronti del terzo acquirente (ex art. 2644 del codice civile, nonché art. 19, nn. 1 e 7, e art. 20, lettera h), della legge tavolare n. 499/1929); verrebbe violato anche l'art. 35, primo comma, della Costituzione laddove non vi è garanzia a favore del coniuge lavoratore relativamente all'appartamento acquistato con i proventi della propria attività lavorativa.

Non è dunque possibile una decisione nel presente procedimento, in mancanza di soluzione della sollevata questione di costituzionalità sulle disposizioni di legge, poiché l'attuale situazione giuridica osterebbe l'accoglimento del ricorso tavolare dell'odierna reclamante Volgger Anna.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Trasmette il fascicolo d'ufficio alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di costituzionalità dell'art. 155, quarto comma, del codice civile in relazione a:

gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione laddove (a differenza dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sulla «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio») la possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilità di tale diritto nei confronti del terzo acquirente (ex art. 2644 del codice civile, nonché art. 19, nn. 1 e 7, e art. 20, lettera h), della legge tavolare n. 499/1929);

l'art. 35, primo comma, Cost., laddove non vi è garanzia a favore del coniuge lavoratore relativamente all'appartamento acquistato con i proventi della propria attività lavorativa.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento in oggetto;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla reclamante Volgger Anna, al controinteressato Ebner Anton, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti di entrambe le Camere del Parlamento;

Ordina che l'ufficio traduzioni provveda alla traduzione in lingua italiana a cura e spese dell'ufficio ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988 del presente provvedimento e dei documenti redatti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio.

Bolzano, addì 20 ottobre 2000

Il Presidente: ZANCAN

Il giudice estensore: WALDNER

N. 288

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 marzo 2001)
dal tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Fimiani Giovanni e Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevole disparità di trattamento a favore delle banche rispetto agli altri operatori finanziari ed ai clienti - Irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Contrasto con l'utilità e i fini sociali del credito e del risparmio.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 29 novembre 1999, nel procedimento iscritto al R.G. dell'anno 1998 n. 215, promosso da Giovanni Fimiani, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Fimiani, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mangia, rileva quanto segue.

Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 1998 Giovanni Fimiani conveniva davanti a questo tribunale il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. perché si accertasse non essere dovuta dall'attore la somma (di L. 39.992.220) risultante dal saldo debitore inviatogli dalla banca, relativo ad un rapporto di conto corrente intrattenuto con l'Istituto di credito.

L'attore lamentava — per quanto qui interessa — la violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., perché, da un canto, la banca aveva applicato interessi diversi rispetto a quelli pattuiti e talvolta persino superiori a quelli fissati annualmente con d.m. sulla base della normativa antiusura e, dall'altro, perché la banca aveva provveduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi attivi, in spregio al dettato dell'art. 1283 Codice civile, che limita a casi tassativi la possibilità di applicare interessi anatocistici, casi tra i quali non rientra la prassi generalmente praticata dalle banche.

Deduceva in particolare che la clausola di salvezza contenuta nell'*incipit* del predetto articolo fa riferimento a fattispecie diverse da quelle in esame, e segnatamente a norme consuetudinarie (nella specie inesistenti) ed ad usi che, per interpretazione costante, vanno intesi come usi normativi, integranti il regolamento contrattuale ex artt. 1374 Codice civile e 8 delle disposizioni sulla legge in generale; eccettava perciò la nullità assoluta delle clausole (di capitalizzazione trimestrale) contenute nel contratto.

Il Banco Ambrosiano, nel costituirsi in giudizio, contestava punto per punto le anzidette doglianze, deducendo essere legittima (perché derivante da norma consuetudinaria) l'applicazione di interessi anatocistici su base trimestrale.

Nelle more del processo è poi accaduto che la Suprema Corte, invertendo un proprio consolidato orientamento, ha dichiarato nulla (v. Cas. n. 2374/1999) la previsione di tali clausole contrattuali perché non sarebbe rinvenibile nel sistema la relativa norma consuetudinaria idonea ad integrare il regolamento pattizio dei contratti di conto corrente, specie in materia bancaria dove, tra l'altro, l'art. 4 della legge n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, vieta la clausole contrattuali di rinvio agli usi.

Dopo tale pronuncia è però intervenuto il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 che (art. 25), integrando l'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993, ha stabilito (al comma 2) che le modalità e i criteri per la produzione degli interessi anatocistici sulle operazioni bancarie sono stabilite con delibera del C.I.C.R., con l'unico vincolo che sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia attivi che passivi.

Ha previsto inoltre (comma 3 dello stesso articolo) che, fino all'emanazione della predetta delibera (con la quale saranno determinate le modalità e i tempi dell'adeguamento) sono valide ed efficaci le clausole relative alla produzione degli interessi anatocistici, contenute nei contratti stipulati fino a quel momento.

Ciò premesso, ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione — sollevata dall'attore — di illegittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 342/1999, per violazione degli articoli 3, 41 e 47 della Carta costituzionale.

La norma, infatti, produce l'effetto di sanare — non soltanto per il passato, ma addirittura fino al momento in cui verrà emanata la delibera di cui si è detto — clausole negoziali che, alla luce della giurisprudenza appena citata, sono del tutto nulle; e poiché detta nullità era stata eccepita dall'attore, risulta evidente la rilevanza della questione, posto che la norma troverebbe sicura applicazione nella decisione del presente giudizio.

Deve di seguito considerarsi che la norma introduce — in contrasto con l'art. 3 della Costituzione — una irragionevole disparità di trattamento tra gli istituti di credito e gli altri operatori economici che prestano servizi finanziari e che pure sono sottoposti, come le banche, ad un analogo regime di tipo autorizzativo e ispettivo, nonché agli stessi meccanismi di vigilanza ad opera delle preposte autorità di controllo.

L'efficacia ora per allora della nuova disciplina, contenuta nel comma 3 dell'art. 25, consentirebbe quindi ad una categoria di soggetti (le banche) di ottenere, quantomeno per il passato, un trattamento più favorevole rispetto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento e, in particolare, come detto, ad altri intermediari finanziari che svolgono un'attività analoga e la cui funzione non può essere considerata, sul piano sociale, meno rilevante di quella degli istituti di credito, ma ai quali, per questa via, non potrebbe che applicarsi la più severa disciplina prevista dall'art. 1283 Codice civile.

In secondo luogo non si può fare a meno di rilevare come la predetta normativa susciti dubbi di legittimità costituzionale anche sotto un diverso profilo: la discrezionalità del legislatore di disciplinare il regime di validità - invalidità degli atti negoziali dei privati trova uno dei suoi limiti nel rispetto del criterio di ragionevolezza.

Orbene, se è vero che il legislatore può disciplinare le fattispecie solo per il futuro ovvero estendere anche al passato gli effetti della norma, è quantomeno dubbio che possa qualificare valide, con intervento *ex post*, situazioni giuridiche soggettive già considerate nulle sotto la disciplina della normativa precedente.

La Corte costituzionale ha già espresso a tal proposito orientamento contrario in relazione al divieto di fideiussione *omnibus* (sent. 27 giugno 1997, n. 204), con sentenza interpretativa di rigetto che appare da condividere e con la quale la normativa predetta sembra contrastare.

Accogliendo, infatti, la tesi opposta, si perverrebbe alla conclusione che la discrezionalità del legislatore, nello stabilire la vigenza temporale della norma, si dilaterrebbe fino ad assumere aspetti arbitrari, tali da ledere i fondamentali principi di certezza del diritto a cui anche l'esercizio della funzione legislativa deve attenersi.

Sotto un diverso profilo la norma in esame sembra poi porsi in contrasto anche con gli artt. 41, secondo e terzo comma e 47 della Carta costituzionale, posto che, da un canto, più che l'utilità ed i fini sociali sembra tutelare esclusivamente una certa categoria di operatori finanziari (le banche) a discapito degli altri e, soprattutto, ai danni di coloro che, come clienti - consumatori, intrattengono rapporti negoziali con le banche stesse.

Per un altro verso, la norma appare diretta non a tutelare ed incoraggiare il risparmio, e quindi a contemperare i contrapposti interessi in gioco (delle banche, degli altri operatori finanziari e dei loro clienti) quanto, piuttosto, a porre al riparo le banche dalle istanze di ripetizione che la clientela, sulla scorta del mutato indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Cassazione, avrebbe potuto avanzare.

Per quanto considerato, sospeso il giudizio, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 per violazione degli artt. 3, 41, secondo e terzo comma e 47 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria perchè trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica e alle parti in causa.

Pescara, addì 15 dicembre 1999

Il giudice: IANNACCONE

N. 289

Ordinanza emessa il 14 luglio (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 marzo 2001) dal tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Fimiani Giovanni e Tercas S.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevole trattamento di favore per le banche rispetto agli altri operatori economici - Irragionevole deroga alle norme generali sull'anatocismo - Contrasto con l'utilità e i fini sociali del credito e del risparmio.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2000 nel procedimento iscritto al n. 1208 R.G.A.C. dell'anno 1998 promosso da Giovanni Fimiani nei confronti della Tercas rileva quanto segue.

Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1998 Fimiani proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di lire 101.163.543, provvisoriamente esecutivo emanato dal presidente del tribunale di Pescara in data 28 aprile 1998 su richiesta ed in favore della Tercas, eccependo l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti ed in particolare, lamentando la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per capitalizzazione trimestrale delle spese e competenze passive e perché la banca opposta aveva applicato unilateralmente interessi passivi ultralegali non previsti in contratto e in difetto di apposita pattuizione per iscritto.

L'Istituto di credito opposto, costituitosi, contestava punto per punto le doglianze *ex adverso* sollevate deducendo essere legittima l'applicazione di interessi anatocistici su base trimestrale.

Nel corso del giudizio, la suprema Corte, inaugurando un nuovo orientamento in materia, si è pronunciata per la nullità delle clausole che, in relazione agli usi, nel settore bancario, consentono l'anatocismo trimestrale (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096).

Successivamente, il legislatore, avvalendosi della delega conferitagli dalla legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria anni 1995-1997), con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2, ha provveduto a modificare il d.lgs. n. 385 del 1993 «t.u. delle leggi in materia creditizia e bancaria» (art. 120), ha stabilito che le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici sulle operazioni bancarie sono stabilite con delibera C.I.C.R., con l'unico vincolo che sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia passivi che attivi ed ha previsto, inoltre, (art. 25, comma 3) che, fino all'emanazione della predetta delibera, sono valide ed efficaci le clausole relative alla produzione degli interessi anatocistici contenute nei contratti stipulati sino a quel momento.

Ancora, di recente, la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento sopra meglio richiamato secondo cui va dichiarata la nullità della clausola contenuta in un contratto bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cass. 11 novembre 1999, n. 12507).

Da ultimo, il CICR — con delibera del 9 febbraio 2000 — ha provveduto al compito di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi;

Tanto premesso, questo giudicante ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 342 del 1999 per violazione degli artt. 3, 41 e 47 della Carta costituzionale.

La norma, infatti, produce l'effetto di sanare — non soltanto per il passato, ma addirittura sino alla emanata delibera del CICR sopra menzionata — clausole negoziali che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata debbono essere considerate come del tutto nulle.

La norma in esame, inoltre, appare innanzitutto in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale in quanto consentirebbe un irragionevole trattamento più favorevole tra gli istituti bancari e tutti gli altri operatori economici che prestano servizi finanziari e che pure sono sottoposti, come le banche, ad un analogo regime di tipo autorizzativo ed ispettivo nonché agli stessi meccanismi di vigilanza ad opera delle preposte autorità di controllo.

In secondo luogo, la medesima norma suscita dubbi di costituzionalità anche sotto il profilo della ragionevolezza, principio anch'esso contenuto nel principio di eguaglianza, e che si traduce in un «generale canone di coerenza dell'ordinamento» (cfr. Corte costituzionale n. 204 del 1982 nonché Corte costituzionale n. 204 del 1997) e si reputa violato ogniqualvolta una norma generale, ritenuta valida, sia derogata da una disciplina particolare ovvero, nel caso in esame, allorquando la disciplina generale sancita dagli artt. 1283 c.c. e dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999 venga derogata dalla disciplina particolare e transitoria di cui al comma 3 del richiamato art. 25.

Infine, la norma in esame sembra porsi in contrasto anche con l'art. 41, secondo e terzo comma, nonché con l'art. 47 della Carta costituzionale posto che, da un lato, più che l'utilità ed il fine sociale, sembra tutelare esclusivamente una certa categoria di operatori finanziari ovvero le banche a discapito di tutti gli altri operatori finanziari o consumatori-utenti e dall'altro, perché la norma non appare diretta ad incoraggiare il risparmio e a contemperare i contrapposti interessi in gioco quanto piuttosto a porre a riparo gli istituti di credito bancario dalle istanze di ripetizione che la clientela in virtù dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità ha ed avrebbe potuto avanzare.

Pertanto considerato, deve sospendersi il giudizio e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Per le stesse ragioni deve ritenersi che sussistono i gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 649 c.p.c. e 23 della legge n. 87 del 1953;

Sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

Dichiara, inoltre, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 e 3 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 per violazione degli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della Carta costituzionale e per l'effetto, sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché alle parti in causa.

Pescara, addì 14 luglio 2000

Il giudice: AMBROSI

N. 290

*Ordinanza emessa il 3 marzo 2001 dal tribunale di Orvieto
nel procedimento civile vertente tra Giulii Capponi Gino e Regione Umbria ed altra*

Sanità pubblica - Regione Umbria - Soppressione della USL n. 4 ed incorporazione nella USL n. 5 - Conseguente previsione della risoluzione di diritto dei rapporti e contratti di lavoro dei dirigenti della USL soppressa (nella specie, rapporto di lavoro di medico dirigente) - Indebita legiferazione regionale in materia di contratti di lavoro privati, riservata alla legislazione statale - Mancanza dei requisiti di generalità ed astrattezza della disposizione censurata - Deteriore trattamento dei soggetti incisi dalla disposizione stessa rispetto a tutti gli altri soggetti versanti nella stessa situazione.

- Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti della causa tra Giulii Capponi Gino, ricorrente, Regione Umbria, convenuta, Azienda unità sanitaria locale n. 4 Terni, chiamata in causa, ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato in fatto

Con contratto del 14 febbraio 1995, stipulato con la Regione Umbria, il dott. Gino Giulii Capponi assumeva l'incarico di direttore generale dell'Azienda unità sanitaria n. 4 (che all'epoca comprendeva il territorio dell'orvietano) alle condizioni stabilite nel contratto stesso.

Con legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) l'Unità sanitaria locale n. 4 veniva, però, soppressa (art. 36, comma 1) mediante incorporazione nell'Unità sanitaria locale n. 5 (quella di Terni) che assumeva, quindi, la denominazione di Unità sanitaria n. 4.

La stessa legge regionale all'art. 34, comma 3, così disponeva: «Gli organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono a far data dai provvedimenti di nomina dei loro successori. I relativi rapporti e contratti di lavoro sono risolti di diritto alla stessa data».

Con deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, trasmessa al dott. Giulii Capponi dall'assessore regionale con lettera del 4 giugno 1998, la giunta regionale deliberava che, in seguito alla soppressione della U.S.L. n. 4 dell'orvietano, il rapporto contrattuale con il dott. Giulii Capponi doveva ritenersi cessato *ex art.* 2228 c.c. per sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico.

Il dott. Giulii Capponi, con lettera del 31 luglio 1998, impugnava tale deliberazione, qualificandola atto di recesso dal rapporto di lavoro, ma inutilmente chiedeva che venisse formato il collegio arbitrale e fissata la data per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Donde il presente giudizio.

Con ricorso depositato in data 7 luglio 2000 il dott. Giulii Capponi ha chiesto, fra l'altro, che, negata la sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione allegata dalla Regione Umbria, venga dichiarato l'inadempimento contrattuale della stessa, per non avere consentito la prosecuzione del rapporto, e, quindi, che venga condannata al pagamento degli importi che egli avrebbe percepito se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento.

Sotto il profilo giuridico ha osservato che il rapporto non può ritenersi cessato neanche in base all'art. 34, comma 3, della legge regionale sopra riportato, dovendosi tale disposizione ritenere viziata da illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, laddove, eccedendo i limiti del potere legislativo conferito alla regione, incide su posizioni soggettive facenti capo a disciplina statale.

La Regione Umbria, costituendosi in giudizio, non ha contestato la veridicità delle circostanze materiali esposte dal ricorrente ma (oltre a formulare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva) ha ribadito la legittimità del proprio operato asserendo che la soppressione della U.S.L. n. 4 ad opera dell'art. 36 della legge regionale n. 3/1998 rappresenta il *factum principis* idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.

Inoltre ha dedotto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in considerazione della discrezionalità del legislatore regionale nelle materie di sua competenza e per la razionalità della scelta di incorporare la U.S.L. n. 4 di Orvieto in quella di Terni.

Con ordinanza del 1° dicembre 2000 è stata disposta la chiamata in causa dell'Azienda unità sanitaria n. 4 la quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione come pure la carenza di legittimazione passiva.

Nel merito ha fatto sostanzialmente propria la tesi della Regione Umbria. Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2001 questo giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione.

Quindi, riservando alla sentenza definitiva la decisione in ordine agli altri punti, ha esaminato la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente, ritenendola rilevante e, con esclusivo riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, non manifestamente infondata per i motivi appresso esposti.

Considerato in diritto

Rilevanza della questione.

Nella deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, con la quale la giunta regionale ha dato atto della cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi, viene richiamata soltanto la causa della impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 2228 c.c., ravvisata nella soppressione della U.S.L. n. 4 dell'orvietano, e non anche la risoluzione di diritto dei rapporti e contratti di lavoro prevista dall'art. 34, comma 3 ultima parte, della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, quale conseguenza della nomina dei successori degli organi delle Aziende sanitarie regionali già in carica alla data della entrata in vigore della legge. Tuttavia, poiché anche l'art. 36 della legge regionale citata configura chiaramente un fenomeno successorio, dovendo necessariamente subentrare l'Unità sanitaria incorporante a quella incorporata nella titolarità di tutti i rapporti già a questa facenti capo, appare logico ricomprendere nell'ambito di operatività dell'art. 34, comma 3 ultima parte, anche la situazione oggetto dell'art. 36, dal momento che quest'ultima disposizione, sebbene dettata espressamente per disciplinare l'incorporazione della U.S.L. dell'orvietano in quella di Terni, non è esaustiva di tutti gli aspetti del fenomeno successorio né presenta elementi incompatibili con la disciplina dettata dall'art. 34, comma 3 ultima parte.

Ma allora, poiché la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 34, comma 3 ultima parte, opera di diritto, il giudicante, sebbene — come ricordato — la deliberazione della giunta regionale non richiami tale causa di estinzione del rapporto, deve porsi ugualmente il problema della legittimità costituzionale della norma, dal momento che sarebbe del tutto inutile negare, in ipotesi, la verifica della impossibilità sopravvenuta della prestazione allegata dalla Giunta regionale, se poi si dovesse ugualmente dichiarare cessato il rapporto con il dott. Giulii Capponi per l'operatività della risoluzione di diritto in questione, rilevabile in quanto tale anche d'ufficio.

Inoltre, poiché il ricorrente ha chiesto, quale conseguenza della illegittimità del recesso della giunta regionale, la corresponsione degli importi che avrebbe dovuto percepire qualora il rapporto fosse continuato fino alla scadenza pattuita (cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto), la questione di legittimità dell'art. 34, comma 3 ultima parte, legge regionale citata, risulta, comunque, rilevante ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere, dal momento che, una volta negata in ipotesi la causa di estinzione della impossibilità sopravvenuta allegata dalla Giunta regionale, occorrerebbe, però, accertare se successivamente si sia verifi-

cata la risoluzione di diritto del rapporto in seguito alla nomina del nuovo direttore generale della U.S.L. di Terni (la nuova U.S.L. n. 4), che risulta in effetti essere avvenuta con decreto del Presidente della giunta regionale n. 333 del 23 giugno 1998, a seguito di deliberazione della giunta regionale n. 3229 del 13 giugno 1998, successiva, quindi di pochi giorni alla deliberazione che ha rilevato la cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi.

Ed ovviamente altro è determinare gli importi con riferimento alla scadenza originariamente pattuita, altro è determinarli con riferimento ad una durata ben più breve.

Non manifesta infondatezza della questione.

La questione appare manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto comprensibili esigenze di riorganizzazione delle aziende sanitarie e di contenimento della spesa possono giustificare la scelta del legislatore regionale.

Non appare, invece, manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Il contratto stipulato tra il dott. Giulii Capponi e la Regione Umbria, come tutti i contratti destinati a regolare il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, è un contratto di diritto privato e, in quanto tale, disciplinato esclusivamente da leggi statali. Soltanto la legge statale può, dunque, prevedere cause di risoluzione del contratto o di estinzione del rapporto, eventualmente rimandando anche ad altre fonti, quali i contratti collettivi, la volontà dei contraenti ed eventualmente la stessa legge regionale ma, ovviamente, soltanto nei limiti previsti dalla legge dello Stato.

La disposizione regionale, quindi, prevedendo la risoluzione di diritto dei rapporti e dei contratti di lavoro già in essere, ha inciso su situazioni di diritto tutelate dalla legge dello Stato e, dunque, si è posta in contrasto con la legge dello Stato in una materia, quella relativa alla disciplina dei contratti di lavoro privati, non attribuita alla sua competenza, non potendo farsi rientrare nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera la regolamentazione dei contratti di lavoro, soprattutto se diretta a modificare o estinguere rapporti sorti in base alla legge dello Stato e dalla stessa tutelati.

Sospetta violazione, dunque, dell'art. 117 della Costituzione.

La norma regionale, inoltre, essendo diretta a determinare la risoluzione di diritto di rapporti già in essere, concretamente individuabili, difetta di generalità ed astrattezza e crea, conseguentemente, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti di tali rapporti e tutti gli altri che, avendo stipulato contratti in base alla medesima disciplina statale, non vedono la propria posizione incisa dalla legge regionale.

Sospetta violazione, dunque, dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge regionale dell'Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) nella parte in cui recita «I relativi rapporti e contratti sono risolti di diritto dalla stessa data» in relazione agli artt. 117 e 3 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente della giunta regionale dell'Umbria, nonché di darne comunicazione al Presidente del consiglio regionale dell'Umbria.

Orvieto, addì 3 marzo 2001

Il giudice: ZANETTI

N. 291

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dal giudice di pace di Recco
nel procedimento civile vertente tra R.A.F. S.a.s. di Moderini Alida & C. e prefetto di Genova*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il veicolo non appartenga al conducente trasgressore, ma a società commerciale - Sproporzione della sanzione accessoria rispetto a quella principale - Disparità di trattamento - Impossibilità per il giudice di graduare la durata del fermo in rapporto alla gravità dell'infrazione - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva contenuta nel verbale di udienza in data 10 gennaio 2001;

Osserva in fatto

La R.A.F. S.a.s. di Moderini Alida & C., in persona della amministratrice, con ricorso in data 29 settembre 2000, depositato in cancelleria il 30 successivo, proponeva opposizione alla sanzione amministrativa comminata a seguito di contestazione della infrazione di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., a mezzo del verbale di accertamento n. 809358 in data 21 settembre 2000 della Polizia di Stato - Distaccamento Polizia stradale di Chiavari che procedeva contestualmente al ritiro della patente di guida dell'autista sig. Mario Lombardo, scaduta il 29 novembre 1999, ed al fermo amministrativo del veicolo della società, BMW 525 AH 521 FY, per il periodo di due mesi come da verbale in pari data, ritualmente notificati.

Il sottoscritto giudice di pace, visto l'art. 23 della legge n. 689/1981 fissava l'udienza dell'11 ottobre 2000 per la comparizione delle parti, ordinando all'autorità amministrativa il deposito nel termine di legge dei rapporti con gli atti riguardanti l'accertamento. Alla predetta udienza compariva la rappresentante della società insistendo come in ricorso e, precisando che la persona che si trovava al volante dell'autovettura con la patente scaduta, ad insaputa della società, aveva provveduto tempestivamente ad espletare le pratiche per il rinnovo del documento, chiedeva la sospensione della esecuzione del provvedimento di fermo dell'autoveicolo sequestrato poiché lo stesso era indispensabile, insieme alle attrezzature professionali, al quotidiano espletamento del lavoro della società, esercente attività fotografica, che veniva esplicato specialmente nei giorni festivi. All'udienza compariva altresì l'agente di p.s. Spinacci Giuseppe, che aveva proceduto alla contestazione della violazione; l'avv. Rizzi, per conto della prefettura di Genova, presente all'udienza, chiedeva il termine a difesa, opponendosi alla richiesta di sospensione del provvedimento di fermo dell'autoveicolo. Il giudice di pace sospendeva il provvedimento della sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo disponendo la provvisoria restituzione dello stesso alla società ricorrente a cura ed onere della p.s. di Chiavari e rinviava la causa di merito all'udienza del 10 gennaio 2001. Con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 5 gennaio 2001, la prefettura di Genova contestava la ammissibilità dell'opposizione, in quanto secondo i principi generali del diritto non poteva ammettersi il ricorso avverso la sola sanzione accessoria. Nel merito poi contestava la fondatezza del motivo esposto da controparte in quanto la applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo discendeva dalla chiara previsione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1999, che prevede la restituzione del veicolo al proprietario legittimo solo se l'infrazione sia commessa da persona che abbia circolato con l'autoveicolo contro la volontà dello stesso proprietario. Circostanza che non riguardava il caso in esame, essendo il conducente sig. Mario Lombardo, dipendente dalla società R.A.F.

All'udienza del 20 gennaio 2001 comparivano l'avv. Rizzi per la prefettura di Genova e l'amministratrice della società opponente. Il giudice sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 del codice della strada e sospendeva il procedimento.

Osserva in diritto

A questo giudice appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, soprattutto nella parte finale, dove è prevista la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo per la durata di mesi due. Raffrontata con la sanzione principale, prevista dalla prima parte del comma, che commina la sanzione del ritiro della patente di guida, appare veramente sproporzionata, soprattutto nel caso, come quello che ci interessa, nel quale la proprietà dell'autoveicolo è di una società che con l'automezzo ha un tale rapporto di dipendenza che, mancandogli, pregiudica lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, arrecando alla società un enorme danno economico tale da poterne pregiudicare la continuità o addirittura provocarne la cessazione. Ne consegue, secondo questo giudice, una grave disparità di trattamento, in quanto si costringe il proprietario dell'automezzo ad una grave e pesante restrizione della libertà e del diritto di svolgere l'attività della società per un fatto, la carenza amministrativa della scaduta validità della patente, non certamente imputabile all'amministratore della società. Infatti la legge non prevede alcuna sanzione per il proprietario di un autoveicolo che permetta a persona senza patente o con patente scaduta il permesso a condurre il suo autoveicolo. Né appare giustificabile quanto previsto all'art. 23 aprile del decreto legislativo n. 507/1999, secondo il quale la restituzione dell'autoveicolo può essere effettuata solo nel caso che l'organo di polizia risulti che lo stesso venga fatto circolare contro la volontà del proprietario. Nel caso che si riguarda l'amministratore della società non aveva alcun potere di vigilanza e di controllo circa la sussistenza dei requisiti della patente di chi guidava l'autoveicolo della società. È da aggiungere che la norma contenuta al comma 7 dell'art. 126, nella parte che dispone il fermo dell'autoveicolo per due mesi, è talmente rigida che non offre alcuna possibilità al giudice di pace di poter equamente graduare la sanzione secondo la gravità dell'infrazione; si tratti di persona che guidi con patente scaduta da pochi giorni o da molto tempo. Deve concludere questo giudice che il legislatore, nello stabilire le norme di comportamento nell'esercizio della guida di autoveicoli, non possa non tenere conto dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità delle sanzioni; provocando altrimenti una maggiore afflizione a colui cui viene applicata una sanzione accessoria rispetto a chi riceve la contestazione riguardo la sanzione principale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Considerati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 9-10 gennaio 1997;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo giudice nell'udienza del 10 gennaio 2001 con riguardo alla parte dell'art. 126, comma 7, del codice della strada e successive modificazioni; che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo di due mesi dell'autoveicolo condotto da persona con patente scaduta;

Ordina la sospensione del giudizio per pregiudizialità costituzionale;

Manda alla cancelleria a trasmettere alla Corte costituzionale - Roma, copia del fascicolo d'ufficio, con i fascicoli delle parti;

Manda alla cancelleria a notificare questa ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

Manda alla cancelleria di comunicare questa ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Conferma la sospensione della esecutività del provvedimento di fermo amministrativo dell'autoveicolo, disposta all'udienza dell'11 ottobre 2000; con l'ordine della restituzione dell'autoveicolo alla società opponente.

Così deciso in Recco, addì 24 gennaio 2001

Il giudice di pace reggente: LONGO ALAIMO

N. 292

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Menè Domenico ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Il giudice letto il precetto, notificato in data 7 luglio 2000, con cui l'avv. Placido Puliatti, in proprio e nella qualità di procuratore di Menè Domenico, intima all'I.N.P.S. il pagamento della somma di L. 18.288.386 per sorte interessi e spese, in forza della sentenza 17 dicembre 1999 di questo Tribunale, con la quale il Ministero dell'interno veniva condannato alla corresponsione al Menè della pensione di inabilità; letta l'opposizione a precetto depositata dall'I.N.P.S. in data 21 luglio 2000;

Ritenuto che l'I.N.P.S. è passivamente legittimato ai sensi dell'art. 130 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che il predetto decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevato che con la legge citata (art. 1) «Il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi ...»;

Ritenuto che il governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'I.N.P.S.;

Ritenuto pertanto che v'è un palese eccesso di delega, con conseguente violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione di costituzionalità è palesemente rilevante, in quanto solo in forza della norma citata il pagamento può essere intimato all'I.N.P.S., e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 20 dicembre 2000

Il giudice: PASCOLINI

N. 293

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Mancini Francesca ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Il giudice letto il precetto, notificato in data 4 luglio 2000, con cui l'avv. Placido Puliatti, in proprio e nella qualità di procuratore di Mancini Francesca, intima all'I.N.P.S. il pagamento della somma di L. 65.641.911 per sorte interessi e spese, in forza della sentenza 11 ottobre 1999 di questo tribunale, con la quale il Ministero dell'interno veniva condannato alla corresponsione alla Mancini dell'indennità di accompagnamento;

Letta l'opposizione a precetto depositata dall'I.N.P.S. in data 21 luglio 2000;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 292/2001).

01C0407

N. 294

*Ordinanza emessa il 31 ottobre 2000 dal tribunale di Imperia
nel procedimento penale a carico di Vaccari Alberto ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Persona coimputata o imputata in procedimento connesso che abbia reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio del contraddittorio - Violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 210 c.p.p. nella parte in cui prevedono che sia data facoltà di non rispondere al coimputato od all'imputato di procedimento connesso, anche quando abbia reso dichiarazioni anche astrattamente utilizzabili nei confronti di terzi e ciò in violazione del novellato art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova; questione sollevata dal p.m. all'udienza del 13 giugno 2000, cui si sono associate le difese degli imputati Vaccari, Pagliari, Canepa e Balestrieri ed in ordine alla quale si è rimessa la difesa dell'imputato Ferrarese.

Con decreto del 15 luglio 1998, il g.i.p. di questo tribunale rinviò a giudizio Vaccari Alberto, Pagliari Nicola, Canepa Marco, Balestrieri Carlo e Ferrarese Flavio, imputati:

i primi quattro:

a) del delitto di cui agli artt. 110 - 479 c.p., per avere, in concorso tra loro, nella qualità di pp.uu. componenti della commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di un operaio di manutenzione impianti elettrici dell'azienda municipalizzata del comune di Imperia, falsamente attestato, nel verbale — atto pubblico — relativo allo svolgimento della prova pratica svoltasi il 19 marzo 1997, che: «il candidato Ferrarese Flavio ... all'atto della consegna del suo lavoro fa presente di aver fatto i collegamenti a simulazione di serbatoio normalmente pieno. Il commissario Canepa, ad alta voce, in modo che sentano tutti i candidati, gli dice che la spiegazione data verbalmente all'inizio della prova prevedeva il cablaggio per serbatoio normalmente vuoto. A questo punto, considerato che anche altri concorrenti chiedono di chiarire le spiegazioni inizialmente date, la commissione giudicatrice decideva di invitare il candidato ed anche gli altri a rivedere l'assemblaggio», avendo poi Vaccari, quale presidente della commissione, riconfermato tale versione nella missiva inviata al sindaco di Imperia ed al presidente dell'a.m.a.t. il 22 marzo 1997; consumato in Imperia il 17 marzo 1997;

tutti e cinque:

b) del delitto di cui agli artt. 110 - 56 - 323 c.p., per avere, in concorso fra di loro, i primi quattro nella qualità di pp.uu. componenti la commissione giudicatrice di cui sopra e Ferrarese a titolo di concorso esterno quale privato favorito, mediante l'illegittima condotta di cui al capo a) nonché in violazione «dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 29/1993 e dell'art. 28 dello statuto previsto dall'art. 23 della legge 142/1990» (secondo la modifica di questo capo, fatta dal p.m. all'udienza del 25 maggio 1999), essendo stato consentito a Ferrarese, una volta terminata la prova pratica, di rientrare nell'aula d'esame, di correggere il proprio lavoro, effettuando il collegamento mancante, ed essendo stata fotografata di nuovo, dopo tale correzione, la sua prova, con sostituzione della foto polaroid scattata in precedenza, per avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurare a Ferrarese l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel superamento del concorso, senza rispetto del principio del pari trattamento dei concorrenti; desistendo dalla loro condotta solo perché avvisati da un giornalista della redazione imperiese del quotidiano Il Secolo XIX, di Genova, del fatto che gli era pervenuta una lettera anonima, che denunciava le suesposte irregolarità; consumato in Imperia, il 17 marzo 1997.

All'udienza dibattimentale del 13 giugno 2000, sentiti undici testimoni, si procedeva all'esame dell'imputato Ferrarese, chiesto dal p.m. e dalla sua difesa e l'imputato dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Il p.m. chiedeva di acquisire il verbale delle dichiarazioni rese da Ferrarese al p.m. in sede di suo interrogatorio e chiedeva agli altri quattro imputati se prestavano il loro consenso all'utilizzazione anche nei loro confronti delle dichiarazioni rese da Ferrarese in tale sede.

Costoro, tramite i rispettivi difensori, negavano tale consenso ed il p.m. procedeva alle contestazioni di cui all'art. 513 c.p.p., dando lettura del verbale delle dichiarazioni rese da Ferrarese il 22 luglio 1997. I difensori degli imputati Vaccari, Pagliari, Canepa e Balestrieri davano per letto e contestato tale verbale.

Il p.m. chiedeva, allora, sollevarsi la suesposta questione di legittimità costituzionale e sospendersi, di conseguenza, il dibattimento.

Altrettanto avveniva, *mutatis mutandis*, alle udienze dell'11 luglio 2000 e del 31 ottobre 2000 in sede di esame degli altri quattro imputati.

Il dibattimento è stato aperto il 13 giugno 2000 ed esso è, pertanto, soggetto ai principi di cui art. 111 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

All'udienza del 13 giugno 2000 è stato sottoposto ad esame l'imputato Ferrarese, il quale, nella fase pre-dibattimentale, aveva reso dichiarazioni, che, allo stato (visto il contrasto tra le parti) devono ritenersi accusatorie nei confronti degli altri imputati o di taluno di essi.

Ferrarese si è avvalso della facoltà di non rispondere, senza specificare se egli intendesse sottrarsi all'esame da parte del solo p.m. od anche a quello da parte delle difese dei coimputati, ed il p.m. ha senz'altro chiesto l'acquisizione agli atti del dibattimento delle dichiarazioni dallo stesso rese, in sede di interrogatorio da parte del p.m., il 22 luglio 1997.

All'udienza dell'11 luglio 2000 Ferrarese ha specificato di non voler rispondere né al p.m. né alle difese dei coimputati.

Analogamente è avvenuto, alle udienze dell'11 luglio 2000 e del 31 ottobre 2000, in sede di esame degli altri quattro imputati.

Il p.m. ritiene che dall'uso incrociato delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai cinque imputati, che avrebbero reso dichiarazioni difformi su punti salienti, potrebbe emergere la responsabilità degli stessi.

La responsabilità di ogni singolo imputato non può essere valutata, in sintesi, senza tener conto di quanto dichiarato da ciascuno degli altri coimputati, i quali si sono tutti sottratti all'esame da parte sua.

La questione sollevata appare, dunque, rilevante.

Essa, poi, appare altresì non manifestamente infondata, atteso che è stata più o meno negli stessi termini sollevata da numerosi altri giudici di merito.

In particolare, il dettato del quarto comma dell'art. 210 c.p.p., nella parte in cui prevede la facoltà di un imputato di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità dei coimputati, pare violare i precetti primari, posti dagli artt. 3, 111 e 112 della Carta costituzionale.

Infatti, deve convenirsi con trib. Milano, sez. 4, 20 marzo 2000 (pres. Galioto), cui, per quanto possa occorrere si rimanda, che le nuove regole, fissate dall'art. 111 della Costituzione impongono una revisione dei confini tra il diritto di una parte alla formazione in contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio di colui il quale, nella fase delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni *erga alios*, siano esse o meno di aperta e diretta accusa. Deve, invero, convenirsi che alla maggiore espansione ed alla più intensa tutela del primo corrisponda inevitabilmente la riduzione dell'area costituzionalmente protetta riguardante la facoltà di non rispondere.

Né ciò pare violare il principio di ragionevolezza, posto che in altri ordinamenti — cui l'odierno processo penale italiano si è in parte ispirato — è previsto ed esiste il dovere dell'imputato di testimoniare e che, soprattutto, non appare irragionevole distinguere fra la posizione di chi non abbia fin dall'inizio reso dichiarazioni riguardanti la posizione di altri e chi, invece, lo abbia fatto e si sottragga poi all'esame dell'accusato o di colui che risulti comunque pregiudicato dalle sue dichiarazioni.

In difetto risulterebbero in concreto vulnerati, oltre che il secondo e quarto comma dell'art. 111 Cost., anche gli artt. 3 e 112 della stessa.

Non appare, invero, ragionevole consentire ad un imputato, che già abbia reso dichiarazioni in qualche modo pregiudicanti la posizione di altri imputati, sulla cui base la pubblica accusa abbia — doverosamente — chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di questi ultimi, che tale imputato possa mutare a suo beneplacito — e senza pregiudizio alcuno — atteggiamento, sottraendosi alle domande del p.m. e — come nel caso di specie — dei difensori dei coimputati, non consentendo a questi ultimi di difendersi e ponendo così ed inoltre nel nulla tutta l'attività processuale, cui egli stesso aveva fornito alimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, quarto comma, c.p.p., limitatamente alla previsione della facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Così deciso in Imperia il 31 ottobre 2000

Il Presidente: SANZO

N. 295

Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cardarelli Vittorio contro Ministero di grazia e giustizia ed altro

Magistratura - Magistrati cessati dal servizio per dimissioni - Riammissione in servizio - Esclusione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto agli impiegati civili dello Stato e ai magistrati amministrativi - Ingiustificato deteriore trattamento dei magistrati dimissionari rispetto a quelli decaduti dal servizio per assenza ingiustificata.

- R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 211.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato al seguente ordinanza sul ricorso n. 8148 del 2000, proposto da Cardarelli Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Soda, Giorgio Cugurra e Giovanni Pellegrino, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Giustiniani, n. 18.

Contro il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento della deliberazione 6 aprile 2000 del Consiglio superiore della magistratura e del conseguente decreto del Ministro di grazia e giustizia 12 maggio 2000, recanti la revoca della riammissione in servizio del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 22 novembre 2000 la relazione del consigliere Marzio Branca e uditi gli avvocati Cugurra e Pellegrino per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Quadri per l'amministrazione.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con deliberazione 10 marzo 1999 il Consiglio Superiore della Magistratura accolse l'istanza di riammissione in servizio del dr. Vittorio Cardarelli, già presidente di sezione presso il Tribunale di Reggio Emilia e cessato dal servizio a seguito di dimissioni.

In sede di registrazione del conseguente decreto ministeriale 5 luglio 1999 di riammissione in servizio, l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero di grazia e giustizia, con nota del 15 luglio 1999, chiedeva al detto Ministero di conoscere se l'art. 211 del r.d. n. 12 del 1941, recante il divieto di riassumere in servizio il magistrato dimissionario, dovesse ritenersi ancora vigente e in base a quale disposizione l'interessato veniva riammesso in servizio.

Il Ministero condivideva il rilievo e trasmetteva la nota al Consiglio superiore della magistratura, il quale in data 6 aprile 2000 deliberava la revoca della precedente deliberazione e respingeva l'istanza di riammissione in servizio. Alla deliberazione faceva seguito il decreto ministeriale dello stesso contenuto.

Avverso tali provvedimenti il dr. Cardarelli ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo i seguenti motivi.

1. — Violazione dell'art. 17 della legge n. 195 del 1958. Il rilievo svolto in sede di controllo contabile costituirebbe lesione delle prerogative dell'organo di autogoverno della magistratura.

2. — Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 - difetto di motivazione.

3. — Falsa applicazione di norme di legge. L'art. 211 dell'ordinamento giudiziario deve ritenersi abrogato dall'art. 385 del d.P.R. n. 3 del 1957 in quanto disposizione incompatibile con le norme del medesimo d.P.R., ed in particolare con l'art. 132 di detto d.P.R., che consente la riammissione in servizio dell'impiegato cessato dal servizio per dimissioni.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si osserva che per effetto dell'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile a tutto il pubblico

impiego, il magistrato che sia dichiarato decaduto, per assenza dal servizio per almeno 15 giorni, può essere riammesso in servizio non ostandovi alcun divieto, mentre il magistrato dimissionario non può esserlo in forza dell'art. 211 dell'o.g.. Sebbene sia le dimissioni che la decadenza dipendano da una scelta volontaria dell'interessato, il beneficio della riammissione è assentito solo nel secondo caso, con evidente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni eguali.

L'amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2000 la causa veniva trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Con sentenza in pari data, la sezione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del r.d. n. 12 del 1941 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, proposta con il quarto motivo, appare rilevante e non manifestamente infondata.

Con riguardo alla rilevanza, risulta evidente che, se la norma impugnata fosse espunta dall'ordinamento, la revoca della deliberazione di riammissione in servizio sarebbe privata di ogni supporto normativo, e il ricorso dovrebbe essere accolto. Di qui l'incidenza imprescindibile della norma sul *thema decidendum*.

La sezione, d'altra parte, ha già escluso, respingendo il terzo motivo di ricorso con la decisione assunta in pari data sullo stesso ricorso, che possa aderirsi alla tesi della abrogazione dell'art. 211 dell'O.G. a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 3 del 1957. Sul punto, quindi, non appare opportuno intrattenersi in questa sede, ritenendosi di poter rinviare alla decisione anzidetta.

Circa la non manifesta infondatezza, i rilievi formulati dal ricorrente sono da condividere.

Il quadro normativo inerente la riammissione in servizio del magistrato presenta la coesistenza di due discipline che dettano soluzioni opposte di un evento sostanzialmente unitario, ossia la cessazione dallo *status* di magistrato a seguito di una scelta volontaria dell'interessato.

Secondo l'art. 211 del r.d. n. 12 del 1941, «il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, non può essere riammesso in magistratura».

Secondo l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, l'impiegato che sia cessato dal servizio, oltre che per dimissioni, per essere decaduto dal servizio per assenza ingiustificata (art. 127, lett. c)), può essere riammesso.

La norma è pacificamente applicata al personale di magistratura, in forza dell'art. 384 del medesimo d.P.R. n. 3 del 1957, non ostandovi alcun divieto analogo a quello previsto dall'art. 211 dell'O.G..

È anzi da rilevare che l'ufficio studi e documentazione dello stesso Consiglio superiore della magistratura, nel parere reso in data 23 dicembre 1999 sulla vicenda in esame, ha avuto modo di accennare al «possibile e noto espediente di ricorrere all'istituto della decadenza dal servizio (istituto in origine di carattere eccezionale) in luogo delle dimissioni al fine di precostituirsi una possibilità di rientro in magistratura ordinaria», ed ha riconosciuto l'esigenza di porre riparo ad una evidente incongruenza della normativa vigente.

Appare infatti evidente che la sopravvivenza del divieto di riassunzione del magistrato dimissionario, a fronte della possibilità di riammissione in caso di decadenza per assenza ingiustificata, determini una illegittima disparità di trattamento di situazioni eguali. La volontarietà della scelta operata dall'interessato, che caratterizza entrambe le ipotesi di cessazione dal servizio, non consente più di giustificare il diverso regime di cui all'art. 211 cit. in base al carattere di norma speciale connesso al radicamento in convinzioni storicamente risalenti, che valorizzavano le motivazioni morali ed ideali dell'ingresso nella magistratura come scelta definitiva di vita, secondo l'orientamento seguito in passato dalla giurisprudenza amministrativa.

Occorre infatti prendere atto dell'irragionevolezza di un divieto non previsto per una ipotesi sostanzialmente coincidente con la cessazione dall'appartenenza alla magistratura a domanda.

La ingiustificata disparità di trattamento assume poi una accentuazione di gravità alla stregua del diverso regime vigente per le dimissioni del personale di magistratura amministrativa, che non costituisce ostacolo alla riammissione in servizio (r.d. 12 ottobre 1933 n. 1364, art. 60 e r.d. 21 aprile 1942 n. 444, art. 10).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2000

Il Presidente: SCHINAI

Il consigliere estensore: BRANCA

01C0409

N. 296

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino*

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Misura del canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale stabilito a norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589 (conv. con modif. in legge 29 giugno 1939, n. 976) - Conseguente irrisorietà del canone così calcolato rispetto al valore di mercato della zona - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di proprietà, svuotato o enormemente compresso dalle disposizioni impugnate, nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di agricoltura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/1984 - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 449/2000.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 9 e 62, legge 3 maggio 1982, n. 203, nella causa iscritta al n. 1479/1999 avente per oggetto: pagamento somma

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8 ottobre 1999 dinanzi alla Sezione specializzata agraria, Mari Rossana chiedeva che, previa se del caso rimessione degli atti alla Corte costituzionale, venisse fissato il canone di affitto per il fondo di proprietà della ricorrente stessa e sito in Marotta di Mondolfo nella misura di lire 15 milioni per anno o in quella maggiore o minore ritenuta congrua alla stregua dei criteri fissati dalla legge 203/1982 e condannare il Bacchiocchi alla corresponsione delle differenze dovute per tutte le annate agrarie decorse ad iniziare dall'annata agraria 1994/1995, con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo. Si costituiva il Bacchiocchi chiedendo il rigetto della domanda attrice. All'udienza del 30 novembre 1999 il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 9 e 62 legge 203/1982 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 Cost., sospendendo il giudizio. Veniva decisa la questione da questa ecc.ma Corte con ordinanza 449/2000 che dichiarava la manifesta inammissibilità della questione sollevata, stante la lacuna espositiva dell'ordinanza di rimessione che non aveva indicato i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale. Con successivo provvedimento del 3 novembre 2000 veniva fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale e all'udienza del 30 gennaio 2001 le parti discutevano la causa.

Il tribunale pronunciava, all'esito, la presente ordinanza di rimessione.

RILEVANZA

La questione dedotta ha nel procedimento *de quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale; questo giudicante non può prescindere dalla decisione della questione di legittimità costituzionale e la pregiudizialità necessaria si ravvisa sotto il seguente profilo.

Se fosse accertata la incostituzionalità della norma citata la ricorrente avrebbe diritto alla percezione di un canone di affitto non irrisorio, più alto quindi di quello percepito nelle annate agrarie del 1994/1995 (canone pari a 1.600.000 circa), annata 1995/1996 (pari a lire 1.700.000), annata 1996/1997 (pari a lire 1.700.000), annata agraria 1997/1998 (pari a lire 1.800.000), annata agraria 1998/1999 (pari a lire 1.800.000 circa). Ora, il fondo della ricorrente si trova in una zona classificata come seminativo arborato, è sito in pianura e secondo le tabelle formate dalla speciale Commissione regionale con sede in Pesaro è inserito nella zona III (colle piano litoraneo) e prevalentemente nel gruppo di coltura A, sostanzialmente la zona più fertile dal punto di vista agrario (circostanza, questa, non smentita da controparte).

La ricorrente sostiene che non si debba più applicare l'art. 62 della predetta legge, ora che è entrata in vigore la normativa 1987/403 che prevede una revisione delle tariffe dei redditi dominicali relativi all'intero territorio nazionale; si sarebbe realizzata la previsione dell'art. 62 della predetta legge per cui i redditi dominicali da porre a base del calcolo sono quelli del competente ufficio del catasto.

A dire della ricorrente inoltre i vicini di fondo, aventi un fondo delle medesime estensioni circa, percepiscono un canone annuale ben superiore a quello da lei percepito, pari a lire 15.000.000 (circostanza questa però contestata da controparte).

Se venisse accolta la questione di legittimità costituzionale, la ricorrente avrebbe diritto ad un canone ben superiore alle attuali L. 50.000 circa mensili per un fondo di ben 14 ettari, molto fertile. La domanda attrice verrebbe pertanto accolta.

In caso di infondatezza della questione verrebbe invece respinta dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 9 e 62 legge n. 203/1982 e la ricorrente non avrebbe diritto ad un canone più alto.

Non manifesta infondatezza

Ritenuto preliminarmente che la questione di legittimità costituzionale sia ancora proponibile nel corso di questo grado di giudizio, posto che l'art. 24 della legge 1953/1987 impone che la questione venga sollevata all'inizio di ogni ulteriore grado del processo solo qualora vi sia stata una ordinanza di rigetto per manifesta irrilevanza o infondatezza, mentre nel caso di specie vi è stata una ordinanza di manifesta inammissibilità perché non motivata sul punto della rilevanza dal giudice remittente.

Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

In relazione all'art. 3, primo comma Cost., per la disparità di trattamento che tale norma viene a creare.

Il legislatore può sì trattare alcune situazioni o determinati soggetti in modo diverso oppure parificarli ad altri soggetti o ad altre situazioni già oggetto di altra disciplina purché ciò sia ragionevole.

Nel caso di specie si rileva che in diverse regioni italiane per esempio l'Emilia Romagna sono stati stipulati accordi fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli affittuari per giungere ad un equo contemperamento dei contrastanti interessi e ad una effettiva remunerazione del locatore. Nelle Marche invece tali accordi non esistono e quindi si applica l'art. 62 legge n. 203 /1982. È vero che tale contrasto deriva dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali ma è reso possibile proprio dall'attuale sistema legislativo in particolare dall'art. 45 della legge che prevede la possibilità di stipulare accordi collettivi.

In relazione all'art. 42 e all'art. 44 della Costituzione:

Il canone come stabilito dal combinato disposto degli articoli in oggetto va calcolato sulla base del reddito domenicale e il reddito domenicale da prendere in considerazione è ancora quello stabilito dal r.d. 4 aprile 1939, n. 589, nonostante l'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali avvenuta il primo gennaio 1988.

Ora che i dati catastali sono stati elaborati, la sopravvivenza del vecchio catasto non è più giustificata.

È vero che questa ecc.ma Corte costituzionale con sentenza del 1984, n. 139 si è già pronunciata affermando che è infondata la questione di legittimità degli artt. 8, 9, 10, 13 legge n. 203/1982 nella parte in cui vengono fissati i coefficienti di moltiplicazione per il calcolo dell'equo canone per l'affitto, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44; tuttavia dopo 17 anni da quella pronuncia può ritenersi non più rispettato quel principio legislativo (e prima ancora

costituzionale di cui si dirà) previsto dall'art. 9, comma 6, laddove si sancisce che si deve assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Ne viene che anche il disposto dell'art. 42 della Costituzione (la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge) viene ad essere violato riconoscendo al concedente un corrispettivo irrisorio. Il canone derivante dall'applicazione dell'art. 62 legge n. 203/1982 riveste solo valore simbolico in questo modo.

Viene inoltre, tale disciplina, ad essere in contrasto con l'art. 44 della Costituzione perché non stabilisce equi rapporti sociali.

I dati catastali per il lungo periodo trascorso perdono sempre più idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli (il valore di mercato del terreno in questione, a parere degli esperti componenti la presente sezione specializzata, è pari a circa sette volte quello che si ottiene secondo il criterio legislativo).

«Non può essere più razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata utilizzazione di elementi che sono invece idonei a rappresentare la realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra concedente e affittuario su un piano ad essa più rispondente». A volere continuare ad utilizzare il parametro del 1939 «si porrebbe il problema della intrinseca razionalità di una norma fondata su elementi ormai superati»: questo aveva già affermato l'ill.ma Corte costituzionale già nella sentenza del 1984 n. 139.

La stessa legge all'art. 62 prevede che la disciplina doveva rimanere ferma in attesa di una nuova successiva che ancora non si è avuta. Questa ecc.ma Corte costituzionale pertanto già nella sentenza 139/1984 affermava che i dati catastali del 1939 avevano perso l'idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli auspicando quindi un aggiornamento della disciplina.

Prima ancora con la sentenza 153/1977 la Corte aveva dichiarato illegittimi gli artt. 3, 24, 55, legge n. 814/1973, per contrasto con gli artt. 3, 42, 44 della Costituzione laddove stabilivano un limite massimo di adeguamento dei canoni di affitto di fondi rustici; in seguito il legislatore emanava, adeguandosi, la legge n. 203/1982.

In conclusione si censurano le disposizioni della legge, artt. 9 e 62, in relazione al seguente profilo:

laddove prevedono che si debba prendere a base il reddito domenicale stabilito a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia, ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali, e prevedono quindi un canone di affitto talmente basso da svuotare o comunque tale da comprimere irrazionalmente il diritto di proprietà e comunque da impedire di stabilire equi rapporti sociali;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 53/1987;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62, legge 3 maggio 1982 n. 203, per contrasto con gli artt. 3, 42, 44 Costituzione nella parte in cui non consentono più di determinare un canone che non sia irrisorio ed in particolare sotto i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda la cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale e ordina la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Pesaro, il 30 gennaio 2001

Il Presidente: MISCIONE

Il giudice estensore: CARBINI

N. 297

Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Leali Maria Paola ed altro

Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Annotazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Non punibilità a titolo di tentativo - Esclusione, altresì, di punibilità a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, disparità di trattamento tra condotte di identico disvalore - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 6 e 9, lett. b).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Il giudice per le indagini preliminari dott. Carlo Bianchetti letta la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di: Leali Maria Paola nata a Desenzano del Garda il 15 dicembre 1961, elettivamente domiciliata presso la ditta Fer-Metal via Monteroseo, 11/B Bedizzole; difesa di fiducia dall'avv. Andrea Mina del foro di Brescia; Bonomelli Marco nato a Bedizzole il 26 ottobre 1958 ivi residente via Frate n. 15, elettivamente domiciliato presso avv. Andrea Mina del foro di Brescia; difeso di fiducia dall'avv. Andrea Mina del foro di Brescia;

Imputati del reato p.p. dall'art. 81 del c.p. e art. 4, primo comma, lettera d), della legge n. 516/1982 perché, in concorso con la coniuge Leali Maria Paola, quest'ultimo nella sua qualità di amministratore di fatto della D.I. «Fer-Metal di Leali Maria Paola» esercente l'attività di raccolta e lavorazione metalli non ferrosi, con sede in Bedizzole, via Monteroseo n. 11/B, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte dirette o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione a terzi, nel corso degli anni 1995 e 1996 emetteva ed annotava in favore della società «M.E.B. S.r.l.» e della «SO.MEB» S.n.c. entrambe da Montichiari (Brescia) le fatture meglio indicate nell'accluso allegato ritenute per operazioni fittizie, per imponibili rispettivamente pari a:

anno d'imposta 1995:

fatture emesse dalla «M.E.B. S.r.l.» ed annotate dalla «Fer-Metal» n. 19 per imponibile pari a L. 611.608.490;

fatture emesse dalla «S.n.c. SO.MEB» ed annotate dalla «Fer-Metal» n. 4 per imponibile pari a L. 129.747.400;

una fattura emessa dalla «Fer-Metal» nei confronti della «M.E.B. S.r.l.» per imponibile pari a L. 41.750.000;

anno d'imposta 1996:

fatture emesse dalla «M.E.B. S.r.l.» ed annotate dalla «S.r.l. Fer-Metal» n. 11 per imponibile pari a L. 646.852.150;

fatture emesse dalla «Fer-Metal» in favore della «M.E.B. S.r.l.» n. 5 per imponibile pari a L. 149.009.000;
note di accredito emesse dalla «Fer-Metal» alla «M.E.B. S.r.l.» n. 3 per imponibile di L. 149.011.500;
in Bedizzole (Brescia) nel corso degli anni 1995-1996.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Svolgimento del processo

Il p.m. di Brescia, con atto depositato il 24 marzo 2000, richiedeva il rinvio a giudizio di Leali Maria Paola e Bonomelli Marco, nella rispettiva qualità di titolare e amministratore di fatto della impresa individuale Fer-Metal, per fatti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della S.r.l. M.E.B. (società gestita da tale Minini Giuliano), nonché di annotazione di fatture emesse dalla medesima S.r.l. M.E.B. e dalla SO.MEB. S.r.l. (pure facente capo alla famiglia Minini) a favore della Fer-Metal (fatti commessi in Bedizzole, negli anni di imposta 1995 e 1996).

Nelle more della fissazione dell'udienza preliminare entrava in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2000).

All'udienza preliminare del 17 gennaio 2001, tenutasi dopo un rinvio disposto sull'accordo delle parti, si procedeva alla discussione, all'esito della quale le parti concludevano come in epigrafe.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente il giudicante come alcuni dei fatti oggetto dell'azione penale attengano all'avvenuta annotazione, nelle scritture contabili della Fer-Metal, di fatture, emesse dalla S.r.l. M.E.B. e dalla S.r.l. SO.MEB., relative ad operazioni inesistenti; come non vi sia in atti alcun elemento fattuale che consenta di ritenere che, successivamente all'avvenuta annotazione delle fatture, la Fer-Metal ha presentato dichiarazioni dei redditi infedeli; che, sulla base del sistema normativo in vigore dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i fatti precedenti sono penalmente irrilevanti; ed invero:

- a) manca un elemento costitutivo per il perfezionamento della fattispecie dell'art. 2, d.lgs. n. 74/2000;
- b) i fatti di annotazione, strutturalmente preparatori alla presentazione infedele, non sono punibili ai sensi degli artt. 56 c.p.; 2, d.l. n. 74/2000, stante disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 74/2000;
- c) allo stesso modo i soggetti che hanno commesso i fatti di annotazione delle fatture relative ad operazioni inesistenti non possono rispondere di concorso nell'attività dei soggetti che hanno emesso le fatture stesse, stante il disposto dell'art. 9, lettera b), d.lgs. n. 74/2000.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità

Orbene la disciplina così risultante è del tutto irragionevole.

Infatti, come già perspicuamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (*cf.* Cass. pen., sez. III, n. 6228 del 27 aprile 2000), non appare in alcun modo giustificabile distinguere tra le attività di emissione di fatture false o di annotamento delle medesime nella contabilità del percettore (condotte entrambe propedeutiche alla presentazione della dichiarazione reddituale infedele, e che ontologicamente si distinguono solamente per la maggiore e minore distanza temporale da tale evento, idoneo a ledere gli interessi erariali), come invece avviene nel sistema novellato (che sanziona la emissione della fattura «falsa» come delitto consumato, mentre scrimina l'annotamento, escludendo che esso possa concretare finanche il tentativo del reato di frode fiscale, *rectius* di dichiarazione infedele).

In altri termini, se è vero che la emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti disvela, per la sua stessa natura, la volontà di cooperare nella commissione di fatture frodi fiscali (essendo l'utilizzo dei detti documenti, da parte del destinatario, al fine di simulare l'esistenza documentale di passività inesistenti, l'unico ragionevole movente di tale condotta), alle quali essa è inequivocabilmente diretta, deve dirsi altrettanto dell'annotamento in contabilità delle fatture medesime, da parte del destinatario; ed invero la successiva presentazione di dichiarazione infedele (conseguentemente all'utilizzo di dati di costo così ideologicamente falsati) rappresenta da un lato un obbligo giuridico (obbligo di presentare una dichiarazione, e una dichiarazione conforme ai dati formali risultanti dalla contabilità), costituendo d'altro lato, così come per la precedente condotta emissiva, l'unico ragionevole movente della fraudolenta condotta preparatoria; tanto che la successiva effettiva presentazione della dichiarazione infedele non si presenta come accidentale, bensì come sviluppo normale e per così dire «necessario» del presupposto annotamento in contabilità. Peraltro la ingiustificabile disparità di trattamento tra condotte di identico disvalore emerge ancora più macroscopicamente con riferimento al trattamento delle diverse categorie di soggetti coinvolte necessariamente nell'*iter* formativo del fatto di frode fiscale.

Appare infatti di intuitiva evidenza che l'utilizzatore delle fatture false rappresenta il beneficiario della frode (dal momento che egli, secondo nozioni di comune esperienza, ottiene generalmente il doppio risultato di abbattere fittiziamente l'imponibile I.R.P.E.F., e di crearsi altrettanto fraudolentemente un inesistente credito I.V.A. cartolare), e pertanto il «committente» di tutte le condotte preparatorie costituenti i presupposti necessari della condotta tipica, tra le quali la emissione delle fatture false (affidata, sempre secondo nozioni di comune esperienza, a meri prestanome, che seguono in tutto e per tutto le indicazioni dei committenti, i quali ultimi spesso li

retribuiscono «a forfait» per l'opera «di facciata» svolta); orbene appare del tutto contrario al principio di ragionevolezza sanzionare (a titolo di delitto consumato, e con la stessa pena edittale prevista per il fatto di infedele dichiarazione — *cf.* art. 8, d.lgs. n. 74/2000) la condotta di tale emittente-testa di legno, e lasciare immune da pena la condotta di chi «si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» (categoria nella quale si colloca certamente colui che abbia già annotato tali documenti in contabilità), pur quando abbia in concreto concorso (ciò che si verifica normalmente, secondo quanto già esposto, a titolo di concorso «morale») nell'attività del primo (*cf.* art. 9, lettera *b*), d.lgs. n. 74/2000), nel caso in cui non si sia verificato l'elemento costitutivo della presentazione della dichiarazione fiscale.

Con l'aberrante risultato pratico (che si verificherà automaticamente ogniquale volta l'iter criminoso venga arrestato in un momento intermedio tra l'annotamento delle fatture false da parte dell'utilizzatore e la successiva presentazione della dichiarazione «infedele») che verrà sanzionata (a titolo di frode fiscale consumata) la condotta dell'esecutore materiale della condotta «preparatoria», e mandata indenne da pena (anche a titolo di tentativo o di concorso) la condotta di chi abbia commissionato, determinato o istigato detta attività illecita, per esserne peraltro il diretto beneficiario.

Per tutto quanto esposto le disposizioni di legge sopra illustrate (segnatamente quelle di cui agli artt. 6 e 9, lettera *b*), d.lgs. n. 74/2000) appaiono in insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

La rilevanza della questione

Senza le norme citate i fatti commessi sarebbero punibili, sulla base dei principi generali, a titolo di concorso nell'attività dell'emittente, e/o a titolo di «tentativo di infedele dichiarazione»; invece così l'unica soluzione è la sentenza di NLP (la questione è pertanto rilevante ai fini della decisione); né può diversamente opinarsi sulla base della astratta ipotesi che, a seguito di una eventuale futura attivazione del p.m. per ricreare l'emergenza di eventuali nuovi fatti, e per procedere ad una eventuale futura contestazione suppletiva degli stessi (eventualità tutte che, allo stato, e sulla scorta della condotta processuale concretamente tenuta dal p.m., appaiono del tutto ipotetiche), i fatti addebitabili agli imputati rientrino nella previsione della norma incriminatrice dell'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, atteso che, secondo il sistema processuale vigente, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio postula un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della posizione accusatoria, e di ragionevole prevedibilità di una futura affermazione di condanna, che è del tutto assimilabile a quella del quadro indiziario necessario a fondare una misura cautelare (*cf.* Cass. pen., sez. I, n. 1026 del 12 marzo 1996).

Tale regola di giudizio varrà viepiù dopo la recente entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, che ha aumentato la penetrazione del vaglio del g.u.p., e la funzione di filtro attribuita al momento dell'udienza preliminare.

P. Q. M.

Rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale, affinché voglia esaminare la questione di legittimità delle disposizioni degli artt. 6 e 9, lettera b), d.lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, meglio in premessa illustrata;

Sospende il giudizio fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2001

Il giudice: BIANCHETTI

N. 298

*Ordinanza emessa il 29 dicembre 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Colmano Massimiliano*

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Disparità di trattamento rispetto al condannato a pena detentiva per un fatto depenalizzato.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 2 (*recte*: art. 3).

IL TRIBUNALE

Letta la richiesta del p.m. della locale procura della Repubblica in data 15 gennaio 2000 intesa ad ottenere la revoca della condanna inflitta a Colmano Massimiliano con sentenza del pretore di Milano del 18 maggio 1998 relativamente ai reati di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 386/1990 per i quali con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, è intervenuta la depenalizzazione e quindi la relativa rideterminazione della pena da porre in esecuzione;

Rilevato che Colmano Massimiliano è stato condannato con la predetta sentenza del pretore di Milano, divenuta esecutiva il 12 giugno 1998, per ciascuno dei sei reati *ex art.* 1, legge n. 386/1990 (emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario) ad un aumento di pena, in continuazione con gli altri reati di cui all'epigrafe, di gg. 5 di reclusione e quindi di complessivi gg. 30 di reclusione e per ciascuno dei tre reati di cui all'art. 2 della medesima legge n. 386/90 (emissione di assegni senza provvista) di L. 400.000 di multa, pari a complessive L. 1.200.000 di multa;

Rilevato che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 i reati di cui ai citati artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi;

Ritenuto che, giusto il disposto di cui all'art. 101, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, questo giudice, in qualità di giudice dell'esecuzione, deve procedere ai sensi e con le forme di cui agli artt. 673 e 667, comma 4, c.p.p. alla revoca della sentenza sopra indicata nella parte riguardante i reati depenalizzati;

Considerato che al secondo comma del menzionato art. 101, d.lgs. n. 507/1999 è previsto che «le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono rimosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie»;

Considerato che tale previsione normativa appare in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento stabilito dall'art. 2 della Costituzione, giacché si rivela assolutamente incomprensibile ed ingiustificabile che per effetto della depenalizzazione chi sia stato condannato per una violazione comportante la sola pena detentiva ha diritto alla revoca della stessa senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato per un reato, come nella specie, ritenuto dal legislatore di minor gravità avendo comminato la pena pecuniaria sia pure in alternativa a quella detentiva, sia tenuto invece al pagamento della sanzione corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme alla depenalizzazione dell'illecito;

Considerato che tale questione di costituzionalità della citata norma di cui al comma 2 dell'art. 101, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 2 Cost., appare rilevante nella specie poiché la disponenda revoca della condanna del Colmano per i tre capi di imputazione relativi alla violazione dell'art. 2, legge n. 386/1990 per i quali gli è stato inflitto l'aumento della pena pecuniaria di complessive L. 1.200.000 di multa, comporterebbe comunque la riscuotibilità a suo danno di tale somma a titolo di sanzione, e quindi un'inammissibile disparità di trattamento rispetto a chi abbia subito una più grave condanna a pena detentiva per un addebito poi depenalizzato;

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 101, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 2 Cost., nella parte in cui prevede che «le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono rimosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie»;

Sospende il presente procedimento, disponendo l'invio degli atti davanti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Milano, addì 29 dicembre 2000

Il giudice: CULOTTA

01C0415

N. 299

Ordinanza emessa il 21 settembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Terni sul ricorso proposto da Galassi Vittorio contro D.R.E. dell'Umbria, sez. di Terni

Tributi in genere - Imposte dirette - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica - Tassabilità con effetto retroattivo, rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Asserita lesione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Irrazionalità - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 171/2000 di manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), commi da 5 a 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 763/1997 depositato il 7 luglio 1997, avverso diniego rimborso - IRPEF contro D.R.E. Umbria (Sez. Terni) proposto da: Galassi Vittorio, residente a Terni in via Monticano n. 2, difeso da: dott. De Santis Enrico e dott. Pezzella Francesco, residente a Roma in via Aterno n. 15.

F A T T O

A seguito di decreto del P.G.R.U. n. 548 del 26 agosto 1981 il comune di Terni procedeva ad espropriare in danno di Galassi Vittorio alcuni suoi terreni, da destinarsi alla realizzazione del P.A.I.P. Il Galassi proponeva ricorso al t.a.r. contro tale decreto di esproprio e contro la determinazione della relativa indennità e quindi, non essendo stata totalmente utilizzata (l'area espropriata) per finalità pubbliche, conveniva in giudizio il comune per sentirlo condannare alla retrocessione di quella (appunto) non utilizzata.

In conseguenza della occupazione ad opera del comune, sempre per la realizzazione del P.A.I.P., di altri terreni del Galassi si addiveniva tra le parti ad un accordo per effetto del quale il comune da un lato restituiva parte dell'area oggetto al primo esproprio, e dall'altro acquisiva definitivamente altre rate di terreno corrispondendo al

Galassi la somma di L. 224.474.600 quale corrispettivo (al lordo degli interessi) dell'acquisizione definitiva di aree. Tale accordo, ed i relativi trasferimenti di beni contro denaro, si perfezionavano con atto rogato del segretario comunale il 26 novembre 1991.

Al momento del materiale pagamento il comune, essendo entrata in vigore la legge 30 dicembre 1991, n. 413, assoggettava alla ritenuta del 20% i corrispettivi pagati al Galassi. Tale legge (in particolare, l'art. 11) introduceva una aggiunta alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 81 TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto della quale venivano qualificate come plusvalenze imponibili oltre quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, anche e comunque le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili. Lo stesso art. 11 prevedeva anche che gli, enti eroganti le somme costituenti il corrispettivo delle cessioni volontarie di terreni nel corso di procedimenti espropriativi (quale quello avviato dal comune di Terni nei confronti del Galassi) avrebbero dovuto assoggettare tali somme a ritenuta di acconto (sul maggior reddito) in misura pari al 20%.

Il comma 9 del menzionato art. 11 disponeva, da ultimo, che le disposizioni testè citate (e cioè quella che introduceva una presunzione legale di plusvalenza speculativa in relazione al corrispettivo della cessione volontaria di aree edificabili nell'ambito di un procedimento espropriativo e quella che assoggettava tali somme alla ritenuta del 20%) si applicassero retroattivamente, e cioè anche agli atti traslativi venuti ad esistenza dopo il 31 dicembre 1988 (e ciò ancorché la legge n. 413/1991, che conteneva tali previsioni, fosse entrata in vigore dal 1° gennaio 1992).

In formale attuazione di tali disposizioni il comune di Terni, come detto, assoggettava a ritenuta le somme corrisposte al Galassi il quale, ritenendo illegittima tale trattenuta, con istanza pervenuta alla direzione regionale per le entrate dell'Umbria il 7 novembre 1996 chiedeva il rimborso di quanto trattenuto dal comune e versato all'erario. Con provvedimento dell'8 maggio 1997 la D.R.E. per l'Umbria respingeva la domanda di rimborso sostenendo la decadenza del contribuente da ogni diritto (*ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973*) e comunque la infondatezza della pretesa ai sensi dei commi 5, 6, 7, 9 dell'art. 11 della legge n. 413/1991. Con tale provvedimento negativo insorgeva il Galassi con ricorso a questa commissione, ricorso cui resisteva l'ufficio reiterando le considerazioni già espresse dalla D.R.E. alle quali premetteva la eccezione di incompetenza per territorio della commissione adita, essendo competente — a suo giudizio — la commissione tributaria provinciale di Perugia (essendo in quella città la sede della menzionata D.R.E.).

Il contrasto tra le posizioni delle parti, illustrate anche oralmente, si incentrava su questi tre punti:

- a) competenza o meno della commissione tributaria provinciale di Terni;
- b) tempestività o meno della azione del contribuente;
- c) fondatezza o meno di essa (tale questione «passava», in effetti, attraverso la verifica della costituzionalità o meno della normativa invocata dall'ufficio, posto che il momento del trasferimento della proprietà dal Galassi al comune, individuato dal ricorrente della delibera della giunta camerale del 26 giugno 1991 «ma più correttamente nella data dell'atto pubblico amministrativo, e cioè nel 26 novembre 1991» si collocava all'interno del periodo di operatività e di applicazione dell'art. 81 T.U.I.R. e dell'art. 11 della legge n. 413/1991, «assorbente» tutti i trasferimenti onerosi avveratisi a fini espropriativi successivamente al 31 dicembre 1988).

La commissione con ordinanza del 5 febbraio 1988 sollevava un dubbio di costituzionalità delle menzionate norme e disponeva quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la quale però, con ordinanza n. 171 del 25 maggio/1° giugno 2000, dichiarava la manifestata inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11 della legge n. 413/1991, nonché dell'art. 11, comma 9, della stessa legge.

All'esito di ciò veniva rifissata la discussione del ricorso che faceva registrare il deposito di una articolata memoria difensiva (con allegati documenti) da parte del ricorrente e faceva registrare una ampia trattazione orale delle rispettive tesi.

DIRITTO

Esplicitando le argomentazioni che, già *in pectore*, avevano indotto la commissione a rimettere senz'altro gli atti alla Corte costituzionale, si deve rigettare, innanzi tutto, la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Ufficio. Questa muove dal tenore dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992 e dalla considerazione, come detto, che la direzione delle entrate è un ufficio regionale con sede nel capoluogo di regione, cosicché sarebbe priva di rilievo la circostanza che l'atto di diniego impugnato sia stato emesso dalla sezione di Terni di tale direzione (in quanto questa sarebbe priva di qualsiasi autonomia funzionale).

Come già però illustrato nella propria decisione n. 42/01/1998 (dalla quale questa commissione non ha motivo di discostarsi) la tesi dell'ufficio appare improntata ad un formalismo eccessivo che contrasta con le linee lungo le quali si muove da tempo il legislatore nel consentire impugnazioni (e relative modalità) nei confronti di atti della pubblica amministrazione (in generale, e di quella finanziaria in particolare), così da non poter essere condivisa da questa commissione.

I principi generali testè accennati sono ravvisabili nella volontà di rendere più agevole, certa ed immediata la tutela giudiziaria del cittadino e, dunque, nell'accertare la facilità per questo di ricorrere alla magistratura (nelle sue varie articolazioni).

Appare allora contrastante con tali linee normative la introduzione di artificiose articolazioni degli uffici finanziari ed i «distinguo» che a ciò si collegano. In altri termini pare francamente non comprensibile, e non accettabile, che la direzione regionale delle entrate preveda sue articolazioni territoriali mediante sezioni che si pongono all'esterno come titolari di propri poteri discrezionali ed operativi pur rifuggendo poi, in sostanza, le relative responsabilità e dal fungere rifuggendo punto di riferimento (attivo e passivo) della amministrazione finanziaria.

Appare dunque — come detto — incomprensibile ed inaccettabile che sia la sezione di Terni della D.R.E. a ricevere la richiesta di rimborso e ad esprimere poi il relativo rifiuto volendo mantenere, nonostante ciò, la veste di mandataria — implicita — della direzione regionale («sezione centrale») e non anche la veste di parte e destinataria della controversia. Va ricordato, del resto, che da tempo la legge prevede che ogni provvedimento amministrativo impugnabile debba contenere in chiaro la indicazione della possibilità e modalità della sua impugnazione, con indicazione del giudice competente; ebbene la nota di diniego dell'8 maggio 1997 si limita a parlare di commissione tributaria provinciale, senza specificare trattarsi di quella di Perugia ma alludendo invece, tacitamente ma chiaramente (stante la tutela dell'affidamento del cittadino), a quella di Terni, territorialmente collegata alla sezione (di Terni, appunto) della D.R.E.

Superata questa prima eccezione processuale occorre affrontare quella — sostanziale — attinente alla tempestività o meno della istanza di rimborso (e conseguente ricorso) in relazione alla quale costituisce oggetto di discussione la individuazione dell'ambito di operatività degli artt. 37 e 38, d.P.R. n. 602/1973.

L'assunto dell'ufficio è che il discrimine tra il termine di prescrizione di dieci anni e quello di decadenza di diciotto mesi sia costituito dalle modalità di effettuazione del pagamento della imposta contestata, applicandosi il primo al caso di «ritenuta diretta» da parte dello Stato (ove per Stato si intende la amministrazione finanziaria o altra amministrazione statale) ed il secondo al caso di «versamento diretto», e cioè del pagamento effettuato dal contribuente in prima persona o da chi per lui (ravvisandosi quest'ultima ipotesi in ogni caso di sostituto d'imposta, ancorché ente pubblico — diverso dallo Stato —).

A conforto della tesi interpretativa dell'ufficio milita indubbiamente una copiosa — e recente — giurisprudenza, anche della Corte di legittimità.

Senonché pare alla commissione che il problema sia mal posto in questi termini, focalizzandosi in una dicotomia che nulla — o poco — ha a che valere con il tema in discussione. Il vero discrimine tra l'art. 37 e l'art. 38, d.P.R. n. 602/1973 va individuato cioè in un'altra contrapposizione concettuale, e cioè nella contrapposizione tra debenza della imposta (ed esistenza del rapporto tributario) e debenza del pagamento. Solo quando si faccia questione della erroneità, duplicazione e esistenza dell'obbligo del pagamento (all'interno della categoria concettuale di una imposta astrattamente applicabile alla fattispecie) può scendersi all'esame delle modalità con cui quella imposta, contestata in concreto, sia stata pagata (per verificare quale sia il termine appropriato per la istanza di rimborso).

Allorché invece si discute di un versamento che non sia in nessun caso sussumibile nell'ambito di un possibile rapporto tributario ci si trova in presenza di un indebito oggettivo assoluto, cui non può che essere applicato il termine prescrizione decennale, qualunque sia la modalità di effettuazione del pagamento. In tale senso possono essere invocate sia la giurisprudenza della C.T.C. sia, soprattutto, le risoluzioni ministeriali richiamate dal ricorrente nella sua memoria del 12 luglio 2000, che indicano la possibilità (e doverosità) per l'amministrazione finanziaria di procedere al rimborso delle somme comunque introitate a titolo di imposte che siano invece assolutamente non applicabili ed esigibili dal contribuente.

La vera «questione», allora, che questa commissione deve risolvere è quella dell'accertamento della astratta assoggettabilità ad imposizione delle somme riscosse a titolo di indennità di occupazione o di esproprio o di indennità (sostitutiva) conseguente a cessione bonaria di un immobile nell'ambito di una procedura espropriativa; ove infatti tale quesito postuli una risposta affermativa dovrà dirsi applicabile il termine decadenziale di 18 mesi, ma in caso contrario dovrà applicarsi il più lungo termine prescrizione ancorché la «ritenuta» del 20% sia stata operata dal comune di Terni.

Tutto ciò riporta, però, alla valutazione della conformità alle regole-guida del nostro sistema positivo delle disposizioni applicate dal comune di Terni (e dall'ufficio) per sostenere la astratta (e, poi, concreta) imponibilità delle somme corrisposte al Galassi. Tali disposizioni si sostanziano, come già detto, all'art. 81, comma 1, lettera b), (nel testo novellato dall'art. 11, comma 1, lett. f), legge n. 413/1991) e nell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della stessa legge.

Si tratta di quelle stesse disposizioni della cui legittimità costituzionale questa commissione aveva già dubitato e sulle quali aveva provocato un intervento chiarificatore da parte della Corte costituzionale, peraltro mancato. La Corte, infatti, si è fermata (per così dire) sulla soglia della questione avendo ravvisato delle carenze della ordinanza di rimessione che avrebbe omesso di indicare i concreti elementi delle fattispecie da esaminare e di esporre le argomentazioni fondanti il giudizio di rilevanza, di tal che le questioni di legittimità costituzionali proposte venivano giudicate non già infondate ma piuttosto inammissibili.

Una siffatta presa di posizione del giudice delle leggi induce questa commissione (i cui dubbi non sono stati affatto affrontati e placati) a riproporre la questione di costituzionalità delle norme applicate ed invocate dalla amministrazione delle finanze, naturalmente cercando di ovviare alle carenze della precedente ordinanza di rimessione.

Si esplicita allora che la assoggettabilità ad imposizione diretta (ed a ritenuta fiscale da parte dell'ente erogatore delle somme) della indennità di esproprio (o ad essa assimilabile) presuppone la vigenza e legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 11, legge n. 413/1991, nonché dei commi 5, 6, 7, 8, 9 dello stesso art. 11, legge n. 413/1991, in quanto fondanti la presunzione legale di plusvalenza «speculativa» per le cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili e, più ancora, in quanto fondanti la tassabilità delle «somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi»; in quanto fondanti l'obbligo degli enti eroganti di effettuare la ritenuta del 20% e, soprattutto, in quanto fondanti la antedatazione degli effetti di tali disposizioni agli atti di cessione volontaria all'esito di procedimenti espropriativi avvenuti nei tre anni antecedenti (1° gennaio 1989/1° gennaio 1992) l'entrata in vigore della legge n. 413/1991.

È di tutta evidenza che solo la vigenza di tale complesso normativo giustifica la imposizione (e la ritenuta alla fonte) delle somme corrisposte al Galassi ed oggetto di causa, posto che esse provengono dalla procedura di esproprio di terreni agricoli (con potenzialità edificatorie nell'ambito di zone P.A.I.P.) esitata in cessione volontaria e conclusasi in data 26 novembre 1991 (data del contratto in forma pubblico-amministrativa, o comunque in data 26 giugno 1991, giorno della delibera comunale) e cioè in un momento antecedente alla entrata in vigore della legge n. 413/1991 ma successivo a quello di sua applicazione.

Così chiariti i profili concreti della fattispecie all'esame della commissione e le ragioni di rilevanza (su di essa) della valutazione della compatibilità costituzionale delle disposizioni applicate si reiterano le ragioni di fondato dubbio della loro costituzionalità (sulle quali, come detto, la Corte non si è espressa) alla stregua del paradigma normativo individuabile nell'art. 3 e nell'art. 53 della Costituzione, articolo (questo) che costituisce una specifica applicazione del più generale principio di eguaglianza in quanto finalizzato al rispetto di un «allineamento» sostanziale di tutti i soggetti di diritto di fronte allo Stato.

Ebbene l'art. 81 T.U.I.R. assoggetta ad imposizione quali «redditi diversi» le «plusvalenze» considerate speculative, e cioè l'arricchimento conseguente ad alienazione di immobili divenuti edificabili all'esito di lottizzazione o alienati nel quinquennio dall'acquisto a titolo oneroso. Tutte tali ipotesi sono caratterizzate dal denominatore comune di un arricchimento «parassitario», connesso con rendite di posizione o con lo scambio di immobili individuabili come bene-merce, che determina un prelievo fiscale su tale «ricchezza gratuita»;

La ipotesi introdotta dall'art. 11, legge n. 413/1991 è chiaramente spuria poiché assimila ai due gruppi di «casi» ora descritti quelli della alienazione (qualunque ne sia la provenienza causale — anche successione o donazione — o temporale — anche ultraquinquennale —) di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Trattasi, a parere di questa Commissione, di una ipotesi non caratterizzata da sintomi di arricchimento «parassitario» e non «fisiologico» (come le altre già considerate dall'art. 81) e non significativi quindi di rendite speculative e di capacità contributiva *ex se*.

Ancora più dissonante con il sistema è la previsione di cui al comma 5 dell'art. 11, legge n. 413/1991 introduttivo dell'assioma che tutte le somme percepite a seguito di esproprio o di cessioni volontarie nell'ambito di procedimenti espropriativi siano plusvalenze, e cioè «reddito diverso» autonomamente tassabile. Ancora una volta tale disposizione si pone in contrasto — non giustificato razionalmente e non giustificabile — con le ipotesi previste dall'art. 81 T.U.I.R. assoggettando ad un pari trattamento fiscale situazioni ontologicamente diverse e discriminando tra quanti alienano i loro immobili volontariamente e liberamente e quanti li alienano coattivamente; tale disposizione si pone altresì in contrasto con il già menzionato principio di capacità contributiva che vuole che siano assoggettati a pari prelievo fiscale soggetti e situazioni caratterizzati da pari «ricchezza».

L'indennità di esproprio costituisce infatti ordinariamente, anche in considerazione della normativa applicata, non già una forma di arricchimento ma piuttosto il mero controvalore della proprietà sottratta, e non pare dunque assimilabile, razionalmente, alle plusvalenze «speculative» di cui all'art. 81 T.U.I.R.

Da ultimo pare contrastare con il principio consacrato dall'art. 53 della Costituzione (nella sua lettura coordinata con l'art. 3) il disposto dell'art. 11, comma 9, legge n. 419/1991 allorché assume quale indice di ricchezza e di capacità contributiva situazioni già avveratesi e definitesi nel tempo, a prescindere da ogni indagine circa la attualità della capacità contributiva del soggetto e circa il «prolungamento» nel tempo della idoneità a produrre ricchezza, ovvero a verificare se l'efficacia retroattiva della norma sia sorretta da una razionale presunzione che gli effetti economici della situazione passata permangano attualmente nella sfera dell'obbligato.

Né può omettersi di valutare, sempre ai fini della capacità contributiva e dell'uguaglianza, la arbitrarietà della fissazione di un termine (31 dicembre 1988, anziché uno diverso) alla applicazione retroattiva della nuova disposizione, termine del quale non è dato di apprezzare la razionalità.

In definitiva il comma 9 dell'art. 11, legge n. 413/1991 individua capacità contributive in circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua promulgazione introducendo per di più, ancora una volta, un discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non è data di comprendere la ragione. Conclusivamente le disposizioni esaminate (art. 81, comma 1, lett. *f*), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge n. 413/1991, e art. 11, commi 5 e 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413) paiono contrastare con il disposto degli artt. 53 e 3 della Costituzione, nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di tali articoli) e la commissione ritiene di fare proprio il dubbio di costituzionalità delle menzionate norme già evidenziato dal ricorrente; in conseguenza di ciò dispone la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale, che viene investita della risoluzione della questione.

P. Q. M.

Dispone trasmettersi gli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale e la sospensione, medio termine, del procedimento.

Terni, addì 21 settembre 2000

Il vice presidente relatore: ZINGARELLI

N. 300

Ordinanza emessa il 27 gennaio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 2001) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Spaccarelli Marcello e Ponticiello Emilio

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilità avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali.

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 15627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999 vertente tra Spaccarelli Marcello, elettivamente domiciliato in Roma, via Basento n. 57, presso lo studio dei procuratori avv. Luigi Isabella Valenzi e Carlo Pavia che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di appello appellante, e avv. Emilio Ponticiello, elettivamente domiciliato in Roma, via La Marmora n. 8, in giudizio personalmente, appellato.

Oggetto: opposizione all'esecuzione;

PREMESSO IN FATTO

A) A seguito di ricorso *ex art.* 615 II c.p.c. proposto da Spaccarelli Marcello avverso l'esecuzione n. R.G.E. 12200/1998 pret. Roma, intrapresa in suo danno dall'avv. Emilio Ponticiello, il pretore di Roma G.E., con ordinanza in data 8 giugno 1998, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimetteva le parti innanzi al giudice di pace di Roma, ritenendolo competente per valore;

B) Riassunta la causa a cura dello Spaccarelli innanzi al giudice di pace di Roma, questi, con sentenza in data 12-16 febbraio 1999, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente per valore il pretore di Roma e condannando lo Spaccarelli al pagamento delle spese processuali;

C) Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo Spaccarelli deducendo l'erronea valutazione del giudice di pace in relazione al disposto degli artt. 27 e 17 c.p.c. e in considerazione dell'incontestabilità del provvedimento pretorile, in quanto non impugnato e divenuto incontrovertibile anche agli effetti dell'art. 38 c.p.c.; l'appellante ha, dunque, concluso per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado con la rimessione delle parti innanzi al giudice di pace di Roma e, solo in via cautelativa, ove il tribunale, pur ritenendo la competenza del giudice di pace, ritenesse di decidere nel merito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso «in opposizione a precetto (*rectius*, all'esecuzione) *ex art.* 615 II c.p.c.»;

D) Resiste l'appellato, il quale ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello, deducendo che «andava proposto il ricorso per cassazione (anche a prescindere dal regolamento di competenza) ... proprio perché deciderebbe una questione di competenza che non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione, come ogni sentenza di quel giudice emessa nei limiti della competenza esclusiva»;

Tanto premesso e considerato che:

E) l'appellante ha assunto l'esperibilità dell'appello avverso la sentenza declinatoria di incompetenza del giudice di pace e, in via principale, ha chiesto la rimessione della causa da parte del tribunale (giudice di appello) al giudice di pace, implicitamente ritenendo:

E1) la permanente vigenza dell'art. 46 c.p.c. (sostituito il giudice di pace al conciliatore);

E2) la «rivitalizzazione» dell'ultimo comma del «vecchio» art. 353 c.p.c. (sostituendo al pretore e al conciliatore, rispettivamente, il tribunale e il giudice di Pace);

F) dal canto suo l'appellato:

F1) ha eccepito l'esperibilità del ricorso ordinario per cassazione, con motivazione che non risulta di agevole comprensione e che, comunque, non appare convincente, non trattandosi di causa da decidere secondo equità;

F2) implicitamente deduce l'abrogazione dell'art. 46 c.p.c., lasciando intravedere la possibilità del regolamento di competenza.

RITENUTO IN DIRITTO

G) L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello propone al collegio la questione — largamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza — dell'ammissibilità o meno del regolamento necessario e facoltativo avverso le sentenze del giudice di pace. È noto che in argomento è di recente intervenuto il supremo collegio, il quale, nel suo più alto consesso, ha accolto la tesi negativa e ha affermato che l'art. 46 c.p.c. — che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39, legge 21 novembre 1991, n. 374, prevede l'inapplicabilità nei processi dinanzi al giudice di pace delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento necessario o facoltativo di competenza — deve considerarsi tuttora vigente: conseguentemente la Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di pace, sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12542), sia che abbia pronunciato sulla sospensione del processo (Cass. civ. sez. un., 27 novembre 1998 n. 12063). Va puntualizzato che le SS.UU. (sia pure incidentalmente, al fine di fornire un ulteriore argomento favorevole alla tesi della proponibilità del ricorso ordinario avverso le sentenze di incompetenza pronunciate in cause di valore non eccedente lire due milioni) hanno escluso la «rivitalizzazione» dell'art. 353 c.p.c., così argomentando: «ove si seguisse la tesi qui contestata, qualora il giudice di pace avesse declinato erroneamente la propria competenza in una controversia di valore inferiore a lire due milioni, il giudice di appello, nel dichiarare la competenza del primo giudice, dovrebbe decidere la causa, secondo diritto, non potendo rimettere la controversia a quest'ultimo, in quanto non operano, in proposito, gli artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la parte verrebbe ad essere privata per un errore del giudice, del proprio diritto ad una pronuncia secondo equità» (V. in motivazione Cass. sez. un. n. 12542 cit.).

H) In altre occasioni questo tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto dell'esperibilità del regolamento di competenza per intervenuta abrogazione (implicita) dell'art. 46 c.p.c. Più di recente, avuto riguardo all'intervento del supremo collegio e preso atto dell'autorevolezza dell'interpretazione (cui il giudice di merito dovrebbe adeguarsi), ha, comunque, evidenziato che la lettura normativa suggerita dalle SS.UU. induce al sospetto di incostituzionalità (ord. trib. Roma sez. IV maggio 1999 nella causa iscritta al N.R.G. 24138/1998). Occorre qui ribadire le considerazioni svolte in quella sede, rilevando che — esclusa la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di pace erroneamente ritenutosi incompetente (stante l'espresa abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 353, ultimo comma, c.p.c., avvenuta nel quadro dell'inappellabilità delle sentenze del conciliatore) — la devoluzione dell'impugnativa sulla competenza al giudice di appello (nelle cause del giudice di pace di valore superiore a lire due milioni) comporterebbe:

H.1) la devoluzione (nei casi in cui il giudice di pace abbia affermato la competenza per materia o per valore del tribunale) del giudizio di merito al tribunale, sulla base della scelta operata in maniera definitiva dal giudice di pace, con la conseguenza che la parte, in caso di erronea declinatoria della competenza, verrebbe ad essere privata del doppio grado del giudizio per effetto di un errore di quel giudice, con conseguente violazione dell'art. 3 della costituzione per ingiustificata disegualianza e violazione del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*;

H.2) la residua possibilità di restituire la causa al giudice naturale solo se incorsa nelle sentenze di valore inferiore a lire due milioni e quindi inappellabili, con conseguente irragionevole anomalia e ingiustificata disegualianza;

H.3) la possibile sovrapposizione davanti allo stesso tribunale del giudizio di appello e di quello di primo grado per avvenuta riassunzione; con l'ulteriore conseguenza che il tribunale, quale giudice di appello, (pur ritenuta la competenza del giudice di pace) dovrebbe giudicare nel merito, mentre, quale giudice di primo grado, potrebbe decidere nel merito (eventualmente in difforme avviso) ovvero anche (nel caso di incompetenza per materia) sollevare il conflitto di competenza. Di qui il contrasto, già evidenziato nella precedente ordinanza di questo tribunale, con il principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali che tali diritti sono finalizzati a realizzare e rendere concreti;

H.4) l'assoluta insindacabilità dei provvedimenti del giudice di pace che dichiarano la sospensione del processo, unica eccezione rispetto a tali provvedimenti emessi da qualunque altro giudice, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Invero non sembra assorbente il rilievo delle SS.UU., secondo cui l'illegittimità della sospensione potrebbe essere fatta valere dalla parte con la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il diritto alla «non sospensione» risulterebbe irrecuperabile;

I) È appena il caso di aggiungere che la questione di illegittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata per quanto sopra ritenuto, è rilevante agli effetti della decisione della causa, risultando strumentale rispetto alla questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'appello.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo il disposto dell'art. 46 c.p.c. (nell'interpretazione datane dalle SS.UU. alla quale questo giudice di merito non potrebbe non adeguarsi) in contrasto con i principi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), della tutela dei diritti degli stessi e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) oltre che al principio di ragionevolezza;

Sospende il presente giudizio di appello;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2000

Il Presidente relatore: AMBROSIO

01C0417

N. 301

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 2000 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Di Palma Salvatore e Banca di Roma S.p.a.*

Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali nei contratti di mutuo - Pretesa di interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, ma successivamente divenuti usurari (per sopravvenuto abbassamento del c.d. tasso soglia) - Applicabilità, secondo il diritto vivente, della sanzione della non debenza di alcun interesse - Violazione del diritto di agire in giudizio a tutela della posizione creditoria sostanziale - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra creditori, nonché tra posizioni creditorie e debitorie - Contrasto con la tutela del risparmio.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.

In via subordinata: Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali nei contratti di mutuo - Pretesa di interessi corrispettivi originariamente legittimi, ma successivamente divenuti usurari (per sopravvenuto abbassamento del c.d. tasso soglia) - Inapplicabilità (secondo l'interpretazione non condivisa dal giudice «quo») di alcuna sanzione - Irragionevole differenziazione di situazioni analoghe, in base alla loro insorgenza temporale.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n.r.o. 3699/98, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, vista la sentenza non definitiva emessa in pari data, ha pronunciato la seguente ordinanza:

F A T T O

Con citazione regolarmente notificata Di Palma Salvatore conveniva in giudizio la Banca di Roma, S.p.a., Gruppo Bancaroma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Gentile Salvatore e Cino Giovanni, per sentire accolta la propria opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dall'allora pretore di Napoli in data 22 settembre 1998 con il quale gli era stato ingiunto, nella sua qualità di fideiussore il pagamento della somma di L. 22.204.951, di cui 19.421.333 per esposizione su contratto di finanziamento n. 4701/96008814 e il residuo per saldo passivo del conto corrente n. 65042835, oltre interessi di mora al 12% annuo;

L'opponente contestava oltre la regolarità della costituzione dello stesso quale fideiussore, la limitazione della garanzia al solo contratto di finanziamento e l'usurarietà dei tassi applicati invocando l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Tanto premesso in fatto, preliminarmente osserva:

1. dalla documentazione in atti prodotta emerge che effettivamente il Di Palma potrà essere considerato costituito fideiussore unicamente in relazione al contratto di finanziamento e non con riguardo al contratto di conto corrente;

2. ad avviso del giudicante il tasso cui far riferimento per valutare la dedotta usurarietà degli interessi applicati non è quello indicato dall'opponente — che concerne sì i mutui, ma quelli assistiti da garanzia reale — bensì il tasso concernente i crediti personali e altri finanziamenti, alle famiglie effettuati da banche — di cui ai vari d.m. che si sono susseguiti ai sensi della legge n. 108/1996, nel rilevare i tassi effettivi globali medi, sia perché il mutuo non appare assistito da alcuna garanzia reale sia perché esplicitamente è fatto riferimento nel contratto ad esigenze familiari;

3. il tasso di interessi applicato nel contratto di mutuo — tale dovendosi qualificare il contratto nascente dalla richiesta di concessione di specialcredito del 26 ottobre 1996 a firma anche del Di Palma — è del 18,75% annuo — e ha comportato la determinazione per la restituzione dell'importo di 25.000.000 di 60 rate mensili di L. 645.080, dal 30 novembre 1996 al 31 ottobre 2001 secondo lo schema depositato dalla Banca di Roma — mentre il tasso di mora pattuito è del 21,75%;

4. i predetti tassi al momento della stipula del contratto non potevano ritenersi usurari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 108/1996 — che dettava i criteri da utilizzare temporaneamente, e in attesa della prima rilevazione trimestrale dei tassi globali medi, per individuare gli estremi dell'usurarietà — in quanto non sproporzionati rispetto alla prestazione offerta;

5. a seguito del variare dei tassi globali medi e precisamente a seguito della rilevazione del trimestre 1° gennaio — 31 marzo 1999 il tasso relativo agli interessi corrispettivi di mutuo applicato dalla Banca di Roma (18,75%) è divenuto usurario in quanto il tasso globale medio relativo alla categoria crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da banche è stato rilevato come 11,68% e pertanto il tasso soglia calcolato aumentando della metà il tasso medio è divenuto del 17,52% e tale tasso è tuttora da considerarsi usurario alla luce della rilevazione del d.m. 21 settembre 2000 (tasso globale medio 11,10 tasso soglia 16,85);

6. quanto alla pattuizione del tasso di mora — a prescindere dalla valutazione effettuata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 236 del 22 giugno 2000 in ordine all'inesistenza di un diritto vivente conforme relativo all'applicabilità dell'art. 1815, comma 2, anche agli interessi di mora, e a prescindere dalle considerazioni che invece hanno portato la Corte di cassazione a pronunciarsi per tale applicabilità (cfr. Cass. 17 novembre 2000 n. 14899 e Cass. 22 aprile 2000 n. 5286) — nel presente giudizio va considerato che la banca ha pattuito tassi originariamente non usurari — poi divenuti tali — e ha richiesto l'applicazione di un tasso moratorio diverso (12%) e inferiore al tasso soglia di usura;

Alla luce delle predette considerazioni in fatto e diritto reputa, questo giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 1815, comma 2, c.c. come modificato dalla legge n. 108/1996, nei termini di cui in seguito.

La predetta questione di costituzionalità dell'art. 1815, comma 2, c.c., è ad avviso di questo giudicante rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla pronuncia della Corte costituzionale dipende, per le ragioni e nei limiti di cui in premessa, la possibilità di riconoscere o meno alla parte che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo gli interessi corrispettivi al tasso pattuito del 18,75% annuo, divenuto, obiettivamente nel corso del rapporto, superiore al tasso soglia.

L'art. 1815, comma 2, prevede che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Ai sensi dell'art. 644 c.p. l'interesse è usurario quando supera il limite stabilito dalla legge ovvero quando, pur senza superare tale limite, è sproporzionato rispetto alla controprestazione avuto riguardo alle condizioni indicate dallo stesso art. 644, comma 3, c.p. Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 in base al tasso soglia, calcolato aumentando della metà il tasso effettivo globale medio, su base annua, rilevato trimestralmente con d.m. per ciascuna categoria di operazioni finanziarie.

La stessa norma sanziona penalmente non soltanto chi «si fa promettere» ma anche chi «si fa dare» interessi usurari, collegando sotto il profilo penalistico l'usurarietà non soltanto al momento genetico, ma anche a quello attuativo della percezione, di guisa che colui il quale si faccia dare interessi, divenuti usurari per effetto del sopravvenuto superamento dei limiti stabiliti dalla legge, risponde ugualmente del reato di usura.

Alla luce della lettura combinata con il disposto dell'art. 644 c.p., il secondo comma dell'art. 1815 c.c., può essere interpretato, ad avviso di questo giudice, unicamente nel senso che la sanzione civile della non debenza di alcun interesse opera non soltanto nelle ipotesi in cui al momento della pattuizione degli interessi questi siano convenuti ad un tasso usurario, ma anche in quelle in cui gli stessi superino il tasso soglia per effetto di una varia-

zione in diminuzione del predetto tasso, sopravvenuta ad una pattuizione originariamente legittima — e quindi tanto ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996 per i quali non esisteva alcun tasso soglia quanto a quelli stipulati, come nel caso di specie, successivamente con tasso d'interesse divenuto usurario soltanto a seguito della diminuzione del tasso soglia.

Sul punto va anzi precisato che recentemente proprio la Corte di cassazione (cfr. Cass. 17 novembre 2000 n. 14899 e Cass. 22 aprile 2000 n. 5286) ha fatto perno principalmente sulla dazione per individuare il momento determinante ai fini della configurabilità dell'usura, svalutando il momento della stipulazione.

Questo giudicante non condivide quello che sembrerebbe essere l'avviso della Corte di cassazione, ovverosia che anche se pattuito *ab origine* un interesse usurario l'unico momento rilevante ai fini della qualificazione come usurario dell'interesse sarebbe la *datio*. Ad avviso dello scrivente, piuttosto, il momento della *datio* dovrebbe rilevare per il caso di pattuizione originariamente lecita o di assenza di pattuizione, non potendo invece incidere, nel senso di escluderla, sull'illiceità di una pattuizione di un tasso *ab origine* superiore al tasso soglia. La convinzione di questo giudice sul punto si fonda sul dato letterale dell'art. 1815, comma 2, c.c. che si riferisce unicamente alla convenzione di tassi usurari, e che alla luce dei profili penalistici sopra evidenziati può e deve essere interpretato in maniera da ricomprendere anche l'ipotesi di *datio* illecita che faccia seguito ad una convenzione lecita, ma non può essere travolto fino ad escludere ogni rilevanza all'illiceità originaria della pattuizione seppur non seguita da una effettiva *datio*.

Pur con la predetta precisazione non può però non riconoscersi che la Corte di cassazione con il proprio autorevole avallo, guardando alla *datio* quale momento qualificante per la determinazione dell'usurarietà ha confermato quale diritto vivente l'interpretazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nella lettura prospettata da questo giudicante, ovvero come applicabile non solo per l'ipotesi di stipulazione di un tasso originariamente usurario ma anche all'ipotesi di sopravvenienza dell'usurarietà (sul punto esplicitamente Cass. n. 5286/2000 seppure in un *obiter dictum* fa riferimento all'applicabilità dell'art. 1815, comma 2, all'ipotesi di contratto di mutuo stipulato anteriormente alla legge n. 108/1996).

La norma, però, nell'unica interpretazione che ad avviso del giudicante appare giuridicamente possibile, sembra porsi in contrasto con gli articoli 24, 3 e 47 della Costituzione.

Il principio del «dovuto processo legale», di cui l'art. 24 della Costituzione è una delle espressioni normative, infatti, impone al legislatore, libero nella scelta di riconoscere e modellare sul piano sostanziale una posizione di vantaggio (nel rispetto, ovviamente, delle altre norme costituzionali), il dovere di riconoscere, alla posizione creata, un procedimento che sia adeguato alle caratteristiche concrete della stessa e che le permetta di esplicitarsi sul piano processuale entro gli stessi limiti in cui le è consentito svilupparsi su quello sostanziale.

In questa prospettiva il legislatore dopo aver scelto di riconoscere al creditore il diritto di richiedere interessi ad un tasso convenzionale, legittimo al momento della pattuizione, è tenuto, ai sensi dell'art. 24 Cost., ad assicurare sul piano processuale la adeguata realizzazione di quel diritto. Appare, pertanto, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione l'art. 1815, comma 2, c.c. nella parte in cui, sanzionando con la non debenza degli interessi l'usurarietà sopravvenuta degli stessi, per effetto di un decreto ministeriale, limita la facoltà di esplicitare, sul piano processuale, la posizione attribuita al creditore sul piano sostanziale, dal momento che quest'ultimo azionando in giudizio il proprio diritto, legittimamente sorto, si vede sanzionato con la negazione della possibilità di pretendere qualsiasi interesse.

Tale situazione crea, inoltre, un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra operatori che pur legittimamente hanno concesso finanziamenti a tassi di interesse non geneticamente usurari, soltanto in funzione del dato accidentale della variazione in diminuzione del tasso soglia, non prevedibile sia nel *quantum* che nell'*an*, posto che il predetto tasso può anche variare in aumento, circostanza che nel corso del susseguirsi di d.m. di rilevazione si è concretamente verificata.

Sotto tale profilo, inoltre, si crea una ingiustificata disparità anche tra posizioni creditorie e debitorie — tanto più se si considera che non sempre e non necessariamente nei rapporti economici il debitore è il soggetto economicamente più debole — nel momento in cui a seguito di una variazione in diminuzione del tasso soglia al di sotto degli interessi convenzionali il creditore si trova esposto alla sanzione della non debenza di alcun interesse, senza che un successivo aumento della soglia di usurarietà al di sopra del tasso pattuito convenzionalmente possa incidere nuovamente sul rapporto.

La norma, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 47 della Costituzione, non incoraggiando il risparmio in tutte le sue forme, in quanto rischia di spingere gli operatori da un lato a concedere crediti con maggiore ritrosia, alla luce del rischio di vedersi sanzionati indipendentemente da un loro colpevole comportamento, dall'altro — dal momento che gli stessi operatori finanziari in virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108/1996 possono di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia — a mantenere tale tasso costantemente più alto di quanto imporrebbe la realtà dei mercati.

Né, del resto, per ovviare a tali profili di incostituzionalità, potrebbe interpretarsi l'art. 1815 c.c. nel senso di un'automatica riconduzione dei tassi divenuti usurari al tasso massimo consentito, ovvero al tasso legale, come pure parte della giurisprudenza di merito ha proposto.

L'eterointegrazione imperativa della volontà contrattualmente espressa dalle parti ai sensi dell'art. 1339 c.c. è, invero, impedita dal collegamento che lo stesso art. 1815 c.c. pone tra nullità della clausola con la quale sono pattuiti interessi usurari e la sanzione di non debenza di alcun interesse. Per effetto della variazione del tasso soglia, invero, l'originaria pattuizione diviene — prospettandosi nel nostro ordinamento la figura della nullità sopravvenuta — nulla. In tal caso intervenendo l'art. 1815 c.c. ad imporre la sostituzione della clausola nulla con la sanzione che esclude l'applicabilità di qualsivoglia interesse, non viene lasciato alcuno spazio al giudice di merito per sostituire al tasso divenuto usurario il tasso massimo consentito, ovvero il tasso legale.

Se poi si volesse sostenere che la clausola originariamente valida non diviene nulla — escludendosi l'istituto della nullità sopravvenuta — in quanto si sarebbe soltanto in presenza di un comportamento illecito della parte la quale pretende interessi divenuti usurari, non troverebbe ugualmente spazio l'integrazione della volontà delle parti ai sensi dell'art. 1339 c.c., in quanto tale norma presuppone, necessariamente, una nullità parziale del contratto.

L'eterointegrazione imperativa della volontà contrattualmente espressa dalle parti in una clausola originariamente valida — che pure ricondurrebbe l'art. 1815, comma 2, nell'alveo di costituzionalità, in quanto determinerebbe il riallineamento progressivo di tutti i tassi creditorî al di sotto dei limiti massimi consentiti, senza creare disparità di trattamento — non appare, dunque, a questo giudicante sorretta da alcun dato testuale e potrebbe legittimamente operare nell'ordinamento giuridico soltanto a seguito di intervento adeguatore del giudice delle leggi.

Questione di costituzionalità proposta in via meramente subordinata.

Non ritiene questo giudice che ad impedire la declaratoria di incostituzionalità possa richiamarsi una diversa lettura, che si pretenderebbe costituzionalmente corretta, dell'art. 1815 c.c., interpretato nel senso che lo stesso sanzionerebbe la sola pattuizione con la quale sono convenuti interessi usurari, con conseguente applicabilità alle sole ipotesi in cui, al momento della pattuizione degli interessi, questi siano convenuti ad un tasso usurario e non anche a quelle in cui gli stessi superino il tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione del predetto tasso, sopravvenuta ad una pattuizione originariamente legittima.

Premesso che per le ragioni in precedenza esposte, per il necessario collegamento con l'art. 644 c.p., e per i citati interventi sul punto della Corte di cassazione, una tale interpretazione dell'art. 1815 c.c. non è, ad avviso di questo giudicante, praticabile, anche tale interpretazione non sarebbe, comunque, scevra da dubbi di costituzionalità, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ove si volesse tentare una siffatta lettura della norma, infatti, la stessa finirebbe col sottoporre irragionevolmente analoghe situazioni ad una disciplina civilistica differenziata, giacché da un lato non considererebbe come usurari interessi che per effetto dell'abbassamento del tasso soglia vengono a superare, in un determinato momento storico, i limiti di usurarietà, dall'altro considererebbe usurari interessi che superano, nello stesso momento storico e nell'identica misura, il tasso soglia, e ciò soltanto in considerazione del diverso dato temporale della loro insorgenza.

Del resto, poiché come si è già visto, l'art. 644 c.p. sanziona penalmente non soltanto chi «si fa promettere» ma anche chi «si fa dare» interessi usurari, collegando sotto il profilo penalistico l'usurarietà non soltanto al momento genetico ma anche a quello attuativo della percezione, colui il quale si facesse dare interessi divenuti usurari, per effetto del sopravvenuto superamento dei limiti stabiliti dalla legge, risponderebbe del reato di usura, ma potrebbe, secondo tale prospettiva, legittimamente pretendere sul piano civilistico gli interessi come originariamente pattuiti.

Neanche in quest'ottica interpretativa, poi, potrebbe sostenersi che nel caso di sopravvenuta usurarietà degli interessi, pur non applicandosi la sanzione della non debenza di alcun interesse, gli stessi andrebbero autoritativamente ricondotti al tasso legale ovvero a quello massimo consentito (c.d. tasso soglia).

La premessa da cui muove l'interpretazione, che non si condivide, dell'art. 1815 c.c., infatti sarebbe che la clausola con la quale sono stati convenuti interessi, divenuti soltanto successivamente usurari, non sia nulla; ma se la clausola contrattuale è valida, già si è detto come non potrebbe essere la stessa sostituita ai sensi dell'art. 1339 c.c., che presuppone l'invalidità parziale del contratto.

Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24 e 47 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815 c.c., comma 2, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari;

In via meramente subordinata dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815 c.c., comma 2, nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Ordina alla cancelleria di comunicare altresì a tutte le parti anche contumaci il testo completo della presente ordinanza;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si comunica a cura della cancelleria.

Napoli, addì 6 dicembre 2000

Il giudice: VILLANI

01C0418

N. 302

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal giudice di pace di Trento
nel procedimento civile vertente tra Colapietro Francesco e comune di Trento*

Trasporti pubblici - Provincia di Trento - Disciplina dei servizi pubblici di trasporto - Previsione dell'inapplicabilità delle leggi statali incompatibili - Conseguente inapplicabilità, secondo il giudice rimettente, della normativa statale (legge n. 709/1961) relativa all'esenzione dal pagamento del biglietto di viaggio sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane per gli agenti di P.S. - Indebita legiferazione regionale in materia afferente alla pubblica sicurezza, riservata allo Stato - Deteriore trattamento degli agenti di P.S. nel territorio della Provincia di Trento rispetto al restante territorio dello Stato.

- Legge prov. Trento 9 luglio 1993, n. 16, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta al n. 1303/2000 R.G. e promossa da Colapietro Francesco, residente a Trento, frazione Villazzano, via Grotta n. 39, ricorrente;

Contro comune di Trento, in persona del sindaco pro-tempore, resistente.

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della P.A. ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudice di pace dott. Raffaello Sampaolesi ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza.

Letto il ricorso proposto da Colapietro Francesco, vice ispettore della Polizia di Stato, avverso l'ordinanza-ingiunzione del comune di Trento n. 41067 del 21 settembre 2000 emessa nei suoi confronti per aver rilevato che egli viaggiava a bordo di autobus di linea urbana sprovvisto di biglietto, in violazione di apposita disposizione di legge della provincia autonoma di Trento, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria;

Ritenuto non manifestamente infondato il profilo di illegittimità costituzionale della l.p. 9 luglio 1993, n. 16 (recante «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento»), nella parte dell'art. 49, comma 1, in cui viene stabilito che «A decorrere dal termine di cui all'art. 46, comma 5» (*recte*, 31 dicembre 1995) ... (*omissis*) «cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente»; ciò, con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 61 della legge (statale) 21 luglio 1961, n. 709, in punto di libero percorso degli appartenenti al Corpo delle guardie di P.S. sulle linee urbane, atteso che la potestà legislativa della provincia

autonoma di Trento in materia di comunicazioni e trasporti deve essere esercitata, a mente della legge costituzionale n. 5 del 1948, in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed in relazione specificatamente ai seguenti articoli della Costituzione stessa:

art. 3: in quanto, in diversa ipotesi, gli appartenenti alla Polizia di Stato sarebbero esentati o non dal pagamento del biglietto di viaggio a seconda che operino all'esterno o all'interno del territorio della provincia di Trento, con conseguente disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di operatori;

art. 117: in quanto, trattandosi nel caso di specie di agevolazioni di viaggio — quelle previste dalla citata legge n. 709/1961 per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato — connesse fundamentalmente alla funzione di pubblica sicurezza svolte, le agevolazioni stesse andrebbero ricondotte come tali non alla materia dei trasporti, ma a quella della sicurezza pubblica; materia, quest'ultima, riservata al potere legislativo dello Stato, non rientrando espressamente e tassativamente appunto nelle previsioni dell'art. 117 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 689/1981;

Dispone la sospensione provvisoria dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione del comune di Trento n. 41067 del 21 settembre 2000;

Visto l'art. 295 c.p.c.;

Ordina:

la sospensione del presente procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione, a cura della cancelleria degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

la notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione a cura della cancelleria dell'ordinanza medesima ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trento il 26 febbraio 2001

Il giudice di pace: SAMPAOLESI

01C0419

N. 303

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dal giudice di pace di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Gianni Vanna e La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.*

Circolazione stradale - Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Assicurazione obbligatoria - Tariffe dei premi assicurativi - Divieto di maggiorazione per un anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 70/2000 - Contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla direttiva n. 92/49/CEE del 18 giugno 1992 e dal d.lgs. di attuazione n. 175/1995 - Incidenza sulla libertà dell'iniziativa economica.

- D.l. 28 marzo 2000, n. 70 (convertito in legge 26 maggio 2000, n. 137), art. 2.
- Costituzione, artt. 11 e 41; direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 92/49, artt. 6 e 29; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa iscritta al ruolo generale al n. 010411/2000 fra Vanna Gianni residente in Sesto Fiorentino via Enrico Toti n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ferito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cavour n. 81, e La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze piazza della Libertà n. 6, rappresentata e difesa in giudizio dell'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze via Gino Capponi n. 26.

Ha emesso la seguente ordinanza.

L'attrice Gianni Vanna cita in giudizio La Fondiaria Assicurazioni chiedendo che la Fondiaria sia condannata alla restituzione della somma L. 96.000 pari alla differenza tra la tariffa applicata dalla Fondiaria in rela-

zione al contratto di assicurazione R.C. auto n. 085.327350.65 e la tariffa che sarebbe dovuta essere applicata tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 28 marzo 2000, convertito in legge 26 maggio 2000 n. 137.

La Fondiaria nella comparsa di costituzione e a verbale dell'udienza del 5 gennaio 2001 chiede che la domanda sia respinta previa disapplicazione dell'art. 2 del citato d.l. sollevando la questione di legittimità costituzionale in relazione al detto art. 2 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione nonché per contrasto con le norme comunitarie e conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione.

Secondo questo g.d.p. si profila la violazione dell'art. 41 della Costituzione e in più la violazione dell'art. 11 della stessa Costituzione.

L'obbligo di approvazione preventiva delle condizioni e delle tariffe RC auto è venuto meno con il principio di liberalizzazione delle tariffe e delle polizze imposto da direttive comunitarie; in particolare l'art. 6 della direttiva n. 92/49 del 18 giugno 1992 ha vietato agli stati membri di introdurre o mantenere «disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti».

La direttiva precisa che gli stati membri possono prevedere la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni delle tariffe, ma solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi (art. 29 della direttiva n. 92/49).

Nel caso in esame non appare che sussistano le condizioni richieste dalla succitata direttiva; più precisamente appare che il divieto di maggiorazione delle tariffe non possa essere considerato come elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi sia perché non è compreso in alcun sistema ma appare del tutto episodico; sia perché la sua rilevanza non appare determinante ai fini di un effettivo contenimento dell'inflazione.

Se così è, esiste una non compatibilità fra la norma comunitaria e la norma interna art. 2 del d.l. n. 70/2000 e di conseguenza appare giusto sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 11 della Costituzione in conformità a quanto stabilito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984 secondo la quale la disposizione nazionale — in contrasto con la norma comunitaria — serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia, ma soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità.

Tenuto inoltre conto che l'art. 41 della costituzione garantisce la libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche da interventi che le restringano in modo arbitrario (sentenze 12/63 e 429/1991), il congelamento delle tariffe RC auto previsto dal d.l. 70/2000 impone alle imprese assicuratrici una perdita forzata che risulta in contrasto con le precedenti norme legislative sulla stabilità dei principi di liberalizzazione imposti dalla direttiva 92/49 del 18 giugno 1992 e del relativo decreto di attuazione n. 175 del 17 marzo 1995.

In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente infondata e quindi gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1993;

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 70 del 28 marzo 2000 convertito nella legge n. 137 del 26 maggio 2000;

Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, addì 24 gennaio 2001

Il giudice di pace: LUCHETTI

N. 304

*Ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Sorelli Manuela ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Inutilizzabilità dei verbali acquisiti successivamente alla data del 25 febbraio 2000 - Lesione del principio di ragionevolezza.

- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1 (*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio *ex art.* 527 c.p.p. nelle persone dei sottoscritti magistrati, all'esito del dibattimento nel processo n. 791/1993 R.G. contro Orlandi Dario, Speciale Pietro, Carollo Francesco, Calascibetta Antonio, Ventimiglia Attilio, Varone Claudio, Sorelli Manuela;

Rilevato che il presente processo ebbe inizio, nella sua fase dibattimentale, all'udienza del 23 settembre 1998 e si è protrato fino all'udienza odierna;

Rilevato che all'udienza del 20 novembre 1998 fu prodotto, in applicazione del disposto dell'art. 513 c.p.p. (essendosi la teste *ex art.* 210 c.p.p. avvalsa della facoltà di non rispondere), il verbale delle dichiarazioni rese al p.m. il 18 febbraio 1992 da Caldara Anna Maria nonché per gli stessi motivi il verbale delle dichiarazioni rese da Cecchetti Paolo al p.m. il 25 febbraio 1992;

Rilevato altresì che all'udienza dal 16 dicembre 1999 il tribunale acquisì, per le ragioni già indicate, i verbali delle dichiarazioni rese al p.m., rispettivamente in data 4 marzo 1992 e 18 febbraio 1992, dai testi *ex art.* 210 c.p.p. Nigi Susanna e Piscopo Tiziana;

Rilevato che all'udienza odierna il p.m. ha prodotto i verbali delle dichiarazioni rese dai testi *ex art.* 210 c.p.p. Orlandi Dario (19 febbraio 1992) e Tatini Giovanni (22 marzo 1990 al g.i.p. e al p.m., 3 marzo 1992) nonché dall'imputato Varone Claudio) 24 febbraio 1992);

Considerato che in base al disposto dell'art., 1 della legge n. 35 del 25 febbraio 2000 i verbali prodotti all'odierna udienza relativi alle dichiarazioni dell'Orlandi e del Tatini non sono valutabili ai fini della decisione, in quanto acquisiti dopo la data del 25 febbraio 2000, poiché la citata norma, regolante in via transitoria l'attuazione della disciplina introdotta dall'art. 111 Cost., esclude dal novero degli elementi di prova utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari «da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame, dell'imputato o del suo difensore», se non «già acquisite al fascicolo per il dibattimento» (alla data di entrata in vigore della legge);

Considerato che, applicando la suddetta disciplina normativa, nel presente processo si verificherebbe la singolare situazione per cui questo collegio potrebbe utilizzare per la decisione solo i verbali acquisiti prima del 25 febbraio 2000 e non quelli acquisiti successivamente, che pure contengono elementi rilevanti per la posizione degli attuali imputati;

Ritenuto che tale situazione, che imporrebbe al giudice di fondare la propria decisione su elementi di prova che solo per avventura sono stati acquisiti prima o dopo una certa data, e dunque di esercitare una sorta di giustizia «casuale», non sembra ragionevole, ciò potendo comportare violazione del disposto dell'art. 3 Cost., proprio perché nello stesso dibattimento alcune prove vengono escluse ed altre ammesse alla valutazione, benché la loro fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini;

Ritenuto che non spetta a questo giudice indicare al legislatore una via costituzionalmente corretta per l'attuazione transitoria dell'art. 111 Cost., ma che certamente appare contrario al buon senso, e dunque al principio di ragionevolezza, creare una situazione in cui il giudice, chiamato a decidere un singolo processo, possa o meno valutare prove legittimamente formatesi, e ciò soltanto in base alla casuale assunzione delle prove stesse prima o dopo una certa data;

Ritenuto, pertanto, che la questione della utilizzabilità dei due indicati verbali è rilevante, in quanto gli elementi di prova emergenti dagli stessi si ripercuotono sulla posizione degli attuali imputati, e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollewa di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 25 febbraio 2000, n. 35 per contrasto con l'art. 3 Cost. e sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza agli imputati rimasti contumaci;

Manda alla cancelleria anche per la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione dello stesso ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera degli deputati.

Firenze, addì 11 novembre 2000

Il Presidente: FERRUCCI

01C10421

N. 305

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 2001 dal g.u.p. del tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Asaro Mariano*

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività della pena minima edittale e della prevista confisca dei beni - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti relativi al procedimento sopra emarginato nei confronti di: Asaro Mariano, nato il 30 gennaio 1956 a Castellammare del Golfo, ivi residente, via S. Pertini n. 4, in atto detenuto per altro nella Casa Circondariale di Trapani, difeso di fiducia dall'avv. Donatella Buscaino del Foro di Trapani, imputato del delitto p. e p. dagli articoli 30 e 31, legge n. 646/1982, perchè, essendo stato sottoposto per la durata di anni quattro - con decreto del Tribunale di Trapani n. 25/1992 Reg. M.P. in data 30 luglio 1992, divenuto definitivo ed a lui regolarmente notificato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno ex legge n. 575/1965 e successive modifiche, ometteva di comunicare al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Trapani la cessione (da lui effettuata — mediante procura generale conferita alla sorella Asaro Antonina — con atto rogato dal dott. Alberto Tranchida, notaio in Castellammare del Golfo, in data 16 marzo 2000 e per il prezzo dichiarato di L. 70.000.000) in favore di Provenzano Vito della nuda proprietà di un fabbricato di civile abitazione sito in Castellammare del Golfo, via S. Pertini (ex via Kappa) n. 19, ubicato al primo piano e censito a N.C.E.U di Castellammare del Golfo alla partita 1003658, foglio di mappa 49, particella 522 sub 2; comunicazione cui era tenuto per il periodo di 10 anni dalla data di applicazione della misura di prevenzione ed entro 30 giorni dalla stipulazione del negozio giuridico di cui sopra, trattandosi di variazione nella composizione del patrimonio di elemento di valore non inferiore a L. 20.000.000, in Trapani il 16 aprile 2000.

D E D U C E

La illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione dell'art. 27 Cost., nella parte in cui prevede per colui che essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 legge citata, «... la reclusione da due a sei anni ...» e «... la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.. », oltre «la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Nel caso di specie, Asaro Mariano ha omesso di comunicare la cessione (da lui effettuata — mediante procura generale conferita alla sorella Asaro Antonina — con atto rogato dal dott. Alberto Tranchida, notaio in Castellammare del Golfo, in data 16 marzo 2000 e per il prezzo dichiarato di L. 70.000.000) in favore di Provenzano Vito della nuda proprietà di un fabbricato di civile abitazione sito in Castellammare del Golfo, via Sandro Pertini.

Va premesso che la previsione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30 legge citata mira in astratto ad attuare una difesa avanzata contro la criminalità mafiosa, poiché tali oneri di informazione dovrebbero garantire il controllo costante e attuale sulla consistenza e sulla variazione dei patrimoni dei soggetti mafiosi per almeno dieci anni.

Tuttavia tali obblighi sono meramente formali dal momento che dalla loro inosservanza non derivano nella sostanza effetti dannosi, potendo risultare compromesso soltanto lo stato di conoscenza dei patrimoni dei mafiosi.

In realtà non è così poiché i dati su cui grava l'onere di informazione sono comunque conoscibili *aliunde*, atteso che gli acquisti e le alienazioni di beni immobili avvengono con atto notarile e sono soggetti a forme di pubblicità legale.

Inoltre si è verificato nel caso di specie, come in altri casi in trattazione, che il sottoposto ha eccettuato la non conoscenza della norma.

Appare vero, anzi non può dubitarsi del contrario, che l'Asaro non ha avuto conoscenza del precetto, trattandosi di un soggetto che non svolge professionalmente una attività legale, ed egli comunque non avrebbe avuto motivo di non osservarla qualora ne fosse stato realmente a conoscenza, dal momento che dall'applicazione di tale norma all'Asaro non sarebbe derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per il suo patrimonio.

Anzi l'Asaro avrebbe avuto interesse ad ottemperare solo per sottrarsi alle gravi sanzioni comminate per la violazione del precetto penale.

Inoltre questo giudice rimettente è portato a fare un'altra riflessione.

L'adempimento degli oneri di informazione in qualche modo contribuisce a dare un certo effetto di apparente liceità alle operazioni che determinano una variazione dei patrimoni, nel senso che il soggetto obbligato, se effettivamente portato a conoscenza dell'esistenza di tali oneri di informazione, ha tutto l'interesse ad eseguirli, primariamente perché non gli comporta alcun costo, e poi per far credere di non avere nulla da nascondere, tanto da comunicarlo.

Muovendo da tale considerazione può realmente dubitarsi che la norma assicuri risultati di conoscenza voluti con riferimento alle variazioni che comportano aumenti nella consistenza dei patrimoni, essendo scontato che in concreto i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e i soggetti sottoposti a misura di prevenzione qualificata procedano a tali operazioni, mai direttamente, ma avvalendosi di terze persone, quando mirano a nascondere l'espansione del proprio patrimonio grazie all'utilizzo di risorse di provenienza illecita.

La norma di cui all'art. 30 legge n. 646/1982 dunque non garantisce affatto la conoscenza di quel che il legislatore mirava a far conoscere e fa conoscere in definitiva quel che il soggetto obbligato vuol rendere noto sulle variazioni del proprio patrimonio.

La norma di conseguenza non consente per nulla di acquisire le informazioni sulle variazioni dei patrimoni che derivano dall'impiego di risorse illecite o comunque occulte, ma anzi può prestarsi a essere abilmente impiegata da parte dei soggetti destinatari del precetto per far conoscere soltanto quelle variazioni patrimoniali prive di interesse.

Trattandosi dunque di una norma che sanziona la violazione di obblighi meramente formali, che non assicura la conoscenza delle variazioni patrimoniali che possono essere oggetto di attenzione per contrastare la criminalità mafiosa e che di fatto si applica, in caso di violazione, nei confronti di soggetti che in tutta buona fede ne ignoravano l'esistenza, la pena minima edittale e la confisca appaiono assolutamente sproporzionate per eccesso.

L'elevato livello del minimo edittale, comportando l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di disvalore sociale dei fatti, nella realtà privi di offensività, contrasta con l'art. 27 terzo comma, Cost., essendo compromessa la finalità rieducativa della pena.

L'intervento della Corte costituzionale di eliminazione del minimo edittale non avrebbe interferenza con la sfera di discrezionalità legislativa, rinvenendosi nello stesso sistema, in virtù della generale previsione dell'art. 23, comma 1, c.p. (limite generale di quindici giorni di reclusione), l'individuazione del trattamento sanzionatorio minimo. Inoltre la Corte, se non può esprimere il giudizio sulla congruenza della pena rispetto al fatto-reato, essendo tale giudizio di spettanza del legislatore, può verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza (*cf.* in tal senso Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Infatti, più in generale, «il principio di proporzionalità ... nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (*cf.* Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Osserva inoltre che la Corte ha maturato la convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue ...».

Tale finalità rieducativa implica pertanto un costante «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenza n. 313 del 1990; sentenza n. 343 del 1993, confermata dalla sentenza n. 422 del 1993).

La questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio e su iniziativa di parte appare pertanto preclusiva del giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Ravvisasi, quindi, una questione di illegittimità costituzionale che è necessario risolvere con l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e segnatamente di tutti gli atti formanti il presente fascicolo nonché la presente ordinanza;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trapani, addì 21 febbraio 2001

Il giudice dell'udienza preliminare: INGOGLIA

N. 306

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal tribunale di Teramo
nel procedimento civile vertente tra Schiavi Enrico e Maurizi Giulio ed altre*

Caccia - Danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria - Risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Omessa previsione nel caso in cui il cacciatore responsabile del danno risulti assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Disparità di trattamento in raffronto alla disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 19 legge n. 990/1969).

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza riservata all'udienza del 19 dicembre 2000 nella causa civile iscritta al n. 1951/93 r.g. vertente tra Schiavi Enrico residente in Controguerra quivi elettivamente domiciliato alla via San Rocco n. 37 presso lo studio dell'avv. Claudio Chiurazzi, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione, attore;

Contro Maurizi Giulio residente in Controguerra elettivamente domiciliato in Nereto alla via Vittorio Veneto presso lo studio dell'avv. Bruno Massucci, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, convenuto; nonché Associazione Nazionale Libera Caccia con sede in Roma alla via Cavour n. 183/b, terza chiamata in causa contumace, e Firs Italiana Assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa come da decreto ministeriale n. 19821 del 23 maggio 1994, in persona del commissario liquidatore avv. Ludovico Pazzaglia elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi presso lo studio dell'avv. Giulio Di Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, altra chiamata in causa.

Oggetto: risarcimento danni da incidente di caccia.

Premesse di fatto

In data 30 dicembre 1991 Schiavi Enrico, mentre partecipava ad una battuta di caccia al cinghiale, riportava una ferita da arma da fuoco a seguito di un colpo partito accidentalmente al compagno di caccia Maurizi Giulio. Che la ferita riportata, di notevole gravità, comportava una invalidità temporanea di giorni sessanta e una invalidità permanente del 25%. Lo Schiavi, non essendo riuscito a risolvere bonariamente la questione, per ottenere il ristoro dei danni ricorreva alle vie giudiziarie convenendo avanti questo tribunale il responsabile.

Il convenuto denunciava l'accaduto all'Associazione Nazionale Libera Caccia al quale era associato e, successivamente, la chiamava in giudizio unitamente alla Firs Italiana Assicurazioni S.p.a., la quale garantiva la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi di tutti gli associati.

Quest'ultima, costituendosi in giudizio, eccepiva che la domanda nei suoi confronti doveva ritenersi inammissibile, improponibile e improcedibile dal momento che, a seguito della sua messa in liquidazione coatta amministrativa, l'incidente in questione era coperto da assicurazione obbligatoria per cui lo stesso non era risarcibile dal Fondo di garanzia vittime della strada.

All'udienza del 19 dicembre 2000, Maurizi Giulio, odierno convenuto, sollevava la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, al primo comma, non prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'ipotesi in cui «l'esercente l'attività venatoria, responsabile del danno, risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente».

Motivi della decisione

Questo giudice non ritiene manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto per una serie di considerazioni. In primo luogo la legge n. 157/1992 avanti richiamata istituiva l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio della caccia sul modello della legge n. 990/1969 riguardante l'assicurazione obbligatoria per i veicoli e natanti a motore introducendo, all'art. 25, il «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» così come l'art. 19 della legge n. 990/1969 aveva istituito il «Fondo di garanzia vittime della strada». In

entrambi i casi, quindi, si parla di assicurazione obbligatoria. Però, se dal lato dell'obbligo della copertura assicurativa vi è parità di trattamento tra il cacciatore e l'automobilista, sul piano concreto, i detti soggetti sono trattati diversamente, così come la vittima del sinistro riceve una diversa tutela. Infatti, mentre in forza dell'art. 19 della legge n. 990/1969, il Fondo di garanzia interviene in tre diverse ipotesi e precisamente quando il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato, quando il veicolo o il natante non sia coperto di assicurazione e infine quando il veicolo o il natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente, invece l'art. 25 della legge n. 157/1992 prevede solo due ipotesi di intervento del Fondo di garanzia che avviene cioè quando l'esercente l'attività venatoria responsabile del danno non sia identificato e quando lo stesso non risulti coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8, della legge di cui sopra. Le normative sopra richiamate, configurano con tutta evidenza, una disparità di trattamento a fronte di un obbligo identico. In effetti il cacciatore e l'automobilista, per poter esercitare rispettivamente l'attività di guida del veicolo ovvero l'attività venatoria, sono entrambi obbligati modo a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, tuttavia, di fronte ad un evento assolutamente indipendente dalla loro volontà e dal loro controllo, quale può essere la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia che li assicura, al verificarsi di un incidente, essi vengono trattati diversamente.

P. Q. M.

Rimette la questione sopra indicata al giudizio della Corte costituzionale, disponendo la trasmissione degli atti alla medesima Corte;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'on. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata agli on. Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Quant'altro per legge.

Così deciso il 25 gennaio 2001

Il giudice onorario aggregato: FAZZINI

01C0423

N. 307

Ordinanza emessa il 19 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da:

- 1) Regione Lombardia contro Consorzio del miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri*
- 2) Consorzio di bonifica Medio Chiese contro Consorzio del miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri*
- 3) Consorzio del miglioramento fondiario Roggia Desa ed altro contro Regione Lombardia ed altri*
- 4) Consorzio del miglioramento fondiario Roggia Desa ed altro contro Regione Lombardia ed altri*

Consorzi - Regione Lombardia - Riordino dei consorzi di bonifica - Previsione dell'assunzione da parte degli stessi delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 - Conseguente generalizzata soppressione di questi ultimi - Indebita legiferazione in materia riservata al legislatore statale, attesa la natura di enti associativi privati dei consorzi di miglioramento fondiario - Violazione del principio di libertà di associazione Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (r.d. n. 215/1933) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Lombardia 28 novembre 1984, n. 59, art. 6, secondo comma.
- Costituzione, artt. 18 e 117.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni n. 71/5, presso lo studio dell'avv. Giuliano Pompa, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico Asti, giusta delega in calce al ricorso ricorrente;

Contro consorzio del miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio del miglioramento fondiario Roggia Rena, consorzio di bonifica medio chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino; intimati.

Sul secondo ricorso n. 11546/1999 proposto da: Consorzio di bonifica Medio Chiese — in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio dell'avv. Compagno Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale;

Contro consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, Regione Lombardia, intimati;

Sul terzo ricorso n. 14453/1999 proposto da: Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Depretis n. 86, presso lo studio dell'avv. Giannetto Cavasola, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Cristina Zavatti, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Contro Regione Lombardia, Consorzio di bonifica Medio Chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino; intimati.

Sul quarto ricorso n. 14598/1999 proposto da: Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Depretis n. 86, presso lo studio dell'avv. Giannetto Cavasola, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Cristina Zavatti, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Contro Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni n. 71, presso lo studio dell'avv. Giuliano Pompa, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico Asti, giusta delega in atti; controricorrente al ricorso incidentale; nonché contro Consorzio di bonifica Medio Chiese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Compagno, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale; controricorrente al ricorso incidentale; nonché contro Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino; intimati;

Avverso la sentenza n. 3116/1998 della corte d'appello di Milano, depositata il 20 novembre 1998;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000 dal consigliere dott. Roberto Preden;

Uditi gli avvocati Giuliano Pompa, per la ricorrente principale, Giovanni Compagno, Maria Cristina Zavatti, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Udito il p.m. in persona dell'avvocato generale dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso per la rimessione atti alla Corte costituzionale.

Considerato in fatto e in diritto

1. — La legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, recante «Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia», prevede, all'art. 5, che è classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale si applica la legge regionale 5 maggio 1975, n. 66 (comma 1); che il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 32 (comma 2); che in ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica (comma 3, prima parte); che i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili (comma 3, seconda parte); che per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo art. 37 (comma 4).

La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuzione (comma 1); e stabilisce, inoltre, che i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e di tutti gli altri soggetti

operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colto che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2).

2. — Le iniziative assunte, nel quadro della nuova disciplina, da parte della Regione Lombardia e dell'ente di nuova costituzione denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della norma che prevede l'assunzione delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario da parte dei consorzi di bonifica di nuova costituzione, hanno determinato i Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena (con l'adesione di due consorziati), invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione, ad agire davanti al tribunale di Milano, nei confronti della Regione Lombardia e del Consorzio di bonifica Medio Chiese, per sentir accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi.

Il tribunale, accogliendo l'eccezione dei convenuti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Pronunciando sull'appello dei consorzi di miglioramento fondiario, la corte d'appello di Milano ha invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

I Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena, hanno resistito ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale chiedono che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta Corte con la sentenza n. 326 del 1998.

3. — Osserva il Collegio che, in relazione allo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, queste sezioni unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto in altro analogo giudizio promosso da un consorzio di miglioramento fondiario, hanno avuto modo di statuire che il provvedimento della Regione Lombardia che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata legge, ed in forza delle competenze ad essa trasferite dal d.P.R. n. 616 del 1977, sciolga consorzi di miglioramento fondiario e disponga l'immediata successione ad essi di consorzi di bonifica è espressione di poteri autoritativi dell'amministrazione regionale, finalizzati alla cura del pubblico interesse, rispetto ai quali la posizione dell'ente disciolto è soltanto di interesse legittimo e tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo, senza che accanto ad essa sia ipotizzabile la concorrente esistenza di una posizione di diritto soggettivo di esistenza, nonché di gestione e conservazione del proprio patrimonio, del quale l'ente medesimo possa domandare l'accertamento al giudice ordinario (sent. n. 4390/1994).

La richiamata pronuncia ha altresì esaminato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Costituzionale, delle citate norme della legge regionale, nella parte in cui prevedono il generalizzato venir meno delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario, enti associativi di natura privata, e l'ha ritenuta manifestamente infondata, traendo argomento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica.

4. — Dalle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 4390/1994 ritengono queste sezioni unite di discostarsi per le considerazioni che seguono.

5. — La citata sentenza ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia concernente la contestata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario sul rilievo che il provvedimento di scioglimento non era stato emesso in carenza di potere (con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario), poiché il potere di soppressione trovava la sua fonte in una legge regionale, colpita da dubbi manifestamente infondati di non conformità alla Costituzione sotto il profilo dell'inosservanza del limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Costituzionale).

Per disattendere i prospettati dubbi, la sentenza n. 4390/1994 ha espressamente richiamato una pronuncia della Corte costituzionale, e precisamente la sentenza n. 66 del 1992, resa in riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, recante «Nuove norme in materia di enti di bonifica».

Va tuttavia rilevato che la sentenza n. 66 del 1992 era chiamata a stabilire se fosse lesivo dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in materia di bonifica, ed in particolare dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'art. 3 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica, in contrasto, ad avviso del giudice *a quo*, con il principio per il quale è coesistente alla nozione di bonifica l'indicazione di zone di territorio determinate e specifiche da assoggettare al relativo regime giuridico (principio di «specialità» della bonifica). E la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sul rilievo che tale onnicomprensiva classificazione costituiva espressione di funzioni prodromiche rispetto alla perimetrazione dei comprensori ed alla definizione dei programmi di bonifica, e non comportava quindi la generalizzata sottoposizione del territorio regionale ai vincoli di bonifica, né pregiudicava il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica.

Non sembra, quindi, che dalla suindicata pronuncia della Corte costituzionale possano trarsi principi o argomenti significativi ai fini del vaglio della diversa questione, sollevata nel presente giudizio, concernente la legittimità di un intervento legislativo della regione, in materia di bonifica, incidente sugli enti che, alla stregua del r.d. n. 215 del 1933, operano nel settore.

6. — Proprio di tale questione si è invece occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 326/1998, resa in riferimento alla legge della Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, recante «Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica».

La sentenza n. 326/1998 ha infatti ritenuto illegittima, in riferimento all'art. 117 Costituzionale, perché lesiva dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale — e segnatamente dal r.d. n. 215 del 1933, che ancora detta l'unica disciplina organica della bonifica integrale —, la generalizzata soppressione, nella Regione Marche, della categoria dei consorzi di bonifica, con il conseguente passaggio alle province di tutte le loro funzioni.

La decisione è incentrata sul rilievo della duplicità delle funzioni, pubbliche e private, svolte dai consorzi di bonifica, in relazione alle opere di bonifica di cui al titolo II del r.d. n. 215 del 1933, da un lato quali concessionari, per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato (capo III del titolo II), da altro lato quali enti costituenti espressione dei proprietari interessati, per l'esecuzione delle opere di competenza privata (capo V del titolo II).

Ha osservato la Corte costituzionale che i consorzi di bonifica, pur essendo espressamente qualificati come persone giuridiche pubbliche (art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933; art. 862, comma 4, c.c.), e come tali configurandosi in quanto soggetti titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione statale (ora regionale), in relazione alle opere del primo tipo, costituiscono tuttavia anche lo strumento attraverso il quale i proprietari privati, associandosi, adempiono agli obblighi e si ripartiscono gli oneri su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica del secondo tipo.

Ciò premesso, ha statuito che fanno parte dei principi fondamentali della materia della bonifica integrale, inclusa in quella concernente l'agricoltura e le foreste (prevista dall'art. 117 Costituzionale ed individuata dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977), non derogabili ad opera del legislatore regionale nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, «sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica; sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale». E ciò anche in conseguenza «del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti tra privati».

7. — Dei suindicati principi occorre tenere conto al fine del vaglio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, nella parte in cui prevede la generalizzata assunzione, da parte dei consorzi di bonifica, delle funzioni svolte dai consorzi di miglioramento fondiario.

Vanno anzitutto individuate la natura e le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della disciplina della bonifica integrale dettata dal r.d. n. 215 del 1933.

L'art. 1 del titolo I del citato r.d. dispone che alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante «opere di bonifica» e di «miglioramento fondiario». Le «opere di bonifica» sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori a vantaggio di un intero territorio. Le «opere di miglioramento fondiario» sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Le opere di bonifica (titolo II) si distinguono in opere di competenza dello Stato (capo III), ed opere di competenza privata (capo V): ad entrambe provvedono i consorzi di bonifica, in veste di concessionari, per le prime, o su richiesta dei proprietari interessati, per le seconde.

Le opere di miglioramento fondiario indipendenti da un piano generale di bonifica sono analiticamente individuate dall'art. 43 del titolo III, che prevede per esse la concessione di un sussidio statale o l'accesso a mutui agevolati.

In correlazione a tale disposizione, l'art. 71 del capo II del titolo V, prevede che per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme stabilite per i consorzi di bonifica. A tali consorzi sono applicabili varie norme relative ai consorzi di bonifica, ed in particolare l'art. 62, in tema di modificazioni e soppressione.

A sua volta l'art. 863 c.c., dopo aver ribadito, nel primo comma, che possono essere costituiti consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, dispone, nel secondo comma, che tali consorzi «sono persone giuridiche private». Precisa inoltre che «possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa».

Ora, alla stregua delle suindicate disposizioni, non sembra sussistere dubbio sulla qualificazione dei consorzi di miglioramento fondiario, nella loro configurazione ordinaria (la sola che viene in considerazione nel presente giudizio), come enti associativi privati preposti all'esecuzione ed alla gestione di opere di miglioramento fondiario nell'interesse dei fondi dei soggetti associati, a spese di questi ultimi, ma con il concorso di sussidi pubblici ed agevolazioni creditizie, e sulla conseguente natura privata delle funzioni svolte, in quanto essenzialmente rivolte alla soddisfazione di interessi privati, ancorché realizzino, di riflesso, uno scopo di pubblico interesse (come prevede il già citato art. 1).

8. — A questo punto occorre stabilire quale incidenza dispieghi, nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, la legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984.

Viene in considerazione, in particolare, l'art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in cui dispone che: «I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215».

Ora, per un verso va notato che le funzioni dei detti consorzi riguardano, come già rilevato, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, e nell'espletamento di dette funzioni consistenti nello svolgimento di attività materiali e gestionali a vantaggio dei fondi dei proprietari associati si esauriscono pertanto i compiti istituzionali dell'ente associativo.

Per altro verso, occorre rilevare che la norma non pone distinzioni o riserve, di guisa che il subentro dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa.

Deve conclusivamente ritenersi che l'attuazione della disposizione in esame avrà l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale svuotamento delle funzioni loro proprie, e, conseguentemente, la loro estinzione.

Va poi sottolineato che la norma, destinata a spiegare il menzionato effetto estintivo, ha portata generale, in quanto la soppressione riguarda l'intera categoria dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della Regione Lombardia, non già singoli consorzi. Non giova quindi invocare, a sostegno del potere di soppressione, l'art. 62 del r.d. n. 215 del 1933, richiamato dal successivo art. 71, poiché tale disposizione riguarda il diverso caso di provvedimenti modificativi o estintivi concernenti i singoli consorzi, e cioè di provvedimenti che si ricollegano ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorità amministrativa nei confronti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario (articoli da 60 a 66 del r.d.).

E si deve altresì ritenere che la prevista progressiva estinzione dei consorzi di miglioramento fondiario preesistenti, in quanto riferita all'intera categoria, determina anche una preclusione per la costituzione di nuovi consorzi di tal genere da parte dei privati.

9. — La questione di legittimità costituzionale della norma contestata, intesa nei sensi suindicati, non sembra manifestamente infondata in riferimento agli artt. 117 e 18 Costituzionale.

In relazione al primo profilo di sospetta illegittimità, va rilevato che, ai sensi dell'art. 117 Costituzionale, la potestà legislativa concorrente della regione nelle materie di seguito indicate nel detto articolo è soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti (o desumibili) dalle leggi dello Stato. Poiché nella materia della «bonifica integrale», ricompresa nell'ambito della materia «agricoltura e foreste», l'unica disciplina organica si rinviene nel r.d. n. 215 del 1933, è a tale corpo normativo che occorre far riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali inderogabili.

Ad avviso del collegio deve ritenersi principio fondamentale desumibile dalla citata normativa quello della concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica. Concorrenza che si manifesta, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 /1998, nella ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica, ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di enti pubblici (con le menzionate peculiarità), come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario.

Consegue che la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, enti pubblici, non sembra consentita al legislatore regionale, in quanto suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza, posto da una legge dello Stato.

Ma va ancora considerato che la norma contestata sembra lesiva del più generale limite all'esercizio della potestà legislativa regionale, operante anche nelle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 Costituzionale, costituito dal divieto di intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte costituzionale, sent. n. 154/1972, e successiva giurisprudenza conforme). In virtù della norma contestata, la facoltà dei privati proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, ai sensi dell'art. 71 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., sarebbe infatti esclusa nell'ambito della Regione Lombardia, per effetto della soppressione di tale categoria, determinando una palese difformità di regime.

Esclusione che, d'altro canto, sembra determinare altresì violazione dell'art. 18 Costituzionale, secondo cui i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

10. — La questione è altresì rilevante, poiché la decisione sulla giurisdizione è condizionata dalla vigenza o meno della norma contestata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe infatti la caducazione del potere di soppressione previsto dalla legge regionale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, in applicazione del noto criterio che contrappone la carenza assoluta di potere allo scorretto esercizio di esso, riservando al giudice amministrativo la valutazione di quest'ultimo. Ad opposta soluzione si dovrebbe invece pervenire nel caso in cui la questione fosse dichiarata non fondata.

11. — In conclusione, va sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, recante «Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia», nella parte in cui dispone che: «I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215»;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al presidente della giunta regionale della Lombardia, e comunicata al presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della corte di cassazione, il 19 ottobre 2000

Il primo presidente facente funzioni: PANZANANI

01C0424

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651591/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

		Lire	Euro			Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	- annuale	506.000	262,36	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	106.000	54,74
	- semestrale	269.000	149,25		- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	- annuale	416.000	214,84	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	267.000	137,88
	- semestrale	231.000	110,00		- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	- annuale	115.500	59,65	Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	- annuale	1.097.000	566,55
	- semestrale	69.000	35,63		- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	107.000	55,28	Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	- annuale	982.000	507,16
	- semestrale	70.000	36,15		- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	273.000	140,99				
	- semestrale	150.000	77,46				

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,86
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	263.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 7 0 0 1 *

L. 10.500
€ 5,42